

**ATERSIR RAVENNA**

VB/lb

Spett.le  
Hera S.p.a. (mandataria RTI)  
[heraspa@pec.gruppohera.it](mailto:heraspa@pec.gruppohera.it)

e p.c. Hera S.p.a.  
Michela Ghelardoni - Direzione Business  
development e partecipate  
[michela.ghelardoni@gruppohera.it](mailto:michela.ghelardoni@gruppohera.it)  
Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop.  
[formulambiente@pec.it](mailto:formulambiente@pec.it)  
Ciclat Trasporti Soc. Coop.  
[ciclatambiente@ciclatpec.ra.it](mailto:ciclatambiente@ciclatpec.ra.it)

**Oggetto: Comunicazione di aggiudicazione dell'art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – Affidamento servizio gestione rifiuti urbani e assimilati nel bacino di Ravenna e Cesena CIG: 72590082E7**

In relazione alla procedura di gara in oggetto, svoltasi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con base di gara pari ad € 1.233.966.455,00 oltre IVA con la presente si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 179 del 31/10/2019, a seguito delle verifiche d'ufficio previste dal D.Lgs n. 50/2016, si è proceduto all'aggiudicazione dell'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Ravenna e Cesena, per un importo pari a € 1.195.959.707,64 a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da:

- HERA S.p.a. con sede in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 , 40127 Bologna - C.F./P.IVA 04245520376 (capogruppo – mandataria),
- Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. con sede in Via Violetti, 3361 - 47521 Cesena (FC) – C.F./P.IVA 02252620402 (mandante),
- Ciclat Trasporti Soc. Coop. con sede in Via Romagnoli, 13 - 48123 Ravenna (RA) - C.F. e P.IVA 02365600390 (mandante).

Si comunica che ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 l'aggiudicazione è immediatamente efficace in quanto tutte le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti dal Bando di gara sono state compiute e hanno dato esito positivo.



Infine si comunica altresì che ai sensi dell'art. 32 , comma 10, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di 35 giorni dall'invio della presente comunicazione per la stipula del contratto.

L'accesso agli atti è esercitabile presso ATERSIR - Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani – Via Cairoli 8/F, 40121 – Bologna previo appuntamento telefonico (051/6373411) con la struttura competente dell'Agenzia.

Il Responsabile unico del procedimento è l'ing. Vito Belladonna.

Si invia in allegato alla presente comunicazione la determinazione di aggiudicazione sopra citata. Si informa altresì che la presente comunicazione e la documentazione di gara sarà pubblicata sul sito istituzionale di ATERSIR nella sezione "Bandi di gara e contratti" dell'"Amministrazione Trasparente" secondo la disciplina vigente in materia.

Cordiali saluti.

Il Direttore e Responsabile Unico del  
Procedimento  
Ing. Vito Belladonna

#### **ALLEGATO**

1 - Determinazione dirigenziale del 31 ottobre 2019 n. 179 relativa a "Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Ravenna e Cesena – CIG: 72590082E7 – Approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice e aggiudicazione del contratto di concessione".

**DETERMINAZIONE n. 179 del 31 ottobre 2019**

**Area Servizio Gestione Rifiuti**

**Oggetto:** Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Ravenna e Cesena – CIG: 72590082E7 – Approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice e aggiudicazione del contratto di concessione.

**IL DIRETTORE**  
**Responsabile ad interim**  
**Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani**

**Visti:**

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, comma 20;
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- la L.R. 23/12/2011, n. 23 che detta le norme relative alla regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito denominata “Agenzia”), che esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale regionale;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia;
- la deliberazione n. 63 del 27 settembre 2017 con cui il Consiglio d’Ambito ha nominato l’Ing. Vito Belladonna quale Direttore di Atersir per anni 5 (cinque) a decorrere dal 1 ottobre 2017, ai sensi dell’art. 11, c. 2, della L.R. n. 23/2011;
- la determinazione n. 162 del 2 ottobre 2019, con la quale lo scrivente ha assunto *ad interim* l’esercizio delle funzioni di Responsabile dell’Area Servizio Gestione Rifiuti dell’Agenzia, nelle more dell’espletamento delle procedure di reclutamento per la sostituzione del dirigente dimissionario Ing. Stefano Rubboli e fino a nuova attribuzione di incarico dirigenziale dell’Area organizzativa di cui trattasi;

**premesse che:**

- con Deliberazione n. 2/2013 il Consiglio Locale di Ravenna individuava quale bacino di affidamento del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani quello corrispondente all’intero territorio della provincia di Ravenna;
- con Deliberazione n. 3/2013 il Consiglio Locale di Ravenna proponeva al Consiglio d’Ambito, per il bacino ravennate, la modalità di affidamento a terzi mediante procedura di gara;
- con Deliberazione n. 5/2015 il Consiglio Locale di Forlì-Cesena individuava il bacino di affidamento corrispondente al cd. distretto cesenate (Sotto-bacino 1) comprendente i Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Premilcuore, Roncofreddo, S. Mauro Pascoli, S. Sofia, Sarsina, Savignano sul R., Sogliano al R., Verghereto ed aggregato con il bacino della provincia di Ravenna e proponeva al Consiglio d’Ambito di affidare in concessione a terzi il servizio gestione rifiuti previa procedura di gara nel bacino territoriale di Ravenna e Cesena;
- con determinazione n. 154 del 30 ottobre 2017 l’Ing. Stefano Rubboli è stato nominato Responsabile del Procedimento della procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- con Deliberazione del Consiglio d’Ambito di ATERSIR n. 81 del 31 ottobre 2017 sono stati approvati gli atti della procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (di seguito denominati anche “Documentazione”, “Documenti di gara”), comprensiva del Bando, dello schema di Contratto di Servizio, nonché degli ulteriori documenti menzionati nelle definizioni di cui alla lettera A dell’atto succitato;

- il bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Ravenna e Cesena – CIG: 72590082E7 è stato pubblicato in GU S : 2017/S 243-507945 il 19 dicembre 2017;
- la scelta del contraente è avvenuta tramite procedura aperta dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. dell'art. 95, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016;

**richiamata** integralmente la determinazione del 2 luglio 2018 con la quale è stato nominato il seggio di gara per la procedura *de quo* che ha provveduto all'apertura della documentazione amministrativa in seduta pubblica, nonché ad effettuare le verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese circa l'effettivo possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo a tutti i concorrenti, al fine di concludere i controlli sulla documentazione amministrativa, per poi procedere a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice;

**richiamata** integralmente la determinazione del Dirigente competente n. 161 del 22 ottobre 2018, nonché i relativi verbali ivi citati, adottata a conclusione della fase di valutazione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e della verifica dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo ed economico-finanziario, con la quale è stata disposta l'ammissione dell'operatore economico costituito in RTI da Hera S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente (capogruppo-mandataria) - Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa - Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa alle successive fasi della procedura di gara;

**richiamata** la determinazione n. 172 del 15 novembre 2018 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di gara in oggetto nonché richiamati integralmente i riferimenti di legge e le motivazioni che sottendono alla predetta nomina;

**richiamata** integralmente la determinazione del Dirigente competente n. 119 del 11 luglio 2019 nella quale:

- si è preso atto dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice;
- si è preso atto dell'attività istruttoria, da parte della struttura tecnica dell'Agenzia preposta, svolta ai fini della verifica di congruità ai sensi dell'art. 97, comma 6 ultimo capoverso del D.Lgs n. 50/2016 sulla base degli elementi giustificativi forniti dall'operatore economico a seguito delle richieste di chiarimenti da parte dell'Agenzia e conseguentemente si è approvata la relazione contenente le risultanze dell'istruttoria di verifica di congruità allegata al provvedimento medesimo sopra citato;
- si è proposto all'organo competente l'aggiudicazione a favore del RTI costituito da Hera S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente - Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa - Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa del contratto di concessione per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino di Ravenna e Cesena;

**preso atto** altresì dei seguenti verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice, tutti richiamati nella determinazione dirigenziale di adozione della proposta di aggiudicazione pocanzi richiamata:

- verbale n. 1 del 16 novembre 2018 per n. 2 sedute, una riservata di insediamento della Commissione e prime valutazioni e l'altra seduta pubblica per l'apertura dell'offerta tecnica;
- verbale n. 2 del 16 novembre 2018 inerente la seduta riservata della Commissione per la discussione degli aspetti organizzativi riferibili alle modalità di valutazione dell'offerta tecnica;
- verbali n. 3 del 19 dicembre 2018, n. 4 del 25 gennaio 2019, n. 5 del 19 febbraio 2019, rispettivamente per la seconda, terza e quarta seduta riservata nella quale la Commissione ha svolto la valutazione del contenuto dell'offerta tecnica, attribuiti i diversi punteggi ad ogni elemento dell'offerta tecnica in base ai criteri tecnici contenuti nella *lex specialis* e infine l'attribuzione del punteggio complessivo per l'offerta tecnica;

- verbale n. 6 del 28 febbraio 2019 per la quarta seduta pubblica della Commissione giudicatrice per l'apertura delle buste C e D contenenti l'offerta economica e i piani economici e individuazione graduatoria nella quale, più correttamente, è stato comunicato all'unico concorrente il punteggio ottenuto sull'offerta tecnica e sull'offerta economica, entrambi riparametrati; infine si è proceduto al calcolo della percentuale di ribasso sulla base dell'offerta economica presente dal concorrente che è risultato pari a 3,08% rispetto alla base d'asta, comportando così un importo contrattuale da aggiudicare pari a Euro 1.195.959.707,64;
- verbali nn. 7 e 8, rispettivamente del 28 febbraio 2019 per la quinta seduta riservata e del 3 aprile 2019 per la sesta seduta riservata della Commissione durante le quali si è svolta la verifica di congruità dell'offerta ai fini della relativa attestazione ai sensi del punto 7 della lettera O del Bando di gara integrale e capitolato d'oneri;

**dato atto che:**

- il punteggio post riparametrazione complessivo conseguito è risultato superiore alla soglia di anomalia – pari a 56,00 per il Punteggio tecnico e 24,00 per il punteggio economico - determinata ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
- tuttavia la Commissione giudicatrice ha ritenuto non opportuno procedere alla verifica di anomalia in quanto presente un unico offerente;
- successivamente alla decisione di cui al punto precedente la Commissione ha ritenuto di procedere all'attestazione di congruità dell'offerta, conformemente al punto 7 della lettera O del Bando di gara integrale e capitolato d'oneri;
- a seguito dell'invio da parte della Commissione all'Agenzia di tutti i verbali prodotti nell'ambito della valutazione dell'offerta tecnica, nonché della verifica della congruità, ai fini della relativa attestazione ai sensi del punto 7 della lettera O del Bando di gara, l'Amministrazione, nell'ambito delle prerogative e della propria discrezionalità ai sensi dell'art. 97, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, per il tramite del R.U.P., con il supporto della struttura tecnica dell'Agenzia, ha disposto di procedere ad un'ulteriore valutazione della congruità della suddetta offerta il cui esito positivo è stato approvato nella determinazione dirigenziale n. 119 dell'11 luglio 2019 di adozione della proposta di aggiudicazione già integralmente richiamata;

**preso atto** che tutte le verifiche in ordine ai requisiti generali ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sono state portate a compimento ed hanno avuto esito positivo; sono agli atti dell'Agenzia, debitamente protocollati, i seguenti documenti la cui validità sarà ulteriormente verificata nel corso dell'esecuzione del contratto fino alla conclusione dello stesso in ordine a tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento temporaneo di imprese costituito, in particolare per la mandataria HERA S.p.A., la mandante Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa e la mandante Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa, nonché in ordine ai soggetti soci delle due mandanti:

- in ordine alla conformità alla normativa vigente in materia di lotta alla mafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le relative dichiarazioni e attestazioni sono state acquisite dall'Agenzia con Prot. PG.AT/2019/0004997 del 02/08/2019 e successivamente si è proceduto alla verifica dell'effettiva iscrizione all'elenco aggiornato delle imprese iscritte alle White list delle diverse Prefetture competenti;
- in ordine alla verifica circa le eventuali condanne definitive riportate nei relativi casellari giudiziari dai soggetti di cui all'art. 80, c. 3 e sulla moralità professionale sono state eseguite le verifiche attraverso il portale AVCPass dell'Anac e acquisiti tutti i relativi casellari giudiziari, nonché attraverso la sezione "Annotazioni" del Casellario dell'Anac;
- in ordine alla verifica di eventuali sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, sono stati acquisiti i certificati dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attraverso il portale AVCPass dell'Anac;
- in ordine alla verifica sulla regolarità contributiva e fiscale, esse sono state verificate

- rispettivamente attraverso l'acquisizione dei relativi D.U.R.C. attraverso il portale INAIL dedicato e il documento dell'Agenzia delle Entrate attraverso il portale AVCPass dell'Anac;
- in ordine alla verifica relativa alla posizione circa l'eventuali procedure concorsuali, sono stati acquisiti il fascicolo attraverso il portale Telemaco c/o le relative C.C.I.A.A. competenti stato di fallimento, e il Registro delle imprese attraverso il portale AVCPass dell'Anac;
  - in ordine agli obblighi di assunzione di personale con disabilità, sono stati acquisiti i certificati attestanti l'ottemperanza agli obblighi occupazionali di cui alla L. n. 68/99;

**richiamata** infine la determinazione n. 165 del 9 ottobre 2019 con la quale lo scrivente ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in sostituzione dell'Ing. Stefano Rubboli al fine di proseguire e portare a compimento la procedura di gara per l'affidamento in concessione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino di Ravenna e Cesena;


**dato atto** che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per ATERSIR;

**ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

#### **D E T E R M I N A**

1. di approvare i verbali della Commissione giudicatrice nominata per la valutazione dell'offerta della procedura oggetto del presente atto;
2. di aggiudicare a favore del RTI costituito da Hera S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente - Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa - Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di concessione per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino di Ravenna e Cesena (CIG 72590082E7) per un importo pari a Euro 1.195.959.707,64;
3. di dare atto che l'istruttoria inerente alla verifica del possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal Bando integrale e capitolato d'onere di cui alla procedura di affidamento *de quo*, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ha avuto esito positivo;
4. di dare atto che in conseguenza di quanto già accertato con l'attività di verifica di cui al precedente punto 3, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/16 l'aggiudicazione assume immediatamente efficacia con l'adozione del presente atto;
5. di prendere atto che la stipula del contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetta al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, poiché nell'ambito della procedura in oggetto è stata presentata una sola offerta come espressamente previsto dall'articolo 32, comma 10 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;
6. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
7. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore  
Responsabile ad interim  
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani  
Ing. Vito Belladonna  
(documento firmato digitalmente)



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

## Atto notarile informatico

**Identificativo fascicolo:** 8307329

**Forma:** Atto Pubblico

**Numero repertorio:** 27148

**Numero raccolta:** 17487

**Data stipula:** 27/12/2019

**Notaio:** DOMENICO DAMASCELLI

**Codice fiscale:** DMSDNC67M23A662B

**Natura:**

Concessione servizio pubblico

**Parti:**

1-Persona Giuridica: Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - ATERSIR - 91342750378

2-Persona Giuridica: Hera S.p.A. - 04245520376

**Annotazioni:**

1-REGISTRAZIONE

UFFICIO: BOLOGNA

DATA: 30/12/2019

NUMERO: 33748

SERIE: IT

IMPORTO: € 245,00

**GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEL BACINO  
TERRITORIALE DI RAVENNA E CESENA**

(Bacino di Ravenna: Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo

Bacino di Cesena: Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Premilcuore, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto)

**CONTRATTO DI SERVIZIO**

**C.I.G.: 72590082E7**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisette dicembre duemiladiciannove.

In Bologna, Via Cairoli n. 8/F.

Davanti a me Domenico Damascelli, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,

sono comparsi

1) BELLADONNA Vito, nato a Cosenza (CS) il giorno 2 luglio 1960, domiciliato ove *infra* per la carica, il quale interviene al presente atto in qualità di Direttore dell'**Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti**, con sede in Bologna, Via Cairoli n. 8/F, codice fiscale 91342750378, il quale interviene al presente atto in forza dei poteri attribuiti con deliberazione del Consiglio d'ambito n. 2019/79 del 18 dicembre 2019

e

2) BARILLI Roberto, nato a Bologna il giorno 19 dicembre 1951, domiciliato ove *infra* per la carica, il quale interviene al presente atto nella qualità di procuratore speciale della società "Hera S.p.a.", con sede in Bologna (BO), Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, con capitale sociale di euro 1.489.538.745,00 (unmiliardoquattrocentottantanovemilionicinquecentotrentottomilasettecentoquarantacinque virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 04245520376, R.E.A. numero BO-363550, quale società mandataria del **Raggruppamento Temporaneo di Imprese** costituito da "Hera S.p.A." (mandataria) – "CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" (mandante) – "CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA" (mandante), con atto da me notaio autenticato nelle firme in data 23 maggio



.....  
.....  
**SOMMARIO**

|   |    |
|---|----|
| CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....  | 7  |
| Art. 1 - Definizioni.....   | 7  |
| Art. 2 - Oggetto .....  | 10 |
| Art. 3 - Competenze dell' Agenzia .....   | 12 |
| Art. 4 - Durata .....   | 12 |
| Art. 5 - Natura del Contratto e rischio del Gestore .....   | 12 |
| Art. 6 - Obblighi e responsabilità del Gestore .....  | 12 |
| Art. 7 - Pianificazione amministrativa e Piano annuale delle attività .....   | 13 |
| Art. 8 - Corrispettivo del Gestore.....   | 14 |
| Art. 9 - Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento .....               | 15 |
| Art. 10 - Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al recupero, trattamento, smaltimento e commercializzazione dei rifiuti differenziati ..... | 15 |
| Art. 11 - Modalità di determinazione della tariffa e di pagamento del corrispettivo del Gestore .....   | 16 |
| Art. 12 - Imposte, tasse, canoni.....   | 17 |
| CAPO II - BENI STRUMENTALI, BANCHE DATI E PERSONALE.....  | 17 |
| Art. 13 - Dotazione patrimoniale del Gestore .....  | 17 |
| Art. 14 - Beni strumentali esistenti al momento dell'affidamento.....   | 18 |
| Art. 15 - Trasferimento dei beni strumentali dal precedente gestore.....  | 18 |
| Art. 16 - Presa in carico dei beni strumentali al momento del subentro .....  | 18 |
| Art. 17 - Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio durante l'affidamento.....   | 19 |
| Art. 18 - Cessazione della strumentalità dei beni.....  | 19 |
| Art. 19 - Inventari dei beni.....   | 20 |
| Art. 20 - Banca dati degli utenti serviti.....  | 20 |
| Art. 21 - Gestione dei beni utilizzati per l'espletamento del servizio.....   | 20 |
| Art. 22 - Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza o cessazione dell'affidamento .....   | 21 |
| Art. 23 - Canoni a carico del Gestore.....  | 22 |
| Art. 24 - Clausola di sostituzione.....   | 22 |
| Art. 25 - Trasferimento di personale e clausola sociale.....  | 22 |
| Art. 26 - Rapporto di lavoro del personale.....   | 22 |
| Art. 27 - Attività delle organizzazioni di volontariato .....   | 23 |
| Art. 28 - Diritti ed obblighi del Concessionario alla scadenza dell'affidamento.....  | 23 |

|  |    |
|--|----|
| CAPO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO .....  | 24 |
| Art. 29 - Raccolta differenziata .....   | 24 |
| Art. 30 - Commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi Anci-Conai .....   | 24 |
| Art. 31 - Commercializzazione dei rifiuti differenziati diversi da quelli di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 .....                       | 24 |
| Art. 32 - Raccolta e avvio allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati .....  | 24 |
| Art. 33 - Gestione post operativa delle discariche .....   | 25 |
| Art. 34 - Servizi di igiene urbana, spazzamento ed altri servizi .....   | 25 |
| Art. 35 - Divieto di subconcessione .....  | 25 |
| Art. 36 - Affidamento in subappalto a terzi di attività operative .....  | 25 |
| Art. 37 - Poteri e funzioni di indirizzo dell'Agenzia .....  | 26 |
| CAPO IV - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE.....  | 26 |
| Art. 38 - Verifica dell'ammissibilità di modifiche al Contratto.....   | 26 |
| Art. 39 - Adeguamento del corrispettivo e dei prezzi offerti .....   | 26 |
| Art. 40 - Modifiche derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari e pianificatorie, ovvero derivanti da eventi imprevedibili non imputabili alle Parti ..... | 27 |
| Art. 41 - Divieto per il Gestore di disporre modifiche.....  | 27 |
| Art. 42 - Modifiche richieste dall'Agenzia .....   | 27 |
| Art. 43 - Variazione del corrispettivo a seguito delle modifiche previste agli articoli 40 e 42 .....  | 28 |
| CAPO V - CONTROLLO E MONITORAGGIO.....   | 28 |
| Art. 44 - Poteri di controllo e compiti del Direttore dell'esecuzione.....   | 28 |
| Art. 45 - Sistema informativo duale.....   | 29 |
| Art. 46 - Carta dei servizi.....   | 29 |
| Art. 47 - Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro .....  | 29 |
| Art. 48 - Certificazione di Qualità .....  | 29 |
| Art. 49 - Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e regolamento di gestione dei centri di raccolta comunali .....  | 30 |
| Art. 50 - Certificazione del bilancio.....   | 30 |
| CAPO VI - MODIFICAZIONI SOGGETTIVE, RECESSO, RISOLUZIONE E DECADENZA ...   | 30 |
| Art. 51 - Modificazioni soggettive.....  | 30 |
| Art. 52 - Contestazione degli inadempimenti del Gestore e risoluzione del Contratto .....  | 30 |
| Art. 53 - Decadenza della concessione .....  | 31 |
| Art. 54 - Tutela della continuità del servizio .....   | 32 |
| CAPO VII - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO .....  | 32 |



.....

## PREMESSO

Vista la Parte IV, Capo III, del D.Lgs. n. 152/2006 e, in particolare, il relativo art. 203, comma 2, che fissa in quindici anni la durata minima degli affidamenti in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visto l'art. 3-*bis* (organizzazione territoriale) del D.L. 138/2011, come successivamente modificato;

Vista la L.R. n. 25/1999 della Regione Emilia-Romagna, recante *“Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra Comuni e Province per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*, come successivamente modificata;

Vista la L.R. n. 23/2011 della Regione Emilia Romagna, recante *“Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente”*, con cui è stata istituita, a seguito della soppressione delle ATO, la nuova Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, ATERSIR;

Visto, in particolare, l'art. 4 della cit. L.R. n. 23/2011, che affida ad ATERSIR tutte le funzioni relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani già esercitate in precedenza dalle Autorità d'Ambito, ivi comprese l'adozione delle necessarie misure di regolazione, l'individuazione delle modalità di affidamento dei servizi e la definizione dei rapporti con i gestori, anche per quanto concerne la relativa modifica o cessazione;

Visto l'art. 25, comma 4, del D.L. 1/2012 secondo cui *“Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.”*;

Vista la L. R. n. 16/2015, recante *“Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla L.R. n. 31/1996”*;

Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con delibera di Assemblea Regionale n. 67/2016;

Vista la Deliberazione n. 2/2013 con cui il Consiglio Locale di Ravenna individuava quale bacino di affidamento del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani quello corrispondente all'intero territorio della provincia di Ravenna;

Vista la Deliberazione n. 3/2013 con cui il Consiglio Locale di Ravenna proponeva al Consiglio d'Ambito, per il bacino ravennate, la modalità di affidamento a terzi mediante procedura di gara;

Vista la Deliberazione n. 5/2015 con cui il Consiglio Locale di Forlì-Cesena individuava il bacino di affidamento corrispondente al cd. distretto cesenate (Sotto-bacino 1) comprendente i Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Premilcuore, Roncofreddo, S. Mauro Pascoli, S. Sofia, Sarsina, Savignano sul R., Sogliano al R., Verghereto ed aggregato con il bacino della provincia di Ravenna e proponeva al Consiglio d'Ambito di affidare in

concessione a terzi il servizio gestione rifiuti previa procedura di gara;

Vista la delibera n. 3/2015 con la quale il Consiglio Locale di Ravenna prendeva atto di quanto disposto con deliberazione del Consiglio Locale di Forlì – Cesena n. 5/2015, procedendo all'individuazione del bacino di affidamento costituito dall'aggregazione del territorio della provincia di Ravenna con i Comuni di Borghi, Bagno di Romagna, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto (distretto cesenate) e di Premilcuore e Santa Sofia; e confermando per il bacino così costituito la proposta al Consiglio d'Ambito dell'affidamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani a terzi mediante procedura di gara;

Vista la delibera di Consiglio d'Ambito n. 72 del 30 dicembre 2014 di approvazione del Piano d'Ambito del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani della provincia di Forlì – Cesena;

Vista la delibera 53/2015 del Consiglio d'Ambito di approvazione del Piano d'ambito di Ravenna;

Vista la determinazione dirigenziale n. 11 del 27 gennaio 2016 di definizione del valore di subentro per il c.d. Distretto cesenate;

Vista la determinazione dirigenziale n. 149 del 9 novembre 2015 di definizione del valore di subentro per bacino di Ravenna;

Vista la delibera n. 81 del 31 ottobre 2017 del Consiglio d'Ambito di approvazione degli atti di gara;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Contratto di servizio e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nel Disciplinare Tecnico allegato al presente Contratto, anche ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 152/2006, si intende per:

1) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

2) "recupero": qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione;

3) "riciclaggio" o "riciclo": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- 4) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi;
- 5) “rifiuti differenziati”: rifiuti separati in funzione delle relative tipologia e natura risultanti dalla raccolta differenziata (frazione umida/organica, carta e cartone, plastica e plastica/barattolame, vetro, etc.);
- 6) “rifiuti indifferenziati”: rifiuti non oggetto di raccolta differenziata, cioè non separati per tipologia e natura;
- 7) “rifiuti urbani”:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs 152/2006;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);
- 8) “rifiuti assimilati ai rifiuti urbani”: i rifiuti individuati alla lettera b) del punto precedente;
- 9) “avvio a recupero”: operazioni e trattamenti preliminari al riciclo;
- 10) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- 11) “prevenzione”: le operazioni di cui all’art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ovvero misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:
  - a) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
  - b) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; oppure
  - c) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- 12) “riutilizzo”: le operazioni di cui all’art. 183, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ovvero qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- 13) “preparazione per il riutilizzo”: le operazioni di cui all’art. 183, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ovvero le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- 14) “commercializzazione”: il complesso di attività amministrative e commerciali volte a collocare presso impianti/operatori economici, alle migliori condizioni economiche, le frazioni di rifiuti provenienti da raccolte differenziate;

- 15) “bacino territoriale”: l’ambito geografico di riferimento per l’erogazione del servizio comprendente i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo della Provincia di Ravenna (Bacino di Ravenna) e i Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Premilcuore, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto ricompresi nella Provincia di Forlì-Cesena (Bacino di Cesena);
- 16) “Contraente” o “Concessionario” o “Gestore del servizio” o “Gestore”: l’operatore economico incaricato da ATERSIR della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui al presente Contratto;
- 17) “Amministrazione aggiudicatrice”, “Agenzia” o “Concedente”: l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - ATERSIR, istituita ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 23/2011, che svolge le funzioni di regolazione pubblica, affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per conto dei Comuni ricompresi nell’ambito regionale, nonché di controllo e monitoraggio;
- 18) “Contratto di servizio”: il Contratto di concessione di servizio pubblico stipulato tra l’Agenzia ed il soggetto Gestore (o Concessionario) e relativi allegati;
- 19) “Direttore dell’esecuzione del Contratto”: l’organo nominato dall’Agenzia ai fini del controllo dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal Gestore in virtù del Contratto di concessione;
- 20) “Disciplinare Tecnico”: documento, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, che insieme ai suoi allegati definisce le caratteristiche qualitative e quantitative minime e vincolanti dei servizi da espletare, secondo le modalità ivi previste;
- 21) “offerta economica”: l’importo economico offerto dal contraente in sede di gara per l’esecuzione del servizio;
- 22) “offerta tecnica”: le modalità di esecuzione del servizio offerte dal contraente in sede di gara;
- 23) “piano economico-industriale” o “PEI”: documento tecnico-contabile analitico, predisposto dal concessionario ai sensi dell’Allegato C al Bando di gara, rappresentativo delle componenti di costo e di ricavo del servizio, anche ai fini della determinazione delle voci tariffarie;
- 24) “piano economico-finanziario”: documento tecnico-contabile analitico, predisposto dal concessionario ed asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari o da una società di revisione, rappresentativo delle componenti di costo e di ricavo del servizio, nonché dei flussi finanziari relativi all’intero periodo di durata del Contratto;
- 25) “Piano annuale delle attività” documento tecnico composto dalla Relazione illustrativa e dai piani operativi di lavoro di ogni singola attività suddivisi per Comune redatto secondo le modalità indicate nel Disciplinare Tecnico;

- 26) “referente dell’impresa”: il soggetto nominato dal contraente, avente il compito di rappresentare il concessionario nei rapporti con il Direttore dell’esecuzione del Contratto e con il concedente;
- 27) “servizi di base”: servizi affidati in concessione come descritti all’articolo 2, comma 4 del presente Contratto e all’articolo 5 del Disciplinare Tecnico;
- 28) “servizi integrativi”: servizi affidati in concessione come descritti all’articolo 6 del Disciplinare Tecnico, non previsti tra i servizi di base al momento dell’affidamento, attivabili durante la concessione su richiesta dei Comuni o dell’Agenzia;
- 29) “servizi integrativi programmabili”: servizi integrativi richiesti dai Comuni o dall’Agenzia a monte della pianificazione finanziaria annuale;
- 30) “servizi integrativi non programmabili”: servizi integrativi richiesti dai Comuni o dall’Agenzia in corso di anno, non ricompresi nella pianificazione finanziaria dell’anno corrente;
- 31) “servizio in concessione”: i “servizi di base” e i “servizi integrativi” come precedentemente definiti;
- 32) “periodo transitorio”: annualità antecedenti al 2021, durante le quali il servizio in concessione dovrà migliorare gli standard in essere al momento della presa in consegna della gestione al fine di conseguire gli obiettivi offerti dal concessionario in sede di gara di cui all’Allegato A “*Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune*” e al Disciplinare Tecnico;
- 33) “servizio a regime”: servizio in concessione da svolgere secondo gli standard prestazionali previsti dal Disciplinare Tecnico e dall’Allegato A dal 2021;
- 34) “abitanti equivalenti”: rappresentazione dei soggetti che contribuiscono alla produzione dei rifiuti urbani e assimilati, assumendo come unità di misura la produzione di un residente, tenendo conto degli apporti delle utenze domestiche non residenti, delle utenze non domestiche, dei flussi turistici e del pendolarismo universitario, ovvero di altri fattori, come stabiliti annualmente dall’Agenzia;
- 35) “centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- 36) “centro del riuso”: apposito spazio organizzato e strutturato per l’esposizione temporanea, finalizzato allo scambio tra privati, di beni usati suscettibili di riutilizzo;
- 37) “tariffa di natura corrispettiva” o “tariffa puntuale di natura corrispettiva”: il prezzo commisurato al servizio rifiuti erogato agli utenti, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, commi 667 e 668, legge n. 147/2013.

## **Art. 2 - Oggetto**

1. Il presente Contratto di servizio disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale descritto in precedenza.
2. I rifiuti oggetto del servizio di cui al presente Contratto sono i rifiuti urbani e assimilati agli urbani ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
3. Con la sottoscrizione del presente Contratto di servizio, il Gestore accetta di effettuare la gestione in esclusiva del servizio in concessione, disciplinato dalla vigente normativa nazionale e regionale, secondo

quanto previsto dal presente Contratto, dal Disciplinare Tecnico, dai documenti di gara, nonché dalla pianificazione e regolazione pubblica di settore.

4. I servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati affidati in base al presente Contratto comprendono i seguenti servizi di base, come meglio dettagliati all'art. 5 del Disciplinare Tecnico:

- la raccolta e trasporto di rifiuti urbani nella definizione di cui all'art. 184, comma 2, da lett. a) ad f), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il servizio di raccolta sfalci e potature da parchi e giardini, ove non ricorrano le casistiche di cui all'art. 185, c. 1, lett. f);
- i servizi di igiene urbana e spazzamento delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o ad uso pubblico e di parcheggio e servizi annessi, nonché la pulizia delle rive fluviali e lacuali e delle spiagge;
- il servizio di lavaggio dei contenitori stradali;
- la rimozione dei rifiuti urbani abbandonati di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private ad uso pubblico;
- l'attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti anche ai fini della prevenzione dei rifiuti;
- l'attivazione e gestione di un sistema di contabilizzazione e misurazione puntuale del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze, per almeno la frazione indifferenziata a trattamento/smaltimento, e dei conferimenti ai Centri di Raccolta;
- la gestione post operativa delle discariche di proprietà pubblica;
- l'attività di avvio a recupero delle frazioni differenziate;
- la commercializzazione dei rifiuti differenziati;
- il servizio di accertamento e contestazione delle violazioni ai divieti in materia di raccolta dei rifiuti mediante personale dipendente del soggetto Gestore;
- altri servizi eventualmente specificati dal Gestore.

5. Rientrano nel perimetro di affidamento anche i servizi integrativi intesi come servizi non previsti tra i servizi di base, attivabili durante la concessione su richiesta dei Comuni o dell'Agenzia con riferimento all'art. 6 del Disciplinare Tecnico.

6. Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni relative ai flussi dei rifiuti, alla individuazione degli impianti di smaltimento di destino, in applicazione dei criteri stabiliti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché degli ulteriori atti di pianificazione eventualmente adottati dall'Agenzia e dagli altri soggetti pubblici competenti. E' altresì tenuto ad osservare le prescrizioni e gli obiettivi in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti, fissati dai medesimi atti, secondo le modalità indicate dal Disciplinare Tecnico e dal presente Contratto, nonché alla commercializzazione dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

7. Il servizio oggetto del presente Contratto costituisce un servizio pubblico di interesse generale di rilevanza economica e rappresenta, altresì, un servizio pubblico essenziale ai sensi degli artt. 1 e segg. della L. 12

giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) e per nessuna ragione potrà essere sospeso, interrotto od abbandonato.

8. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause imprevedibili di forza maggiore. In tali casi, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, il Gestore adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza. Il Gestore si impegna ad informare tempestivamente l'Agenzia di ogni circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.

### **Art. 3 - Competenze dell'Agenzia**

1. L'Agenzia, quale soggetto istituito per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal D.Lgs. n. 152/2006, titolare delle competenze indicate nelle leggi regionali n. 23/2011 e n. 16/2015 e s.m.i. opera, ai fini del rapporto regolato dal presente Contratto, quale parte pubblica contraente, su un piano di parità con il Gestore selezionato con gara, ferme restando le funzioni pubblicistiche di controllo e di regolazione dei servizi, riservate all'Agenzia dalla vigente normativa.

### **Art. 4 - Durata**

1. Il presente Contratto di servizio decorre dal 1 gennaio 2020 ed ha durata pari a quindici anni, in conformità a quanto previsto dall'art. 203 del D.Lgs. n. 152/2006.

2. Il Gestore resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, nel rispetto del presente Contratto e delle condizioni ivi indicate, per tutto il periodo necessario per l'esperimento della procedura avente ad oggetto l'affidamento del servizio, fino al subentro del nuovo gestore.

3. Nel periodo compreso tra la scadenza del presente Contratto e il subentro del nuovo gestore, è consentita la realizzazione di nuovi investimenti ovvero la variazione del personale impiegato nella gestione del servizio esclusivamente previa autorizzazione espressa da parte dell'Agenzia.

### **Art. 5 - Natura del Contratto e rischio del Gestore**

1. Il Gestore assume il rischio operativo e l'alea economico-finanziaria derivanti dall'esercizio delle attività oggetto del presente Contratto di concessione.

2. Il rischio operativo comprende l'alea economica derivante dallo scostamento dal limite quantitativo di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento nonché quella derivante dallo scostamento dagli standard inerenti all'avvio al recupero dei rifiuti differenziati, come meglio specificato agli artt. 9 e 10.

3. In caso di gestione della tariffa di natura corrispettiva, il rischio operativo comprenderà altresì il mancato recupero dei crediti all'utenza, così come previsto e disciplinato dall'art. 11 del presente Contratto.

### **Art. 6 - Obblighi e responsabilità del Gestore**

1. Il Gestore si obbliga a svolgere a regola d'arte le attività oggetto del presente Contratto e dei relativi allegati. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi, dovrà osservare la normativa vigente in materia ambientale ed adempiere a tutti gli obblighi posti a suo carico dal presente Contratto, dal Disciplinare Tecnico e relativi allegati.

2. Il Gestore è obbligato, altresì, al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme e dagli atti di pianificazione adottati dagli enti pubblici competenti in vigore *ratione temporis*, in conformità alle condizioni e alle modalità di svolgimento ed efficientamento del servizio indicate nell'offerta tecnica, ivi compresi gli obiettivi di prevenzione e di riduzione dei rifiuti. Costituisce obbligo del Gestore il rispetto degli standard minimi prestazionali e degli obiettivi di servizio indicati all'Allegato A del presente Contratto. Qualora il presente contratto e i suoi allegati presentassero clausole o condizioni di esecuzione difformi rispetto all'offerta tecnica presentata in sede di gara, anche a seguito di modifiche contrattuali e varianti che si renderanno necessarie in corso di esecuzione e che potranno essere recepite con atti integrativi, il gestore sarà tenuto ad osservare sempre e comunque quelle più tutelanti in termini qualitativi per l'utenza.

3. Il Gestore è vincolato al rispetto delle condizioni economiche offerte in sede di gara come disciplinate dal presente Contratto, che costituiscono, al netto di servizi integrativi eventualmente richiesti, il limite massimo di corrispettivo, in base annuale, che può essere riconosciuto per la gestione del servizio in concessione. Il Gestore è altresì vincolato alla regolazione economica della fase di smaltimento del rifiuto indifferenziato e della commercializzazione dei rifiuti differenziati, come disciplinate rispettivamente dagli artt. 9 e 10.

4. Il Gestore dovrà garantire il permanere, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti di idoneità professionale (tra i quali la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) previsti dai documenti di gara e dovrà, altresì, possedere i requisiti richiesti dalle norme vigenti occorrenti per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto. Nel caso in cui intenda avvalersi di imprese terze, il Gestore è tenuto a richiedere e garantire il possesso dei prescritti requisiti per le specifiche attività oggetto di affidamento.

5. Grava, inoltre, sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione dei beni strumentali di proprietà pubblica, affidati al medesimo, nonché di quelli acquistati e/o realizzati direttamente, comunque destinati all'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

6. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Agenzia e gli Enti Locali, nonché i collaboratori ed il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi stessi e con l'utilizzo dei beni strumentali.

#### **Art. 7 - Pianificazione amministrativa e Piano annuale delle attività**

1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, la pianificazione d'ambito del bacino territoriale nonché gli eventuali ulteriori atti amministrativi a valenza pianificatoria o di programmazione, approvati dalle Amministrazioni competenti, *ratione temporis* vigenti durante l'intera gestione del servizio, obbligano il Gestore al raggiungimento degli obiettivi da questi indicati, nonché al rispetto dei vincoli derivanti dalla regolazione dei flussi dei rifiuti. Salvo quanto previsto dal Capo IV, il Gestore non avrà titolo ad avanzare eccezione, riserva o pretesa, neppure risarcitoria, alcuna.

2. Il Gestore è tenuto a predisporre e presentare il Piano annuale delle attività indicato nel Disciplinare Tecnico, con le modalità e i tempi ivi stabiliti, fermo restando il limite massimo di corrispettivo previsto dall'art. 6, comma 3.

## Art. 8 - Corrispettivo del Gestore

1. Il corrispettivo del Gestore per l'erogazione del servizio in concessione è determinato nel rispetto delle condizioni economiche offerte in sede di gara.

2. Il corrispettivo del Gestore è costituito dalle seguenti componenti:

- a) proventi derivanti dall'erogazione dei servizi di base di cui all'art. 2, comma 4, del presente Contratto, determinati come segue:
- i. quanto ad € 80.031.899,35 per l'anno 2020,
  - ii. quanto ad € 79.864.389,60 per l'anno 2021,
  - iii. quanto ad € 79.697.230,71 per l'anno 2022 e per ciascun anno fino alla conclusione del rapporto.

Per un importo contrattuale complessivo pari a € 1.195.959.707,64 oltre IVA ai sensi di legge.

- b) proventi derivanti dall'erogazione dei servizi integrativi eventualmente attivati, in base ai prezzi offerti dal Gestore in sede di gara come desunti dal Piano Economico Industriale (Allegato K) ovvero, nel caso di prestazioni (servizi e/o forniture) non offerte in sede di gara, determinati applicando i prezzi unitari di cui all'Allegato B del presente Contratto opportunamente ribassati del medesimo valore offerto dall'aggiudicatario. Tali servizi integrativi possono essere distinti in:
- servizi programmabili, inseriti a preventivo nel corrispettivo dell'anno di effettuazione;
  - servizi non programmabili, inseriti a consuntivo nel corrispettivo del secondo anno successivo a quello di effettuazione.

Per gli anni successivi al 2021 il corrispettivo per i servizi di cui alle lettere a) e b) del presente comma sarà aggiornato in applicazione dell'art. 39 del presente Contratto.

3. Nessun altro compenso, né integrazione, potrà essere richiesto per la fornitura del servizio, salvo eventuali variazioni determinate da norme imperative di legge, dalla modificazione della pianificazione di cui all'art. 7 e dalle varianti di cui al Capo IV ad opera dell'Agenzia.

4. Non concorrono alla determinazione del corrispettivo del Gestore le ulteriori componenti tariffarie relative:

- a) agli oneri di smaltimento dei rifiuti indifferenziati conferiti agli impianti di smaltimento, salvo quanto previsto dal successivo art. 9;
- b) ai ricavi e ai costi derivanti dal conferimento dei rifiuti differenziati come disciplinato dal successivo art. 10;
- c) ai canoni corrisposti ai soggetti proprietari degli *asset* di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera b);
- d) agli oneri destinati al rimborso per i costi di gestione *post mortem* di discariche non comprese nell'elenco di cui al punto *vi.* dell'art. 5 del Disciplinare Tecnico;
- e) ai contributi destinati al funzionamento dell'Agenzia;
- f) ai fondi solidaristici disciplinati previsti dal diritto *pro tempore* vigente;
- g) ad eventuali crediti inesigibili, vantati dal precedente gestore, riconosciuti e quantificati dall'Agenzia;

h) ad ogni altro onere eventualmente previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.

5. E' comunque fatto obbligo al concessionario di riscuotere le voci tariffarie di cui al precedente comma 4 lett. da a) ad h) eventualmente previste dalla pianificazione annuale approvata da parte dell'Agenzia e di versarle ai relativi destinatari, in conformità alle modalità definite dall'Agenzia.

**Art. 9 - Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento**

1. Fermo restando che gli oneri per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati sono esclusi dal corrispettivo, al fine di incentivare il raggiungimento degli standard minimi prestazionali offerti in sede di gara, di cui all'Allegato A al presente Contratto, in applicazione degli obiettivi di riduzione della quantità di rifiuti prodotti e miglioramento dei fattori ambientali, il Gestore è assoggettato al rischio economico, secondo le modalità di imputazione definite nell'Allegato C "*Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati*" al presente Contratto, connesso all'eventuale scostamento della quantità di rifiuti indifferenziati effettivamente conferiti agli impianti di smaltimento rispetto a quella indicata nel predetto Allegato A.

2. L'Agenzia determinerà annualmente, sulla base della Pianificazione regionale, a quali impianti dovranno essere conferiti i rifiuti indifferenziati di ciascun Comune. L'Agenzia stabilirà altresì la tariffa unitaria applicata da ciascun impianto o polo impiantistico per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato effettivamente conferita a detti impianti da parte del Gestore.

**Art. 10 - Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al recupero, trattamento, smaltimento e commercializzazione dei rifiuti differenziati**

1. Il Gestore è tenuto al rispetto degli standard quantitativi e qualitativi previsti dal presente Contratto in riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti, privilegiando il riciclaggio degli stessi ad ogni altra forma di recupero e garantendone lo smaltimento in sicurezza qualora il recupero non risulti possibile. I rifiuti differenziati sono classificati nelle seguenti filiere/macrofiliera merceologiche:

a) rifiuti differenziati di cui al punto I dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006:

- Carta (include carta e cartone);
- Vetro;
- Plastica (include plastica e plastica/barattolame);
- Legno;
- Acciaio;
- Alluminio;

b) rifiuti organici:

- Umido (scarti alimentari da cucine e mense, ecc.)
- Verde (sfalci e potature);

c) altre Raccolte Differenziate.

2. Ai fini del raggiungimento degli standard di cui al comma 1, in relazione ai rifiuti differenziati di cui al comma 1 lettera a), il Gestore ha la facoltà di effettuare tutte le operazioni e i trattamenti preliminari al

riciclo ritenuti necessari, restando in ogni caso l'unico responsabile al raggiungimento di tali standard. Il Gestore potrà svolgere detta attività attraverso impianti propri o di società collegate o controllate, o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, salvo quanto previsto dal successivo art. 36, comma 2.

3. Fermo restando che i ricavi derivanti dall'attività di commercializzazione dei rifiuti di cui al comma 1 lettera a) sono esclusi dal corrispettivo, il Gestore è assoggettato al rischio economico dovuto allo scostamento dalle soglie di ricavi corrispondenti agli standard di cui al comma 1, secondo le modalità di imputazione previste dall'Allegato D al presente Contratto.

4. Fermo restando il rispetto degli standard di cui al comma 1, gli oneri per le attività di recupero/smaltimento di tutte le frazioni merceologiche diverse da quelle di cui al comma 1 lettera a) sono disciplinati dall'Allegato E al presente Contratto.

5. Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Agenzia, con le modalità di cui all'art. 45 del presente Contratto, gli atti e le informazioni relativi alle attività di cui al presente articolo.

6. Il Gestore è tenuto, altresì, ad acquisire le deleghe che si rendano necessarie ai fini delle attività di commercializzazione dei rifiuti di cui al presente articolo.

#### **Art. 11 - Modalità di determinazione della tariffa e di pagamento del corrispettivo del Gestore**

1. La tariffa, determinata ai sensi delle norme vigenti, costituisce il meccanismo di imputazione del corrispettivo del Gestore ai soggetti di cui ai commi successivi.

2. Il Gestore ha diritto al pagamento degli importi come determinati ai sensi degli artt. 8, 9 e 10, da parte dei singoli Comuni afferenti al bacino territoriale di riferimento del presente Contratto. La ripartizione pro quota per ogni Comune di detti importi è definita dall'Agenzia con proprio provvedimento e comunicata al Gestore. Qualora non si applichi la tariffa puntuale di natura corrispettiva, il Gestore presenta ogni mese regolare fattura a ciascun Comune.

3. A seguito di apposita deliberazione comunale, il Gestore è obbligato ad espletare il servizio di gestione della tariffazione di natura corrispettiva, come previsto all'art. 5 della L.R. n. 16 del 2015, secondo le modalità indicate al Capo X del Disciplinare Tecnico.

4. Qualora sia avvenuto il passaggio a tariffa puntuale di natura corrispettiva, l'articolazione tariffaria, le modalità ed i termini di pagamento sono determinati dall'Agenzia o dai Comuni, in base alla normativa vigente.

5. Il corrispettivo per l'espletamento del servizio di cui al comma precedente è determinato in conformità all'Allegato B "Elenco prezzi unitari" del presente Contratto.

6. Il Gestore è tenuto ad esperire le azioni finalizzate al recupero, anche coattivo, dei crediti insoluti derivanti dall'applicazione della tariffa puntuale di natura corrispettiva nei confronti degli utenti, secondo le modalità previste dalle norme di legge e da atti dell'Agenzia *ratione temporis* vigenti. Il rischio inerente al mancato recupero dei crediti all'utenza grava sul Gestore nella misura eccedente una quota pari al 2% dell'importo del Piano Finanziario annuo. Tale quota pari al 2% è da ritenersi quale riconoscimento forfetario dei crediti

divenuti inesigibili. Al Gestore non saranno riconosciute eventuali ulteriori voci di costo per i crediti inesigibili, fatta eccezione per quanto disciplinato dal comma successivo.

7. Con riferimento al Piano finanziario del secondo anno antecedente quello di riferimento, avendo nel suddetto secondo anno antecedente il Gestore provveduto alla gestione della tariffa puntuale avente natura corrispettiva, qualora gli elementi di costo passanti di cui all'art. 8, comma 4, lettere d, e, f, g, h abbiano un valore complessivo positivo, si riconoscerà al Gestore un differenziale aggiuntivo rispetto al Piano Finanziario dell'anno di riferimento, calcolato applicando la differenza, qualora positiva, tra la percentuale di inesigibilità effettivamente sostenuta (calcolata come rapporto tra crediti inesigibili maturati al 31 dicembre del secondo anno antecedente quello di riferimento e il totale Piano finanziario della medesima annualità) e il 2%, all'ammontare complessivo dei predetti elementi di costo passanti. L'eventuale differenziale riferito alle ultime 2 annualità della concessione è riconosciuto al Gestore dal gestore subentrante entro i 12 mesi successivi alla cessazione dell'affidamento.

#### **Art. 12 - Imposte, tasse, canoni**

1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative ai beni, anche immobili, non strumentali al servizio.

### **CAPO II - BENI STRUMENTALI, BANCHE DATI E PERSONALE**

#### **Art. 13 - Dotazione patrimoniale del Gestore**

1. Il Gestore espleta il servizio di gestione dei rifiuti urbani avvalendosi, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico, di due categorie di beni: beni strumentali al servizio e beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale.

2. Per beni strumentali al servizio si intendono quei beni mobili funzionalmente connessi all'esercizio del servizio pubblico, quali, a titolo meramente esemplificativo, attrezzature, cassonetti, contenitori e mezzi, allocati nel bacino territoriale di riferimento. Si considerano altresì appartenenti a questa categoria i Centri di Raccolta e tutti i beni trasferiti dal precedente gestore secondo le modalità stabilite dall'art. 15. Tali beni sono destinati esclusivamente alla gestione del servizio nel bacino territoriale di riferimento, secondo criteri di continuità, economicità ed efficienza del servizio. I beni suddetti restano nella disponibilità del Gestore per tutta la durata dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel presente Capo.

3. Per beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale si intendono quei beni mobili e immobili sui quali il Gestore vanta un diritto di proprietà ovvero altro diritto di godimento, quali, a titolo meramente esemplificativo, impianti per il trattamento dei rifiuti, sedi amministrative, uffici e relativo mobilio, aree di deposito, ed ogni dotazione informatica, hardware e software. Questi beni non sono funzionalmente connessi in via diretta all'esercizio del servizio, bensì alla struttura organizzativa del Gestore come soggetto imprenditoriale; pertanto, essi restano nella piena disponibilità del Gestore e non danno diritto ad alcun rimborso alla scadenza dell'affidamento.

#### **Art. 14 - Beni strumentali esistenti al momento dell'affidamento**

1. Al momento dell'affidamento del servizio, il Gestore si avvale delle seguenti categorie di beni strumentali all'espletamento del servizio:

- a) beni di proprietà dello stesso Gestore;
- b) beni di proprietà dell'Agenzia, di uno o più Comuni afferenti all'ambito territoriale, ovvero di loro forme associative o di altri enti pubblici o società patrimoniali a capitale interamente pubblico;
- c) beni trasferiti dal precedente gestore secondo le modalità stabilite dall'art. 15.

2. I beni strumentali all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di proprietà del Gestore di cui al precedente comma 1, lett. a) sono specificamente elencati nell'Allegato G del presente Contratto di servizio.

3. I beni di cui al precedente comma 1, lett. b), individuati nell'Allegato H sono dati in uso dall'Agenzia al Gestore previa stipulazione di apposite convenzioni o accordi con i soggetti proprietari, che stabiliscano le condizioni e le modalità secondo le quali tali beni sono messi nella disponibilità del Gestore.

4. Il Gestore è tenuto ad utilizzare esclusivamente beni adeguati e conformi agli standard individuati nel Disciplinare Tecnico per l'espletamento del servizio.

5. Compatibilmente con la normativa vigente in materia, il Gestore terminerà il periodo di ammortamento dei beni di cui al precedente comma 1, lett. c), entro il termine di vigenza del presente Contratto.

#### **Art. 15 - Trasferimento dei beni strumentali dal precedente gestore**

1. Al fine di garantire la continuità del servizio, il Gestore è obbligato, entro la data di sottoscrizione del presente Contratto e, comunque, entro l'effettivo subentro nella gestione dei beni attestato da relativo verbale di consegna se anteriore alla sottoscrizione del presente Contratto, a perfezionare il trasferimento dei beni strumentali al servizio, di cui alla art. 14, comma 1, lett. c), individuati nell'Allegato I, corrispondendo al precedente gestore una somma pari al valore netto contabile di tali beni come inizialmente definito nella Determina dirigenziale n. 11 del 27 gennaio 2016 per il Bacino di Cesena e nella Determina dirigenziale n. 149 del 9 novembre 2015 per il Bacino di Ravenna. I suddetti valori, come risultanti dalle predette Determinazioni, saranno puntualmente quantificati con riferimento al momento di effettivo subentro.

2. In alternativa, il Gestore ha facoltà di differire il versamento della somma dovuta ai sensi del comma 1 entro e non oltre il termine di 90 giorni dall'effettivo subentro. In tal caso, il Gestore deve presentare idonea garanzia fideiussoria a favore del gestore uscente, dandone comunicazione e copia all'Agenzia.

#### **Art. 16 - Presa in carico dei beni strumentali al momento del subentro**

1. Il trasferimento nella materiale disponibilità del Gestore dei beni di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) e c), deve essere necessariamente preceduto da una dichiarazione con la quale il Gestore:

- a) accetta tali beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della stipula del presente Contratto;
- b) attesta l'adeguatezza e la conformità dei predetti beni per l'espletamento del servizio;
- c) dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e delle strutture, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio al momento dell'affidamento.

2. L'Agenzia si impegna a fornire al Gestore tutta la documentazione in proprio possesso riguardante i beni predetti.

3. Il Gestore si assume la piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni arrecati ai beni oggetto del presente Contratto durante l'espletamento del servizio. Il Gestore, per l'intera durata della concessione e fino alla restituzione dei beni strumentali al servizio secondo quanto disposto dall'art. 22, è, altresì, responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità.

#### **Art. 17 - Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio durante l'affidamento**

1. L'acquisizione o la realizzazione di beni strumentali strettamente connessi ad esigenze di continuità, economicità ed efficienza del servizio medesimo, da parte del Gestore dovrà essere previamente comunicata per iscritto all'Agenzia che si riserva di esprimere eventuale dissenso entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

2. L'acquisizione o la realizzazione dei suddetti beni può essere finanziata:

- a) dall'Agenzia, da uno o più Comuni afferenti all'ambito territoriale o altri enti pubblici nonché da società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente;
- b) da fondi o contributi pubblici;
- c) dallo stesso Gestore con risorse proprie.

3. I beni di cui al precedente comma 2, lett. a) e b), sono di proprietà del soggetto finanziatore e dati in uso al Gestore secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 3. La proprietà dei beni di cui al precedente comma 2, lett. c), al termine della gestione, è acquisita di diritto dall'Agenzia in ragione della quota di ammortamento degli investimenti riconosciuta in tariffa durante il periodo di vigenza del presente Contratto al netto di eventuali contributi pubblici.

4. Qualora l'acquisizione o realizzazione dei beni di cui al presente articolo non sia previamente comunicata per iscritto all'Agenzia, essa non dà diritto al riconoscimento dell'eventuale valore netto contabile ai sensi del successivo art. 22, comma 4.

5. Nei casi di cui al comma precedente l'Agenzia si riserva la facoltà di:

- a) imporre al Gestore il ritorno allo *status quo ante*;
- b) richiedere il risarcimento dell'eventuale danno.

6. In ogni caso è prevista l'applicazione del regime sanzionatorio di cui al successivo art. 57.

7. Compatibilmente con la normativa vigente in materia, il Gestore terminerà il periodo di ammortamento degli investimenti finanziati ai sensi del precedente comma 2, lett. c), entro il termine di vigenza del presente Contratto, fatti salvi diversi accordi intercorsi con l'Agenzia in assenza dei quali il Gestore non avrà diritto a quanto previsto dall'art. 22, comma 4.

#### **Art. 18 - Cessazione della strumentalità dei beni**

1. La strumentalità dei beni di cui all'art. 13, comma 2, cessa al termine del periodo di utilizzo del bene e comunque non oltre la vetustà massima del bene ai sensi del Capo VIII del Disciplinare Tecnico.

2. Una volta cessata la strumentalità dei beni, qualora i beni siano stati finanziati ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 17, comma 2, lett. c), il Gestore è obbligato ad esperire una procedura di vendita avente ad oggetto

tali beni, previa autorizzazione e delega da parte dell'Agenzia, nei modi prescritti dalla vigente disciplina in materia di contabilità pubblica.

3. Il ricavato della vendita di cui al comma precedente è oggetto di compensazione ai fini della riduzione della tariffa, fatto salvo quanto previsto dagli eventuali accordi di cui all'art. 17, comma 7.

4. Nel caso in cui la procedura di vendita vada deserta, il Gestore, su richiesta dell'Agenzia, provvede alla demolizione del bene senza oneri a carico della tariffa ovvero ad una sua diversa destinazione.

#### **Art. 19 - Inventari dei beni**

1. Il Gestore è obbligato a redigere un inventario dei beni strumentali, da classificarsi secondo le tipologie previste dall'art. 14, comma 1 e dall'art. 17, comma 2, secondo criteri e modalità da concordare con l'Agenzia, entro sei mesi dalla stipula del presente Contratto.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma precedente, il Gestore è, altresì, obbligato a fornire ogni informazione, secondo criteri e modalità da concordare con l'Agenzia, relativa all'inventario dei beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale di cui all'art. 13, comma 3.

3. Gli inventari dovranno essere aggiornati e trasmessi all'Agenzia con cadenza annuale, con le modalità e le tempistiche indicate dall'Agenzia.

4. Il Gestore è altresì obbligato, con oneri a proprio carico, a dotarsi di strumenti informatici adeguati per l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie alla formazione e all'aggiornamento degli inventari.

#### **Art. 20 - Banca dati degli utenti serviti**

1. L'Agenzia si impegna a mettere a disposizione del Gestore le informazioni contenute nella banca dati degli utenti serviti in possesso dei singoli Comuni appartenenti al bacino territoriale.

2. Il Gestore, qualora nell'espletamento del servizio dovesse riscontrare delle incongruità relativamente alle informazioni contenute nella banca dati degli utenti serviti è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia e al Comune interessato.

3. A partire dall'attivazione dei sistemi informatizzati di riconoscimento dell'utenza, il Gestore è obbligato a creare e gestire una propria banca dati degli utenti in conformità alle prescrizioni dell'art. 55 del Disciplinare Tecnico.

4. Dal momento dell'attivazione della tariffazione puntuale corrispettivo di cui all'art. 11 comma 3, il Gestore resta l'unico soggetto obbligato a tenere ed aggiornare la banca dati degli utenti serviti e diviene titolare responsabile del trattamento dei dati in essa contenuti.

5. Su richiesta per iscritto dell'Agenzia, il Gestore è tenuto a trasmettere copia della banca dati degli utenti serviti entro un termine adeguato indicato nella medesima richiesta.

6. Alla scadenza della concessione, il Gestore è tenuto a trasferire a titolo gratuito all'Agenzia la banca dati degli utenti serviti completa ed aggiornata in conformità alle prescrizioni dell'art. 55 del Disciplinare Tecnico.

#### **Art. 21 - Gestione dei beni utilizzati per l'espletamento del servizio**

1. La gestione dei beni strumentali al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui ai precedenti artt. 14 e 17 non può essere in alcun modo separata dall'espletamento del servizio di cui al presente Contratto.

2. Il Gestore è altresì obbligato ad adeguare la dotazione patrimoniale di cui all'art. 13 alle normative tecniche e di sicurezza vigenti *ratione temporis* nel corso dell'affidamento. I costi sostenuti per tali adeguamenti sono compresi nel corrispettivo indicato nell'offerta economica.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni di cui all'art. 13, sono ad onere e cura del Gestore ed i relativi costi sono compresi nel corrispettivo indicato nell'offerta economica, fatta eccezione per gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento e realizzazione dei Centri di Raccolta.

#### **Art. 22 - Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza o cessazione dell'affidamento**

1. Alla scadenza della concessione, in caso di risoluzione del Contratto di servizio ai sensi dell'art. 52 ovvero di decadenza ai sensi dell'art. 53 del presente Contratto, il Gestore è obbligato a restituire gratuitamente all'Agenzia ovvero a trasferire al nuovo gestore i beni strumentali di cui al presente Capo in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. Devono essere restituiti senza ulteriori oneri all'Agenzia:

- a) i beni strumentali dati in uso al Gestore al momento dell'affidamento ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b);
- b) i beni strumentali acquisiti o realizzati durante l'affidamento e finanziati dall'Agenzia o altro soggetto pubblico, dati in uso al Gestore ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a) e b);

e, senza ulteriori oneri, al gestore entrante:

- c) i beni strumentali finanziati tramite tariffa ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. c), ove completamente ammortizzati alla data di scadenza o cessazione dell'affidamento;
- d) i beni strumentali di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), ove completamente ammortizzati alla data di scadenza o cessazione dell'affidamento.

3. Ove non completamente ammortizzati, i beni strumentali finanziati tramite tariffa ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. c) e dell'art. 14, comma 1, lett. c), dovranno essere trasferiti al gestore entrante secondo le modalità indicate nel comma successivo.

4. Nei casi previsti dal precedente comma l'Agenzia provvederà a definire l'elenco dei beni non ammortizzati ed il loro valore netto contabile, nonché a porre in capo al nuovo gestore l'obbligo di corrispondere all'attuale Gestore il valore così individuato.

5. Il pagamento avrà luogo entro la data di sottoscrizione del contratto relativo al nuovo affidamento e, comunque, entro l'effettivo subentro nella gestione del servizio attestata da relativo verbale di consegna se anteriore alla stipulazione del contratto. In alternativa, il pagamento potrà essere differito entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla stipula contrattuale o del subentro di cui al primo periodo. In tal caso, il gestore entrante deve presentare idonea garanzia fideiussoria a favore del Gestore uscente, dandone comunicazione e copia all'Agenzia.

6. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto del presente Contratto di servizio, fino al momento in cui la gestione sia effettivamente affidata al nuovo Gestore.

#### **Art. 23 - Canoni a carico del Gestore**

1. Come previsto dall'art. 8, comma 4, lett. c), il Gestore è tenuto a versare all'Agenzia e/o ai Comuni o loro forme associative o alle società patrimoniali titolari dei beni strumentali al servizio di cui ha la disponibilità ex art. 14, comma 1, lett. b), un canone per il loro utilizzo che comprende il rimborso dei mutui o del costo d'uso del capitale relativi alla loro realizzazione.
2. Come previsto dall'art. 8, comma 4, lett. e), il Gestore è tenuto a versare all'Agenzia i contributi destinati al suo finanziamento in conformità alle indicazioni dell'Agenzia stessa.
3. Il Gestore è tenuto a versare entro il mese di giugno di ogni anno le somme relative ai canoni riferiti all'annualità in corso, come indicate dall'Agenzia ed inserite nei Piani Economici Finanziari approvati in base al D.P.R. 158/1999. Il Gestore versa i canoni direttamente ai soggetti proprietari dei beni.

#### **Art. 24 - Clausola di sostituzione**

1. Al fine di garantire la continuità del servizio, tutte le convenzioni o gli accordi aventi ad oggetto i beni di cui all'art. 14, comma 3 e all'art. 17, comma 2 lett. a) e b) stipulati dal Gestore, devono includere una clausola che, in caso di interruzione anticipata del rapporto, riservi ad un eventuale nuovo gestore individuato dall'Agenzia la facoltà di sostituirsi al primo.

#### **Art. 25 - Trasferimento di personale e clausola sociale**

1. Il personale del gestore uscente è trasferito al Concessionario secondo quanto previsto dall'art. 202 del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Al trasferimento di personale si applica l'art. 2112 c.c., l'art. 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché quanto stabilito dall'art. 25 della L.R. n. 25/99.
3. Il personale trasferito mantiene lo *status* giuridico ed il trattamento economico in essere alla data del trasferimento secondo il relativo Contratto collettivo nazionale di settore e gli accordi collettivi aziendali vigenti.
4. Al termine del presente Contratto, ovvero in caso di sua interruzione anticipata, il personale dipendente del Gestore da trasferire al nuovo gestore è unicamente quello adibito, in via esclusiva, al servizio di cui al presente Contratto. Il trasferimento del personale è, altresì, regolato dalla contrattazione collettiva vigente.

#### **Art. 26 - Rapporto di lavoro del personale**

1. Il Gestore deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. Il Gestore deve applicare al proprio personale dipendente il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (FISE – UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE).
3. Il Gestore si impegna a garantire che al personale dipendente di imprese terze a qualsiasi titolo impiegate nello svolgimento delle attività operative del servizio sia applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle

associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del subaffidamento.

4. Il Gestore assume l'impegno a svolgere le opportune e necessarie iniziative di formazione del personale in coerenza con l'obiettivo del miglioramento continuo e costante del servizio.

#### **Art. 27 - Attività delle organizzazioni di volontariato**

1. È data facoltà alle Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri Regionale o Provinciale ai sensi dell'art. 7 della L. 266/91 e della L.R. 12/2005, di svolgere attività anche di carattere promozionale, integrative o di supporto alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, previa stipula di apposita convenzione con il Comune territorialmente competente ed il Gestore, previa approvazione dell'Agenzia.

2. Le attività di cui al comma precedente devono essere compatibili con la natura e le finalità del volontariato, non arrecare pregiudizio all'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche ambientale, e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 49.

#### **Art. 28 - Diritti ed obblighi del Concessionario alla scadenza dell'affidamento**

1. Alla scadenza della concessione oggetto del presente Contratto, in caso di risoluzione ai sensi dell'art. 52 ovvero di decadenza ai sensi dell'art. 53 del presente Contratto, il Concessionario ha diritto di ricevere dall'operatore economico risultante gestore del servizio nel successivo periodo di affidamento una somma, a titolo di valore di subentro, come determinata e secondo le modalità previste dall'Agenzia con propria deliberazione. L'Agenzia si impegna a condizionare l'efficacia del Contratto di servizio relativo al successivo affidamento alla corresponsione da parte del nuovo gestore di tale somma.

2. Il valore di subentro di cui al comma precedente si compone del valore netto contabile dei beni strumentali al servizio secondo quanto previsto all'art. 22, comma 4, del presente Contratto. Gli eventuali conguagli relativi alle ultime due annualità dell'affidamento sono disciplinati secondo quanto stabilito agli allegati C, D, E ed F del presente Contratto.

3. Il trasferimento dei beni e dei crediti di cui al comma 1 non costituisce trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.. Non concorrono a formare il valore di subentro i crediti vantati dal Concessionario nei confronti degli utenti del servizio, né i crediti vantati dal Concessionario a qualunque titolo nei confronti dell'Agenzia o di terzi.

4. Il Concessionario è obbligato a trasferire all'operatore economico risultante gestore del servizio nel successivo periodo di affidamento il proprio personale dipendente adibito, in via esclusiva, al servizio secondo quanto previsto all'art. 25 del presente Contratto.

5. Il Concessionario è altresì obbligato a trasferire a titolo gratuito all'Agenzia la banca dati degli utenti serviti, secondo quanto previsto all'art. 20 del presente Contratto.

### **CAPO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO**

#### **Art. 29 - Raccolta differenziata**

1. Il Gestore è tenuto a mettere in atto tutti gli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata secondo le modalità ed i tempi indicati nell'offerta presentata in sede di gara, nonché di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico. Il mancato rispetto delle predette condizioni, qualora non costituisca più grave inadempimento, dà luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 57.
2. Il Gestore è obbligato a comunicare annualmente all'Agenzia i dati necessari alla verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni di cui al comma precedente, secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico, entro e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Agenzia.

#### **Art. 30 - Commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi Anci-Conai**

1. Il Gestore è obbligato ad avviare al recupero i rifiuti differenziati di cui agli accordi Anci-Conai, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza, di quanto stabilito all'art. 10 e al fine della massima valorizzazione in termini economici ed ambientali dei suddetti rifiuti.
2. Il Gestore è, altresì, obbligato a trasmettere all'Agenzia copia dei contratti stipulati con gli acquirenti, nonché i dati analitici relativi alle quantità, qualità ed importi dei rifiuti ceduti ai sensi dei commi precedenti, entro e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Agenzia.

#### **Art. 31 - Commercializzazione dei rifiuti differenziati diversi da quelli di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006**

1. Il Gestore è obbligato ad avviare al recupero, ovvero allo smaltimento laddove il recupero non sia possibile, i rifiuti differenziati di cui all'Allegato E al presente Contratto, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza e garantendo la minimizzazione dei costi di trattamento. Il Gestore è tenuto ad adempiere ai predetti obblighi secondo regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascuna categoria merceologica dei rifiuti di cui al presente articolo.
2. Rimane in capo al Gestore la responsabilità della collocazione a recupero del materiale raccolto.
3. Il Gestore è, altresì, obbligato a trasmettere all'Agenzia copia dei contratti stipulati con gli acquirenti, nonché i dati analitici relativi alle quantità, qualità ed importi dei rifiuti ceduti ai sensi dei commi precedenti, entro e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Agenzia.

#### **Art. 32 - Raccolta e avvio allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati**

1. Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni relative alle quantità, ai flussi dei rifiuti, alla individuazione degli impianti di smaltimento di destinazione, secondo quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e dagli atti di pianificazione adottati dall'Agenzia e dagli altri soggetti pubblici eventualmente competenti, *ratione temporis* vigenti. Tale obbligo comprende anche il trasporto dei rifiuti suddetti franco impianto secondo quanto previsto dall'allegato C al presente Contratto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, il Gestore è, in ogni caso, obbligato ad avviare a smaltimento tutti i rifiuti indifferenziati prodotti e raccolti nel bacino territoriale di riferimento.

3. Il Gestore è altresì obbligato a fornire all'Agenzia i dati relativi ai quantitativi raccolti e avviati allo smaltimento, nonché i costi sostenuti per lo smaltimento entro e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Agenzia.

#### **Art. 33 - Gestione post operativa delle discariche**

1. Il servizio di gestione post operativa delle discariche di proprietà degli enti locali è regolato dal presente articolo e, per quanto ivi non espressamente previsto, dalle vigenti specifiche disposizioni legislative nonché, dal punto di vista tecnico, da quanto previsto dal Capo XI "*Prescrizioni tecniche e modalità di esecuzione dei servizi di gestione post operativa delle discariche*" del Disciplinare Tecnico.

2. I servizi oggetto del presente articolo, come puntualmente declinati nel Disciplinare Tecnico, sono da considerarsi ad ogni effetto "servizi pubblici essenziali" regolati a norma di legge. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, non adeguatamente motivati da fatti eccezionali e imprevedibili e fatta salva ogni più grave conseguenza, l'Agenzia sarà libera di provvedere all'esecuzione dei servizi nelle forme che riterrà più opportune e per la durata necessaria, in sostituzione del Gestore, cui saranno addebitati gli oneri conseguenti nonché gli eventuali maggiori oneri derivanti dai comportamenti sopra richiamati.

3. Il Gestore è tenuto ad adempiere alle prestazioni inerenti il servizio in oggetto adottando tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati. Il Gestore è, altresì, obbligato a dotarsi di apposita polizza assicurativa, secondo quanto previsto dall'art. 56 del presente Contratto.

4. L'Agenzia può effettuare controlli sull'operato del Gestore, anche mediante sopralluogo, in qualunque momento senza che il Gestore possa opporsi. E' inoltre facoltà dell'Agenzia adottare tutti i metodi che riterrà opportuni per verificare la veridicità delle attestazioni e per monitorare in ogni modo e luogo i servizi svolti.

#### **Art. 34 - Servizi di igiene urbana, spazzamento ed altri servizi**

1. Il Gestore è obbligato a svolgere le attività di igiene urbana, spazzamento e gli ulteriori servizi secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico e come da offerta presentata in sede di gara, nel rispetto delle norme vigenti e delle regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascuna tipologia di servizio, fermo restando quanto specificato al precedente articolo 6 comma 2.

#### **Art. 35 - Divieto di subconcessione**

1. È fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere, anche parzialmente, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani oggetto del presente Contratto di servizio, sotto pena dell'immediata risoluzione del medesimo, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte della Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore.

#### **Art. 36 - Affidamento in subappalto a terzi di attività operative**

1. Ferma restando la sua piena responsabilità in ordine all'organizzazione e all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Gestore può affidare l'esecuzione di attività operative in subappalto a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti morali, tecnici ed economico-finanziari.

2. Il concessionario può svolgere l'attività di avvio al recupero delle frazioni differenziate di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 attraverso impianti propri o di società collegate o

controllate, o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, ovvero attraverso subaffidamento ad operatori economici individuati a seguito di procedura competitiva. In ogni caso l'attività di avvio di una quota di rifiuti non inferiore al 30 % del quantitativo per tipologia delle frazioni di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006, raccolte separatamente, deve essere gestita in subaffidamento da un soggetto economico selezionato dal concessionario con procedura competitiva alla quale non possono partecipare le società controllate o collegate al concessionario del servizio pubblico o ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio.

3. In ogni caso, il valore complessivo annuale delle attività operative affidate a terzi ai sensi del comma 1 non può superare il limite del quarantacinque per cento (45%) dell'importo annuale del corrispettivo come descritto all'art. 8. A tal fine, non sono computati gli affidamenti infra-gruppo, per tali intendendosi quelli nei confronti di imprese i cui conti annuali siano consolidati con quelli del Gestore, ai sensi della normativa vigente. La sopraindicata percentuale comprende anche le quote di cui al precedente comma 2.

4. Le procedure di affidamento di cui al comma 1 aventi ad oggetto attività ad alta intensità di manodopera devono prevedere specifiche clausole sociali, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato, nei limiti e nel rispetto dei principi comunitari in materia.

5. Il Gestore è tenuto a trasmettere tempestivamente all'Agenzia, mediante il sistema informativo duale di cui all'art. 45, i documenti contrattuali sottoscritti aventi ad oggetto gli affidamenti di cui al presente articolo.

#### **Art. 37 - Poteri e funzioni di indirizzo dell'Agenzia**

1. L'Agenzia può intervenire con atti di indirizzo per regolare aspetti organizzativi di dettaglio nell'esecuzione operativa del servizio, che non comportano un'alterazione dei costi o modifiche contrattuali ai sensi del Capo IV.

2. I Comuni hanno facoltà di regolare aspetti organizzativi di dettaglio nell'esecuzione operativa del servizio che si riferiscano esclusivamente al proprio territorio di riferimento e che non comportino alterazioni dei costi o modifiche contrattuali ai sensi del Capo IV, secondo quanto specificamente indicato nel Disciplinare Tecnico.

### **CAPO IV - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE**

#### **Art. 38 - Verifica dell'ammissibilità di modifiche al Contratto**

1. Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione al presente Contratto previste dalle norme *ratione temporis* vigenti, si applica quanto di seguito previsto.

#### **Art. 39 - Adeguamento del corrispettivo e dei prezzi offerti**

1. Il Gestore non può pretendere, in nessun caso, l'adeguamento del corrispettivo e dei prezzi offerti in sede di gara, al di fuori delle ipotesi previste dal presente articolo.

2. Per gli anni successivi al 2021 il corrispettivo per i servizi di base sarà aggiornato secondo la disciplina di cui all'Allegato F "Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base" al presente Contratto dove è riportato il relativo schema algoritmico di dettaglio che tiene conto del PEI offerto dal concessionario nella busta D di gara di cui all'Allegato K "PEI" al presente Contratto.

3. Fatta salva la disciplina del corrispettivo per i servizi base di cui ai precedenti commi, i prezzi unitari offerti in sede di gara e quelli dell'Allegato B "Elenco dei prezzi unitari" sono annualmente rideterminati a partire dal 2022 e fino a scadenza del Contratto in ragione del 75% dell'indice inflattivo FOI al 30 settembre dell'anno n-1 calcolato come variazione percentuale allo stesso mese dell'anno precedente.

**Art. 40 - Modifiche derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari e pianificatorie, ovvero derivanti da eventi imprevedibili non imputabili alle Parti**

1. Il presente Contratto ed i relativi allegati sono automaticamente adeguati alle prescrizioni che modificano le modalità di esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al presente Contratto, qualora disposte:

- a) da norme legislative e regolamentari *ratione temporis* vigenti;
- b) da atti amministrativi di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge.

2. Al presente Contratto ed ai relativi allegati sono, altresì, apportate le modifiche rese necessarie a seguito del verificarsi di eventi imprevedibili non imputabili ad alcuna delle Parti, diversi rispetto a quelli di cui al comma precedente.

3. L'Agenzia comunica per iscritto al Gestore le modifiche, variazioni ed integrazioni di cui ai commi 1 e 2 e procede all'aggiornamento del presente contratto secondo quanto disposto dal successivo art. 43.

**Art. 41 - Divieto per il Gestore di disporre modifiche**

1. È fatto divieto al Gestore di disporre qualsivoglia modifica o variante ai vincoli derivanti dal presente Contratto e relativi allegati in merito all'esecuzione del servizio senza la preventiva esplicita autorizzazione scritta dell'Agenzia.

2. L'eventuale esecuzione di varianti o di modifiche comunque denominate, non autorizzate ai sensi del comma precedente, comporta l'obbligo per il Gestore, oltre al risarcimento del danno eventualmente cagionato, di eliminare le stesse a sua esclusiva cura e spese, senza che quest'ultimo possa pretendere alcun rimborso, né avanzare alcuna pretesa di sorta.

**Art. 42 - Modifiche richieste dall'Agenzia**

1. È facoltà dell'Agenzia, anche per il tramite del Direttore dell'esecuzione, richiedere modifiche alle modalità di esecuzione del servizio, diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 40, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, qualora la variazione sia di importo inferiore alla soglia comunitaria.

2. La medesima facoltà è riconosciuta all'Agenzia anche per variazioni di importo superiore alla soglia comunitaria, al ricorrere dei seguenti casi:

- a) mancato raggiungimento degli obiettivi di pianificazione, nonostante l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali,

b) sopravvenienza di nuove tecnologie migliorative dell'esecuzione dei servizi.

3. L'Agenzia comunica per iscritto al Gestore le modifiche, variazioni ed integrazioni di cui al comma 2 e procede all'aggiornamento del presente contratto secondo quanto disposto dal successivo art. 43.

#### **Art. 43 - Variazione del corrispettivo a seguito delle modifiche previste agli articoli 40 e 42**

1. Al verificarsi delle ipotesi di cui ai precedenti artt. 40 e 42, si procede all'adeguamento del corrispettivo del Gestore secondo quanto di seguito previsto.

2. Se le modifiche determinano mere variazioni delle quantità delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si applicano i prezzi offerti in sede di gara alle nuove quantità.

3. Se le modifiche di cui agli artt. 40 e 42 determinano una variazione complessiva in diminuzione o in aumento non superiore al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale complessivo di cui all'art. 8, comma 2, il Gestore è obbligato ad adeguare il servizio a tali modifiche, senza che possa sollevare eccezione alcuna. Se le modifiche suddette determinano una variazione in diminuzione o in aumento superiore alla soglia predetta, il Gestore può recedere dal presente contratto.

4. Nel caso in cui le modifiche si riferiscano a prestazioni non offerte in sede di gara ai fini della formazione dei nuovi prezzi si applica quanto previsto all'art. 8 comma 2 lettera b).

5. Qualora le modifiche siano tali da richiedere nuovi prezzi non quantificabili sulla base dei prezzi offerti in sede di gara e non riscontrabili nell'Allegato B "*Elenco prezzi unitari*", l'Agenzia comunica al Gestore una proposta di modifica, concordando con esso i necessari adeguamenti del Piano Economico Industriale.

6. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, il Gestore è tenuto ad adeguare il servizio secondo le modalità indicate dall'Agenzia, anche qualora non sia raggiunto un accordo sulle correzioni al Piano Economico Industriale, ovvero decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni non comporta la facoltà del Gestore di interrompere o ritardare l'adeguamento del servizio richiesto dall'Agenzia.

7. La possibilità di procedere alla revisione delle condizioni economiche è in ogni caso esclusa nell'ipotesi in cui detta alterazione sia dovuta a cause o fattori rientranti nei rischi operativi, organizzativi e di impresa comunque assunti dal Gestore.

8. Le modifiche apportate ai sensi dei precedenti artt. 40 e 42 possono determinare un incremento ovvero un decremento del corrispettivo dovuto al Gestore per l'espletamento dei servizi oggetto del presente Contratto.

### **CAPO V - CONTROLLO E MONITORAGGIO**

#### **Art. 44 - Poteri di controllo e compiti del Direttore dell'esecuzione**

1. L'Agenzia espleta la sua funzione di controllo sull'attività del Gestore al fine di:

- assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi, dei livelli di servizio e il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto e relativi allegati.

2. L'Agenzia approva, inoltre, il Piano annuale delle attività di cui al Disciplinare Tecnico.

3. L'Agenzia nomina il Direttore dell'esecuzione del Contratto ed eventuali assistenti, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo.

4. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto o suoi assistenti o delegati esercitano, senza preavviso, il controllo sull'attività del Gestore per mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi. A tal proposito, il Gestore è obbligato a consentire, in ogni momento, al Direttore dell'esecuzione del Contratto l'accesso ai luoghi, opere ed impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti i servizi oggetto del presente Contratto.

#### **Art. 45 - Sistema informativo duale**

1. Il Gestore è obbligato a dotarsi di un sistema informativo duale di gestione dei dati, come specificato al Capo IX del Disciplinare Tecnico, per consentire al Direttore dell'esecuzione o a suoi eventuali assistenti l'espletamento del controllo in continuo dell'andamento del servizio.

2. Il Gestore è altresì obbligato a consentire in qualsiasi momento l'accesso in remoto al predetto sistema al Direttore dell'esecuzione o a suoi eventuali assistenti, per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati.

3. L'insieme delle informazioni da rendere disponibili all'Agenzia dovrà essere aggiornato da parte del Gestore sulla base di eventuali modifiche di tipo normativo cogenti a livello nazionale e/o regionale.

#### **Art. 46 - Carta dei servizi**

1. Entro un mese dalla stipula del presente Contratto, il Gestore deve sottoporre all'approvazione dell'Agenzia una carta dei servizi redatta sulla base dello schema di cui alla Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 13 del 7 aprile 2016 ai sensi dell'art. 6, comma 5, lett. l), della L.R. n. 23/2011.

2. La carta dei servizi è vincolante per il Gestore in tutte le sue parti ivi incluse quelle contenenti indennizzi a favore dell'utenza.

#### **Art. 47 - Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro**

1. Fermo l'obbligo di osservare la vigente normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, il Gestore è obbligato ad adottare un sistema certificato di miglioramento continuo della gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, previa approvazione da parte dell'Agenzia e in conformità con tutti gli obblighi normativi vigenti riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.

2. I dati statistici relativi agli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti sono trasmessi periodicamente dal Gestore all'Agenzia, secondo le modalità indicate all'art. 45 del presente Contratto.

#### **Art. 48 - Certificazione di Qualità**

1. Il Gestore si impegna a mantenere il proprio sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI/EN/ISO 9001 ed a trasmettere annualmente all'Agenzia copia del relativo certificato di qualità, secondo le modalità indicate all'art. 45 del presente Contratto.

2. Il Gestore si impegna a mantenere il proprio sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI/EN/ISO 14001 o, in alternativa, secondo il regolamento EMAS.

3. Il Gestore è tenuto, altresì a consentire all'Agenzia l'accesso alla documentazione del Sistema Qualità e Ambiente aziendale per le parti relative all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

**Art. 49 - Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e regolamento di gestione dei centri di raccolta comunali**

1. Il Gestore è tenuto ad applicare il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché il Regolamento di gestione dei centri di raccolta comunali vigenti sul territorio.

**Art. 50 - Certificazione del bilancio**

1. Il Gestore è obbligato a proprie spese a far certificare il bilancio di esercizio da parte di un revisore contabile abilitato ai sensi di legge.

**CAPO VI - MODIFICAZIONI SOGGETTIVE, RECESSO, RISOLUZIONE E DECADENZA**

**Art. 51 - Modificazioni soggettive**

1. Il Gestore, entro trenta giorni, è obbligato a comunicare ad ATERSIR eventuali modificazioni soggettive derivanti da scorporo o cessione di azienda o rami di essa, ovvero da trasformazione, fusione, incorporazione e scissione, ovvero da altre operazioni che comportino, a qualsiasi titolo, la successione, in via universale o parziale, di nuovo operatore economico al Gestore stesso.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'Agenzia verifica in capo al nuovo operatore economico la permanenza dei requisiti di idoneità e di qualificazione inizialmente stabiliti, nonché il rispetto della normativa vigente. La mancanza dei suddetti requisiti determina le conseguenze e gli effetti di cui al successivo art. 53.

3. In ogni caso, le modificazioni soggettive di cui al precedente comma 1 non possono determinare variazioni alle condizioni contrattuali originariamente stabilite e non debbono costituire forme di elusione della normativa disciplinante l'affidamento del servizio pubblico oggetto del presente Contratto.

**Art. 52 - Contestazione degli inadempimenti del Gestore e risoluzione del Contratto**

1. In caso di grave inadempimento del Gestore alle obbligazioni assunte in forza del presente Contratto e dei relativi allegati, l'Agenzia contesta tali inadempimenti mediante l'invio, tramite PEC o raccomandata a.r., di una lettera di addebito e, se necessario, di intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della lettera di addebito, il Gestore può inviare all'Agenzia le proprie osservazioni. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, ovvero in caso di loro mancato invio entro il termine di cui sopra, l'Agenzia diffida il Gestore a provvedere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tal fine concedendo allo stesso Gestore un termine di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, l'Agenzia comunica al Gestore la risoluzione del Contratto ed il Contratto si intende risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.

2. Le Parti concordemente pattuiscono che le seguenti evenienze configurano, in ogni caso, grave inadempimento anche ai sensi dell'art. 1455 c.c.:

- a) la violazione del divieto di cui all'art. 41 del presente Contratto;
- b) il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 30, 31 e 36 del presente Contratto nei modi e nei termini ivi disciplinati;

- c) l'omissione di comunicazioni di informazioni tale da impedire di fatto il controllo da parte dell'Agenzia e dei Comuni.

Nei casi di cui al presente comma l'Agenzia, diffida il Gestore a provvedere ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tal fine concedendo allo stesso Gestore un termine massimo di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine l'Agenzia comunica al Gestore la risoluzione del Contratto ed il Contratto si intende risolto di diritto, salvo in ogni caso il diritto in capo all'Agenzia al risarcimento del danno anche per semplice ritardo.

3. Le Parti concordemente pattuiscono, altresì, che le evenienze di seguito indicate costituiscono causa di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza necessità di previa diffida e messa in mora:

- a) la subconcessione del servizio in violazione dell'art. 35;
- b) la mancata comunicazione delle modificazioni soggettive di cui all'art. 51;
- c) il verificarsi di quanto previsto dall'art. 57, comma 8.

La dichiarazione con cui l'Agenzia intende valersi della clausola risolutiva espressa, è effettuata mediante invio di comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a.r..

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Gestore ha diritto al solo pagamento dei servizi effettivamente e regolarmente erogati, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto. A tal fine, l'Agenzia escute la cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti, salvo maggior danno.

#### **Art. 53 - Decadenza della concessione**

1. L'Agenzia dichiara la decadenza della concessione nei confronti del Gestore, in caso di:

- a) fallimento o ammissione ad altre procedure concorsuali, ad esclusione del concordato di continuità aziendale di cui alle norme vigenti in materia, ovvero scioglimento della società;
- b) revoca o decadenza dell'attestazione di qualificazione necessaria ai fini dello svolgimento del servizio pubblico in oggetto, da parte dell'ente competente;
- c) perdita degli ulteriori requisiti soggettivi e professionali necessari allo svolgimento del servizio pubblico oggetto del presente Contratto.

2. L'Agenzia dichiara, altresì, la decadenza al verificarsi, nei confronti del Gestore, di una delle fattispecie di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 80, commi 3 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. La comunicazione al Gestore dell'avvio del procedimento di decadenza è trasmessa dall'Agenzia tramite PEC o raccomandata a.r.. Entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il Gestore può inviare all'Agenzia le proprie osservazioni. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, ovvero in caso di loro mancato invio entro il termine di cui sopra, l'Agenzia dichiara la decadenza dalla concessione.

4. In caso di dichiarazione di decadenza della concessione il Contratto si intende conseguentemente risolto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni. Il Gestore ha diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente erogati, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione di diritto del Contratto. A tal

fine, l'Agenzia escute la cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti, salvo maggior danno.

#### **Art. 54 - Tutela della continuità del servizio**

1. A tutela della continuità del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è facoltà dell'Agenzia richiedere al Gestore di continuare ad espletare lo stesso servizio nel rispetto del presente Contratto, fino ad un massimo di dodici mesi decorrenti dall'operare della risoluzione o, comunque, dello scioglimento del presente rapporto contrattuale nelle ipotesi di cui al presente Capo. In tale ipotesi, è fatto obbligo al Gestore di continuare ad erogare il predetto servizio secondo le modalità ed alle condizioni previste dal presente Contratto.

### **CAPO VII - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO**

#### **Art. 55 - Cauzione definitiva**

1. Il Gestore è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere completa di firma del fideiussore ed intestata all'Agenzia, quale ente garantito, e deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno dieci giorni prima della stipula del Contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, il Gestore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria di valore incrementato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; detto incremento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

2. Il Gestore ha facoltà di ridurre l'importo individuato ai sensi del comma 1, nelle ipotesi previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. La garanzia copre l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Gestore nonché le ulteriori ipotesi previste dal presente Contratto, e cessa di avere effetto solo alla conclusione della concessione.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

5. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualunque causa. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sul corrispettivo del Gestore di cui all'art. 8.

#### **Art. 56 - Coperture assicurative**

1. Il Gestore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni cagionati all'Agenzia o ai terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi fatto in relazione all'esecuzione dei servizi affidati o a cause agli stessi collegati.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il Gestore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa con un intermediario iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), avente ad oggetto:

- a) le normali coperture assicurative RC per automezzi per massimali non inferiori, per ciascun automezzo a:
  - € 6.070.000,00 per danni a persone,
  - € 1.220.000,00 per danni a cose;
- b) la copertura assicurativa a favore dell'Agenzia, degli enti locali e dei soggetti titolari dei beni strumentali all'espletamento del servizio di cui agli artt. 14 e 17 del presente Contratto, per danni da qualunque causa determinati a detti beni, con massimale per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo non inferiore a € 1.000.000,00;
- c) la copertura assicurativa di responsabilità civile verso l'Agenzia, gli enti locali, i terzi in generale (estesa anche alla responsabilità civile per inquinamento) ed i prestatori di lavoro (RCT – RCO), per i rischi inerenti la propria attività, inclusa la concessione in oggetto, con massimale per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo non inferiore a € 5.000.000,00.

3. Il Gestore è obbligato a trasmettere annualmente all'Agenzia la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi e la permanenza dell'efficacia dei relativi contratti. Qualora il Contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Agenzia.

4. In caso di evento causativo di danno il Gestore è obbligato a dare comunicazione scritta all'Agenzia ed all'intermediario assicurativo.

5. La stipulazione del contratto di assicurazione non esime il Gestore da responsabilità per i danni di cui al comma 1 durante tutto il periodo di validità della concessione. In ogni caso la copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale per eventuali danni riconducibili al periodo di validità della concessione.

#### **Art. 57 - Penali e decurtazioni per mancata esecuzione del servizio**

1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente Contratto di servizio o di comportamento omissivo o commissivo del Gestore, suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi ed il raggiungimento degli obiettivi o di cagionare un danno all'Agenzia o agli Enti locali associati, al Gestore sono applicate le penali di cui all'Allegato J.

2. In ogni caso di mancata esecuzione del servizio, in aggiunta alla escussione della penale prevista al comma 1, verrà applicata la decurtazione della valorizzazione della prestazione non eseguita, determinata in base ai prezzi offerti dal Gestore in sede di gara ovvero, nel caso di prestazioni non offerte in sede di gara, in base all'Allegato B al presente Contratto "*Elenco dei prezzi unitari*".

3. Qualora ricorra una delle ipotesi previste dal comma precedente l'Agenzia notifica al Gestore formale lettera di contestazione prevedendo un congruo termine per le controdeduzioni e indicando il termine perentorio entro cui il Gestore deve ovviare all'inadempimento.

4. L'Agenzia procede all'applicazione della penale in caso di accertamento positivo di un inadempimento ovvero in caso di mancata produzione delle controdeduzioni da parte del Gestore entro il termine di cui al comma precedente ovvero in caso di rigetto delle stesse da parte dell'Agenzia.
5. Il Gestore resta comunque obbligato ad ovviare all'inadempimento rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine indicato dall'Agenzia nella lettera di contestazione.
6. L'ammontare delle penali e della valorizzazione della prestazione non eseguita sarà detratto dal corrispettivo per il servizio di cui all'art. 8.
7. Qualora il Gestore incorra nell'applicazione di tre inadempimenti gravi ai sensi dell'Allegato J nel corso di un anno di esecuzione del Contratto, l'Agenzia può procedere alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 52, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.
8. Qualora l'importo delle penali, applicate anche in corrispondenza di differenti inadempienze, superi cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale, il presente Contratto si riterrà risolto di diritto.
9. È comunque fatta salva la facoltà per l'Agenzia di agire in giudizio per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

#### **Art. 58 - Foro competente**

1. Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connessa allo stesso, è competente il Foro di Bologna.

#### **Art. 59 - Allegati**

1. Formano parte integrante del presente Contratto i seguenti allegati:

- Disciplinare Tecnico;
- Allegato A "Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune e per il bacino territoriale";
- Allegato B "Elenco dei prezzi unitari";
- Allegato C "Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati";
- Allegato D "Regolazione economica dei ricavi per la commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui all'art. 10, comma 1, lett. a)";
- Allegato E "Regolazione economica dei costi per il recupero/smaltimento dei rifiuti differenziati di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) e c)";
- Allegato F "Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base";
- Allegato G "Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. a)";
- Allegato H "Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. b)";
- Allegato I "Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. c)";
- Allegato J "Penali";
- Allegato K "Piano Economico Industriale".

**Art. 60 – Spese**

Tutte le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente Contratto sono a carico del Gestore.  
Le parti componenti mi dispensano dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura alle parti componenti che lo approvano e confermano.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su trentacinque facciate, viene sottoscritto mediante sottoscrizione grafometrica a mezzo dell'applicativo iStrumentum di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato.

*U. Ricciardi*

*F. Ricciardi*



Ravenna, 28 febbraio 2022  
Prot. n. PR2 2022 316

Spett.le  
COM.I.L.- COOPERATIVA SOCIALE O. L.U.S.  
PIAZZA SCALELLE 8  
50034 MARRADI FI

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI – Integrazione e sostituzione prot. 24 del 31/01/2021 e prot. 1034 del 31/12/2021**  
**Servizio gestione rifiuti urbani e assimilati nel bacino di Ravenna e Cesena CIG: 72590082E7**

Con riferimento all'oggetto, siamo con la presente a confermarVi l'affidamento dei servizi relativi al contratto che la scrivente ha con il Committente **ATERSIR a far data:**

- **dal 01/01/2022** per il servizio di Spazzamento manuale per i comuni della Bassa Romagna (Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Bagnara di Romagna e Sant'agata sul Santerno) e del Faentino (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo) e servizi accessori a richiesta connessi alle attività
- **dal 01/03/2022** per il servizio di Raccolta porta a porta integrale nel territorio della Bassa Romagna (Bagnacavallo, Cotignola, Massa Lombarda)
- **dal 01/03/2022** per il Servizio di Raccolta stradale vetro in tutti i comuni della Bassa Romagna (Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno)
- **dal 01/03/2022** per il Servizio di reperibilità h24 per i comuni della Bassa Romagna (Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno) e del faentino (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo)

In merito all'attribuzione dell'incarico, per quanto qui non espressamente previsto e derogato, avranno valore le stesse norme e condizioni contrattuali contenute nel contratto principale e/o da questo recepite.

Le opere/servizi assunti in affidamento dovranno essere eseguiti in modo da consentire l'esatto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste dal contratto principale e/o dagli atti integrativi di questo, in maniera totalmente conforme ai programmi, ai progetti, ai capitolati speciali d'appalto, ai disciplinari tecnici ed alle eventuali indicazioni della Cooperativa.

I lavori di cui sopra dovranno essere effettuati osservando i requisiti previsti dagli standard della norma UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018, SA 8000, UNI ISO 37001:2016 in ottemperanza a quanto previsto dal Sistema Integrato Qualità ambiente sicurezza e responsabilità sociale della Cooperativa.

**CICLAT TRASPORTI AMBIENTE** società cooperativa

Reg. Imp. di Ra - CF e P.iva 02365600390 · Iscritta all'Albo Cooperative Mutualità Prevalente N. A204164  
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA **Ravenna** via Romagnoli 13, 48123 · tel 0544 608111 · fax 0544 608180  
SEDE OPERATIVA **Ravenna** via Baiona 174, 48123 · tel 0544 607903  
mail: reception@ciclat.ra.it · pec: ciclatambiente@ciclatpec.ra.it · ciclatambiente.it



Qualsiasi evento od informazione che possa influire sul regolare svolgimento del contratto, nonché ogni rilievo e contestazione mosso dall'appaltante in merito al lavoro svolto, dovrà essere obbligatoriamente e tempestivamente comunicato a Ciclat Trasporti Ambiente per iscritto a mezzo posta elettronica certificata.

Sarete tenuti a rispettare rigorosamente e a far rispettare a chiunque a Vostro titolo acceda ai luoghi di lavoro in cui verrà erogato il servizio, tutte le vigenti disposizioni di legge ed amministrative comunque attinenti alla regolare esecuzione dei servizi, nonché quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, dal D.Lgs. 152/2006, da tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti riguardanti le normative in atto. Dovrete inoltre rispettare tutte le normative inerenti i rapporti di lavoro, previdenziali, assicurativi e contributivi, nonché applicare correttamente ai lavoratori il trattamento economico e normativo come da Ccnl di riferimento, facendo salva Ciclat Trasporti Ambiente da ogni conseguenza eventualmente derivante dal mancato rispetto di tali norme.

I mezzi e le attrezzature devono essere adeguate al lavoro da svolgere, al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'uso delle stesse e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per prevenire eventuali impieghi diversi o anomali rispetto alla loro destinazione da parte dei lavoratori.

Dovrete provvedere alle assicurazioni sulla Responsabilità Civile per danni per ciascun lavoratore o che potessero derivare a terzi durante l'esecuzione dei lavori/servizi, nei termini di legge con massimali adeguati ed approvati da Ciclat Trasporti Ambiente assolvendo ad ogni formalità relativa al rapporto di lavoro subordinato previsto dalla legge e dagli accordi sindacali in vigore e comunque sarete direttamente responsabili dei danni che dovessero essere cagionati a terzi nel corso di esecuzione delle prestazioni affidateVi.

Prima dell'inizio dei opere/servizi, dovete presentare a Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop., la relazione sulla valutazione dei rischi per le attività affidateVi ed il DUVRI da Voi sottoscritto laddove richiesto e comunque tutta l'ulteriore documentazione, debitamente sottoscritta, eventualmente richiesta dalla stazione appaltante

Dovrete rispettare inoltre la D. Lgs. n. 159/2011, Codice delle leggi antimafia e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento al mantenimento dell'iscrizione alla cosiddetta "White list" della Prefettura di competenza.

Il socio dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, al D. Lgs. 159 6 settembre 2011 e alla L. 6 novembre 2012 n. 190 nonché dei principi delle norme e degli standard previsti dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico adottati da Ciclat.

Tanto premesso, il Socio si impegna:

- rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice Etico e tenere una condotta in linea con il Modello Organizzativo tale da non esporre Ciclat al rischio della applicazione di sanzioni previste dal predetto D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, al D. Lgs. 159 6 settembre 2011 e alla L. 6 novembre 2012 n. 190;

**CICLAT TRASPORTI AMBIENTE** società cooperativa

Reg. Imp. di Ra - CF e P.iva 02365600390 · Iscritta all'Albo Cooperative Mutualità Prevalente N. A204164

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA **Ravenna** via Romagnoli 13, 48123 · tel 0544 608111 · fax 0544 608180

SEDE OPERATIVA **Ravenna** via Baiona 174, 48123 · tel 0544 607903

mail: reception@ciclat.ra.it · pec: ciclatambiente@ciclatpec.ra.it · ciclatambiente.it



SISTEMI DI  
GESTIONE CERTIFICATI

**CQY**  
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018

- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e/o Collaboratori di Ciclat a violare i principi del Codice Etico e a tenere una condotta non conforme al Modello Organizzativo.

Nei contratti d'appalto che prevedono l'obbligo in capo al nuovo aggiudicatario di assorbire prioritariamente nell'organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente come previsto dall'art. 50 del codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 D. Lgs. 15/06/2015 n. 81, dovrete garantire che tutto il personale si trovi in condizioni conformi a quanto previsto dal D. Lgs. 231/01, dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico e che sia adeguatamente da voi formato ed informato a tal proposito. In particolare, dovrete rilasciare una dichiarazione dalla quale si attesta di avere preso visione della visura del Casellario Giudiziale ai sensi dell'art. 33 DPR 313 del 14/11/2002 e del Certificato dei Carichi Pendenti ai sensi dell'art. 60 C.C.P. di ogni dipendente a seguito di apposita informativa e consenso da parte dell'interessato al trattamento del dato ai sensi degli art. 6-14 paragrafi da 1 a 4 del Regolamento UE 2016/679.

Qualora si evinca una incompatibilità tra quanto sopra indicato e quanto emerge dai sopra citati Certificati/Casellari, sarete tenuti ad assumere provvedimenti adeguati compreso la non assunzione del dipendente.

L'inosservanza di tali impegni da parte vostra costituisce grave inadempimento, così come la mancata collaborazione con la struttura di Ciclat per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla legge, dalle certificazioni e dagli adempimenti contrattuali, legittima Ciclat a prendere provvedimenti fino alla revoca dell'affidamento, salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Qualora il contratto principale di appalto venga per qualsiasi motivo sospeso o interrotto, per volontà della Committente o di Ciclat Trasporti Ambiente, anche il presente affidamento è da intendersi automaticamente sospeso ed interrotto, nel qual caso non avrete alcun diritto a richieste di indennizzi di qualsiasi natura.

Non potrete pretendere alcun compenso da parte di Ciclat Trasporti Ambiente prima del pagamento a quest'ultima da parte dell'Ente appaltante o di terzi e dopo aver fornito evidenza di essere in regola con il pagamento ai Vostri lavoratori delle retribuzioni maturate per le prestazioni di lavoro fornite nell'esecuzione delle opere/servizi, nonché con il tempestivo versamento agli istituti previdenziali ed assicurativi dei contributi loro spettanti per legge non provvediate, a seguito di contestazione scritta ed entro il termine improrogabile prefissatoVi, a sanare tali inadempienze.

Il mancato pagamento ai propri lavoratori delle retribuzioni maturate, come sopra specificato, nonché il mancato tempestivo versamento agli istituti previdenziali e assicurativi dei contributi loro spettanti per legge potrà costituire ad ogni effetto clausola risolutiva.

Dovrete farci pervenire il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità rinnovandone l'invio ad ogni scadenza e, in ottemperanza all'art. 13 legge 134/2012, dovrete

**CICLAT TRASPORTI AMBIENTE** società cooperativa

Reg. Imp. di Ra - CF e P.iva 02365600390 · Iscritta all'Albo Cooperative Mutualità Prevalente N. A204164

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA **Ravenna** via Romagnoli 13, 48123 · tel 0544 608111 · fax 0544 608180

SEDE OPERATIVA **Ravenna** via Baiona 174, 48123 · tel 0544 607903

mail: reception@ciclat.ra.it · pec: ciclatambiente@ciclatpec.ra.it · ciclatambiente.it



SISTEMI DI  
GESTIONE CERTIFICATI

**CQY**  
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018

fornirci prova dell'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di versamenti delle ritenute fiscali.

Costituirà causa di scioglimento del affidamento, la dichiarazione di fallimento, la sottoposizione ad amministrazione controllata e straordinaria, l'ammissione al concordato preventivo e comunque il verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge.

Distinti Saluti.

Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop.

Il Presidente  
Sergio Viviani



Per accettazione



**COM. I. L.**  
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.  
P.zza Scalelle, 8  
50034 MARRADI (FI)  
c.f. e p.IVA 0457790 048 5

Allegati:

- Documento di dettaglio reperibilità

**CICLAT TRASPORTI AMBIENTE** società cooperativa

Reg. Imp. di Ra - CF e P.iva 02365600390 · Iscritta all'Albo Cooperative Mutualità Prevalente N. A204164

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA **Ravenna** via Romagnoli 13, 48123 · tel 0544 608111 · fax 0544 608180

SEDE OPERATIVA **Ravenna** via Baiona 174, 48123 · tel 0544 607903

mail: reception@ciclat.ra.it · pec: ciclatambiente@ciclatpec.ra.it · ciclatambiente.it



SISTEMI DI  
GESTIONE CERTIFICATI

**CQY**  
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018

| CODTI<br>PSEG | Attività   | owner | Telefono |      |
|---------------|--|-------|----------|------|
| 1201          | ABBANDONO PARCHI/AIUOLE PUBBLICHE VETRI/SIRINGHE/CONTUNDENTI | COMIL |          | Lugo |
| 1202          | ABBANDONO SU SUOLO PUBBLICO VETRI/SIRINGHE/CONTUNDENTI       | COMIL |          | Lugo |
| 1211          | RICHIESTA URGENTE PULIZIA GENERICA/SVUOTAM CASS IN MANIF     | COMIL |          | Lugo |
| 1205          | PULIZIA STRADE DOPO INCIDENTI                                | COMIL |          | Lugo |
| 1209          | SVERSAMENTO OLIO SUOLO PUBBLICO/PERICOLO VIABILITA'          | COMIL |          | Lugo |

Direzione Centrale Servizi Ambientali e Flotte  
Responsabile Operations Servizi Ambientali  
Ing. Raffaella Zanfini

[heraspadirezioneserviziambientali@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneserviziambientali@pec.gruppohera.it)

Via pec

**Oggetto: servizio gestione rifiuti urbani: elenco impianti di recupero e  
smaltimento ai fini dell'esenzione dall'obbligo del formulario**

Con riferimento all'oggetto, la scrivente Agenzia verificati gli impianti di destinazione finale del rifiuto avviato a smaltimento e gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica classificati come impianti minimi ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale E-R n. 801 del 23 maggio 2022, prende atto dei rimanenti impianti nonché delle società associate ad HERA s.p.a. in raggruppamento temporaneo di imprese per le attività di recupero.

Ai sensi di quanto disciplinato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e Industria del 4 agosto 1988 numero 4, paragrafo 1 lettera N si restituisce l'elenco degli impianti così come da voi acquisito e con il logo dell'Agenzia.

Distinti saluti.

Il Responsabile  
Area Servizio Gestione Rifiuti  
Paolo carini

| Destinatario                               | Indirizzo                         | CAP    | Comune                 | Provincia |
|--|-----------------------------------|--------|------------------------|-----------|
| ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE                 | VIA BAIONA 174                    | 48123  | RAVENNA                | RA        |
| ALFAREC S.R.L.                             | VIA PIETRO NENNI 4                | 40065  | PIANORO                | BO        |
| ASSOPLAST SERVIZI PER L'AMBIENTE S.        | VIA ALDO MORO 43                  | 42121  | REGGIO EMILIA          | RE        |
| BANDINI - CASAMENTI SRL                    | VIA GRAMADORA 19                  | 47121  | FORLI'                 | FC        |
| C.A.R. S.R.L.                              | VIA LAGUNA 27/A                   | 40026  | IMOLA                  | BO        |
| C.B.R.C. S.R.L. SEMPLIFICATA               | VIA DELL'INDUSTRIA 38             | 40138  | BOLOGNA                | BO        |
| CA.RE. SRL                                 | VIA S.P. SP413 ROMANA NORD 116/D  | 41012  | CARPI                  | MO        |
| COMITATO DI AMICIZIA/MANI TESE             | VIA ARGINE LAMONE LEVANTE 1       | 480181 | FAENZA                 | RA        |
| CON SAR SOC.COOP.CON.S. - BARTOLOTTI       | VIA BARTOLOTTI 10/D               | 48121  | RAVENNA                | RA        |
| DE.MA SRL                                  | VIA ERIDANO 39                    | 44123  | FERRARA                | FE        |
| DEGLI ESPOSTI MARIO SRL                    | VIA DELLA COOPERAZIONE 30/2       | 40100  | BOLOGNA                | BO        |
| ECO DEMOLIZIONI S.R.L. (VAGLIO CORI)       | VIA RAIBANO 32                    | 47853  | CORIANO                | RN        |
| ECOCENTRO SRL                              | VIA GUAZZI 104                    | 61036  | COLLI AL METAURO       | PU        |
| ECOFELSINEA S.R.L. - SEMPLIFICATA          | VIA C. COLOMBO 38                 | 40100  | BOLOGNA                | BO        |
| ECO-FRANTUMAZIONI S.R.L.                   | VIA CELLA RAIBANO 13              | 47843  | MISANO ADRIATICO       | RN        |
| ECOLEGNO FORLI' S.R.L.                     | VIA GRAMADORA 19                  | 47121  | FORLI'                 | FC        |
| ECO-RECUPERI S.R.L.                        | VIA ROMA 24                       | 48027  | SOLAROLO               | RA        |
| ENOMONDO SRL_R12                           | VIA CONVERTITE 6                  | 48018  | FAENZA                 | RA        |
| ENOMONDO SRL_R3                            | VIA CONVERTITE 6                  | 48018  | FAENZA                 | RA        |
| ESSERE SPA                                 | VIA CARLO ZOTTI 25                | 47122  | FORLI'                 | FC        |
| FEA_SRL-BO_TERMOVALI.FRULLO                | VIA DEL FRULLO 5                  | 40057  | GRANAROLO DELL'EMILIA  | BO        |
| FINI S.R.L.                                | VIA BENINI 2                      | 40069  | ZOLA PREDOSA           | BO        |
| GATTI S.R.L. - MONTALETTO CERVIA           | VIA DEL LAVORO 23                 | 48015  | CERVIA                 | RA        |
| GATTI S.R.L. - CASTELNUOVO RANGONE         | VIA LUIGI CARLO FARINI 6          | 41051  | CASTELNUOVO RANGONE    | MO        |
| HASI_SRL-RA_STOCC.D15_R13                  | S.S. 309 ROMEA KM.2,6 SNC         | 48123  | RAVENNA                | RA        |
| HASI_SRL-RA_STOCCAGGIO                     | S.S. 309 ROMEA KM.2,6 SNC         | 48123  | RAVENNA                | RA        |
| HERA_SPA-RA_I_STOCC.L11.CERVIA             | VIA DELLE AIE SNC                 | 48015  | CERVIA                 | RA        |
| HERA_SPA-RA_I_STOCC.L11.L_ADRIANO          | ZONA STAZIONE EX AGIP SNC         | 48121  | RAVENNA                | RA        |
| HERA_SPA-RA_I_STOCC.L11.L_CLASSE           | ZONA PROPRIETA' VALENTINI SNC     | 48121  | RAVENNA                | RA        |
| HERA_SPA-RA_I_STOCC.L11.L_DANTE            | ZONA PROPRIETA' FIAMMENGHI SNC    | 48121  | RAVENNA                | RA        |
| HERA_SPA-RA_I_STOCC.L11.M_RAVENNA          | ZONA FOCA MONACA SNC              | 48023  | RAVENNA                | RA        |
| HERA_SPA-RA_I_STOCC.L11.M_ROMEA            | ZONA LA VIGNA SNC                 | 48121  | RAVENNA                | RA        |
| HERA_SPA-RN_A_VAGLIO2.RIMINI               | VIA MARECCHIESE SNC               | 47922  | RIMINI                 | RN        |
| HERAMBIENTE_SPA-BO_COMPO_R12_OZZANO        | VIA CA' FORNACETTA 3              | 40064  | OZZANO DELL'EMILIA     | BO        |
| HERAMBIENTE_SPA-BO_COMPO_R13_OZZANO        | VIA CA' FORNACETTA 3              | 40064  | OZZANO DELL'EMILIA     | BO        |
| HERAMBIENTE_SPA-BO_COMPO_R3_BIO            | VIA ROMITA 1                      | 40019  | SANT'AGATA BOLOGNESE   | BO        |
| HERAMBIENTE_SPA-BO_DISC.NP.CA' DEI LADRI   | LOC CA' DEI LADRI SILLA 253       | 40041  | GAGGIO MONTANO         | BO        |
| HERAMBIENTE_SPA-BO_IMP_REC_GRANAROL        | VIA DEL FRULLO 3/F                | 40057  | GRANAROLO DELL'EMILIA  | BO        |
| HERAMBIENTE_SPA-BO_SEL_TM_CA' DEI LADRI    | LOC CA' DEI LADRI SILLA 253       | 40041  | GAGGIO MONTANO         | BO        |
| HERAMBIENTE_SPA-BO_STOCC.RSU               | VIA STRADELLI GUELFI 73/A         | 40138  | BOLOGNA                | BO        |
| HERAMBIENTE_SPA-BO_TRASFI1.STRA.GUEL       | VIA STRADELLI GUELFI 73/A         | 40138  | BOLOGNA                | BO        |
| HERAMBIENTE_SPA-FC_AVANFOSSA1.FORLI        | VIA CARLO GRIGIONI 19             | 47122  | FORLI'                 | FC        |
| HERAMBIENTE_SPA-FC_COMPO_R13_BUSCA         | VIA RIO DELLA BUSCA 1325          | 47522  | CESENA                 | FC        |
| HERAMBIENTE_SPA-FC_PEA1.FO_GRIGIONI        | VIA CARLO GRIGIONI 19             | 47122  | FORLI'                 | FC        |
| HERAMBIENTE_SPA-FC_TERMOVAL2_L3.FOR        | VIA CARLO GRIGIONI 19             | 47122  | FORLI'                 | FC        |
| HERAMBIENTE_SPA-FE_COMPO_QUALITA'          | VALLE MEZZANO NORD OVEST ZONA 27  | 44020  | OSTELLATO              | FE        |
| HERAMBIENTE_SPA-FE_COMPO_VERDE             | VALLE MEZZANO NORD OVEST ZONA 27  | 44020  | OSTELLATO              | FE        |
| HERAMBIENTE_SPA-FE_IMP_REC_FERRARA         | VIA GIOVANNI FINATI 41/43         | 44124  | FERRARA                | FE        |
| HERAMBIENTE_SPA-FE_TERMOVAL1.CD_FER        | VIA CESARE DIANA 44               | 44124  | FERRARA                | FE        |
| HERAMBIENTE_SPA-IM_IMP_REC_MORDANO         | VIA SELICE 12/A                   | 40027  | MORDANO                | BO        |
| HERAMBIENTE_SPA-IM_SELEZIONE_D13           | VIA PEDIANO 47/C                  | 40026  | IMOLA                  | BO        |
| HERAMBIENTE_SPA-IM_SELEZIONE_R12_TRE_MONTI | VIA PEDIANO 47/C                  | 40026  | IMOLA                  | BO        |
| HERAMBIENTE_SPA-MO_IMP_REC_MODENA          | VIA ENRICO CARUSO 150             | 41122  | MODENA                 | MO        |
| HERAMBIENTE_SPA-MO_PEA1_MODENA_R13         | VIA ENRICO CARUSO 150             | 41122  | MODENA                 | MO        |
| HERAMBIENTE_SPA-MO_TERMOVAL1.MODENA        | STRADA ALESSANDRO CAVAZZA 45      | 41122  | MODENA                 | MO        |
| HERAMBIENTE_SPA-MO_TRASFER1.MODENA         | VIA ENRICO CARUSO 150             | 41122  | MODENA                 | MO        |
| HERAMBIENTE_SPA-RA_COMPO_R13_VOLTAN        | VIA TRAVERSAGNO 30                | 48022  | LUGO                   | RA        |
| HERAMBIENTE_SPA-RA_COMPO_R3_VOLTANA        | VIA TRAVERSAGNO 30                | 48022  | LUGO                   | RA        |
| HERAMBIENTE_SPA-RA_F3                      | VIA BAIONA 182                    | 48123  | RAVENNA                | RA        |
| HERAMBIENTE_SPA-RA_IMP_REC_R12_VOLT        | VIA TRAVERSAGNO 30                | 48022  | LUGO                   | RA        |
| HERAMBIENTE_SPA-RA_IMP_REC_R13_VOLT        | VIA TRAVERSAGNO 30                | 48022  | LUGO                   | RA        |
| HERAMBIENTE_SPA-RA_IMP_REC_VOLTANA         | VIA TRAVERSAGNO 30                | 48022  | LUGO                   | RA        |
| HERAMBIENTE_SPA-RA_TM.PROD1.2.6.RA         | S.S. 309 ROMEA KM.2,6 SNC         | 48123  | RAVENNA                | RA        |
| HERAMBIENTE_SPA-RA_TRASFER1.CERVIA         | VIA S. S. 16 SN                   | 48015  | CERVIA                 | RA        |
| HERAMBIENTE_SPA-RN_AVANFOSSA1.RIMINI       | VIA RAIBANO 32                    | 47853  | CORIANO                | RN        |
| HERAMBIENTE_SPA-RN_COMPO_R13_RIMINI        | VIA SAN MARTINO IN XX 19          | 47923  | RIMINI                 | RN        |
| HERAMBIENTE_SPA-RN_COMPO_R3_RIMINI         | VIA SAN MARTINO IN XX 19          | 47923  | RIMINI                 | RN        |
| HERAMBIENTE_SPA-RN_IMP_REC_CORIANO         | VIA RAIBANO 32                    | 47853  | CORIANO                | RN        |
| HERAMBIENTE_SPA-RN_TERMOVAL1.RIMINI        | VIA RAIBANO 32                    | 47853  | CORIANO                | RN        |
| HERAMBIENTE_SPA-RN_TRASFER1.BELLARI        | VIA FORNACE 14                    | 47814  | BELLARIA IGEA MARINA   | RN        |
| HERAMBIENTE_SRL-PD_TERMOVAL1.PADO          | VIALE NAVIGAZIONE INTERNA 34      | 35129  | PADOVA                 | PD        |
| HUMANIA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOC.       | VIA DELL'ARTIGIANATO 28           | 45100  | ROVIGO                 | PO        |
| IANNONE S.A.S.                             | VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 63/65/67 | 59013  | MONTEMURLO             | PO        |
| IL GERMOGLIO COOP.SOCIALEONLUS             | VIA ARRIGO BOITO 8                | 44121  | FERRARA                | FE        |
| IL SOLCO COOP. SOCIALE SCARL               | VIA RUBICONE DESTRA 1700          | 47039  | SAVIGNANO SUL RUBICONE | FC        |
| IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE               | VIA RUBICONE DESTRA 1950          | 47039  | SAVIGNANO SUL RUBICONE | FC        |
| INERTI PEDERZONA SRL                       | VIA PEDERZONA 16                  | 41043  | FORMIGINE              | MO        |
| L.E.M.I.R. S.R.L.                          | VIA DELL'ARTIGIANATO 327          | 41056  | SAVIGNANO SUL PANARO   | MO        |
| LA CART SRL - IMP.CESENA                   | VIA FOSSALTA 3679                 | 47521  | CESENA                 | FC        |
| LA CART SRL - IMP.RIMINI                   | VIA LEA GIACCAGLIA 9              | 47924  | RIMINI                 | RN        |
| LA FORMICA COOPERATIVA SOCIALE A.R.        | VIA PORTOGALLO 2                  | 47922  | RIMINI                 | RN        |
| LA FRATERNITA' SCARL                       | VIA GALLIEI 24                    | 40064  | OZZANO DELL'EMILIA     | BO        |
| LA FRATERNITA' SOC. COOP. SOCIALE A        | VIA DELL'INDUSTRIA 7/C            |        | POGGIO TORRIANA        | RN        |
| LA SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE            | STRADA VIGNOLESE 1059 A           | 41126  | MODENA                 | MO        |
| MONTIECO S.R.L.                            | VIA II GIUGNO 11/B                | 40011  | ANZOLA DELL'EMILIA     | BO        |
| NUOVA ECOLOGICA 2000 S.R.L.                | STRADA VII ZONA INDUSTRIALE 9     | 30030  | FOSSO'                 | VE        |
| PADOVANI FRANCESCO SRL                     | VIA RAVEGNANA 615                 | 48125  | RAVENNA                | RA        |
| PANINI S.R.L.                              | VIA BARCHETTA 272/274             | 41121  | MODENA                 | MO        |
| RECTER SRL - IMOLA                         | VIA LAGUNA 27/A                   | 40026  | IMOLA                  | BO        |
| RIMONDI PAOLO SRL                          | VIA AGUCCHI 84                    | 40133  | BOLOGNA                | BO        |
| RIMONDI PAOLO SRL_LENDINARA                | VIA CA' MOROSINI 8                | 45020  | LENDINARA              | RO        |
| S.A.B.A.R. SPA                             | VIA LEVATA 64                     | 42017  | NOVELLARA              | RE        |
| SAPI S.P.A.                                | VIA SAN PELLEGRINO 5              | 42018  | SAN MARTINO IN RIO     | RE        |
| SIDER ROTTAMI ADRIATICA S.P.A.             | VIA DELLE ACACIE SN               | 61121  | PESARO                 | PU        |
| TECNO RECUPERI SPA - GERENZANO             | VIA DEI CAMPAZZI 9/A              | 21040  | GERENZANO              | VA        |
| ZOLA PREDOSA Teleriscaldamento SRL         | VIA DELLO SPORT                   | 40069  | ZOLA PREDOSA           | BO        |



# **ATERSIR BOLOGNA**

**DETERMINAZIONE n. 241 del 16 novembre 2021**

**Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani**

**Oggetto:** Procedura aperta per l'affidamento in concessione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna – CIG: 81454573C2. Aggiudicazione a favore di RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016.

## IL DIRIGENTE

### Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm., che detta le norme relative alla regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito denominata "Agenzia"), che esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale regionale;
- lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione dell'organigramma e del funzionigramma dell'Agenzia;
- la deliberazione n. 63/2017 del 27 settembre 2017 con la quale Consiglio d'Ambito ha confermato l'Ing. Vito Belladonna quale Direttore dell'Agenzia per cinque anni decorrenti dal 1° ottobre 2017;
- la determinazione n. 98 del 11 giugno 2020, con la quale il Direttore dell'Agenzia ha conferito al Dott. Paolo Carini, l'incarico di dirigente dell'Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani;

### premesse che:

- a seguito della scadenza, in data 19 dicembre 2011, delle due Convenzioni relative all'affidamento del servizio rifiuti nell'ambito provinciale di Bologna precedentemente in capo rispettivamente alle società COSEA Ambiente S.p.A. ed HERA S.p.A., sono state attivate le procedure per un nuovo affidamento della gestione del servizio, in conformità con quanto disposto dalla disciplina vigente;
- con deliberazione n. 6 del 4 maggio 2016 il Consiglio locale di Bologna ha individuato, ai fini del nuovo affidamento del Servizio Rifiuti Urbani, il bacino corrispondente al territorio dei Comuni di Alto Reno Terme, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Castello d'Argile, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Dozza, Firenzuola, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marradi, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterezeno, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Palazzuolo sul Senio, Pianoro, Pieve di Cento, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato, Zola Predosa, proponendo inoltre al Consiglio d'ambito di procedere all'avvio delle procedure di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio;
- con deliberazione n. 58 del 7 ottobre 2016 il Consiglio d'Ambito ha provveduto a confermare, per l'avvio della procedura di nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, l'individuazione del bacino costituito dal territorio dei Comuni di Alto Reno Terme, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Castello d'Argile, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Dozza, Firenzuola, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in

- Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marradi, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Palazzuolo sul Senio, Pianoro, Pieve di Cento, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato, Zola Predosa;
- con deliberazione n. 22 del 19 marzo 2018 il Consiglio d'Ambito ha confermato la proposta del Consiglio locale di Bologna, di cui alla deliberazione n. 6 del 4 maggio 2016, in merito alla scelta della procedura ad evidenza pubblica quale modalità di nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna disponendo l'avvio dell'attività istruttoria rivolta ad assicurare lo svolgimento della medesima procedura;
  - ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Direttore di Atersir, con Determinazione n. 79 del 23 maggio 2019, ha nominato il Dott. Steven Sibani, Funzionario Tecnico Responsabile del Servizio Pianificazione e Regolazione servizi e Presidio Gestione rifiuti urbani Emilia Centrale dell'Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per l'affidamento mediante procedura di gara per la concessione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna;
  - in data 24 maggio 2019 con deliberazione n. 44 il Consiglio d'Ambito ha approvato gli atti relativi alla procedura di gara ad evidenza pubblica ex art. 164 D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Bologna, nella vigenza del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 cd "Sblocca cantieri";
  - a seguito della L. 14 giugno 2019 n. 55, di conversione del suddetto D.L. 32/2019, gli atti della procedura in oggetto sono stati adeguati alle modifiche normative disposte e nuovamente approvati con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 80 del 18 dicembre 2019;
  - con deliberazione del Consiglio d'Ambito del 25 novembre 2019 n. 72 è stata approvata la modifica della pianificazione di ambito resasi necessaria in conseguenza delle istanze di modifica degli standard tecnici di servizio provenienti dalle amministrazioni comuni del territorio a seguito delle elezioni amministrative del maggio 2019;
  - il Bando di gara - Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Bologna - CIG 81454573C2 è stato pubblicato in GU/S 2020/S 031-073586 del 13/02/2020;
  - con determinazione del 15 maggio 2020 n. 77 è stato prorogato il termine per la presentazione delle offerte, originariamente previsto per le 17:00 del 30 settembre 2020, alle ore 17:00 del 22 dicembre 2020 e, conseguentemente, è stata fissata una nuova data per la prima seduta pubblica del seggio di gara per le ore 10:00 del giorno 8 gennaio 2021;
  - del differimento dei termini di cui all'alinea precedente è stata data pubblicità mediante apposito formulario di rettifica in GU/S 2020/S 098-235869 il 20/05/2020 e coerentemente sono state adeguate le relative prescrizioni del Bando di gara integrale e capitolato d'oneri (nel seguito anche solo Bando di gara) per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Bologna CIG: 81454573C2;
  - il Bando prevedeva la presentazione delle offerte per via telematica su apposita piattaforma predisposta dall'Agenzia, entro le ore 17.00 del 22/12/2020: entro il termine indicato risulta pervenuta una sola offerta, ricevuta dal sistema il giorno 22/12/2020 alle ore 12:14:12 (protocollo n. PG.AT/2020/0009279 del 22/12/2020), presentata dal RTI



costituito tra HERA S.p.A., mandataria, e GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l. e ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l, mandanti;

**richiamata** integralmente la Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2021 con la quale è stato nominato il seggio di gara per la procedura *de qua* che ha provveduto all'apertura della documentazione amministrativa in seduta pubblica, nonché ad effettuare le verifiche in ordine alla completezza delle dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo a tutti i concorrenti ed ha infine consegnato gli atti alla Commissione giudicatrice;

**richiamati** i verbali agli atti dell'Agenzia ove è descritto lo svolgimento delle attività svolte dal seggio di gara e dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P.) per le attività indicate al punto precedente;

**richiamate** integralmente:

- la determinazione n. 67 del 9 aprile 2021, adottata a conclusione della fase di valutazione della documentazione amministrativa presentata e della verifica dei requisiti preordinati all'ammissione del concorrente, con la quale è stata disposta l'ammissione dell'unico concorrente RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l, alle successive fasi della procedura di gara;
- le Determinazioni n. 71 del 19 aprile 2021 e n. 77 del 26 aprile 2021 con le quali è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di gara in oggetto;

**richiamati** i verbali della Commissione giudicatrice agli atti dell'Agenzia come di seguito elencati:

- verbali del 5 maggio 2021 per n. 2 sedute, una riservata di insediamento della Commissione e una pubblica per l'apertura dell'offerta tecnica;
- verbali delle sedute riservate del 8 giugno 2021, 30 giugno 2021 e 19 luglio 2021, inerenti alla valutazione del contenuto dell'offerta tecnica, all'attribuzione dei diversi punteggi ad ogni elemento dell'offerta tecnica in base ai criteri tecnici contenuti nella *lex specialis* e infine all'attribuzione del punteggio complessivo per l'offerta tecnica;
- verbale del 3 agosto 2021 relativo alla seduta pubblica nella quale la Commissione di gara ha proceduto agli adempimenti di cui al Bando di gara ai commi 6-7 e 8 della lettera Q. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA ed in particolare all'apertura delle buste C e D contenenti l'offerta economica e i piani economici;

**dato atto** che:

- il punteggio complessivo attribuito all'operatore economico RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l, è risultato pari a: 62,1 punti per l'offerta tecnica e 25 per l'offerta economica (riparametrati in 75 per l'offerta tecnica e 25 per quella economica);
- la partecipazione di un unico concorrente ha reso non necessario l'adempimento relativo alla determinazione della soglia di anomalia, oggi previsto come obbligatorio, ex art. 97 comma 3 D.lgs. 50/2016, come modificato dal già richiamato D.L. 32/2019 (cd. "Sblocca cantieri"), unicamente per il caso di presentazione di un numero di offerte pari o superiore a tre e, pertanto, la Commissione, al termine della seduta, ha rimesso gli atti al RUP per lo svolgimento dell'eventuale verifica ai sensi dell'art. 97 comma 6 D.lgs. 50/2016 che dispone che "*La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.*";

**richiamata** integralmente la Determinazione n. 210 del 11 ottobre 2021, avente ad oggetto “*Esito verifica di congruità dell’offerta e proposta di aggiudicazione ai sensi degli articoli 97, c. 6, 32 e 33 del D.lgs. n. 50/2016*”, con la quale il sottoscritto Dirigente ha determinato, tra l’altro:

1. di condividere pienamente e fare proprie le risultanze di tutte le valutazioni svolte dal RUP come risultanti dalla Relazione relativa all’attività di verifica della congruità tecnico – economica dell’offerta dell’operatore economico RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l, eseguita a seguito dei chiarimenti forniti dalla società, svolta ai sensi dell’art. 97, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016;
2. di acquisire dal RUP e fare propri gli atti di cui al precedente punto 1 a titolo di proposta di aggiudicazione a favore del RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l, propedeutica alla successiva aggiudicazione di propria competenza ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016;

**preso atto** che tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo all’operatore economico portate a compimento hanno avuto esito positivo e che sono agli atti dell’Agenzia i seguenti documenti la cui validità sarà ulteriormente verificata nel corso dell’esecuzione del contratto fino alla conclusione dello stesso:

- in ordine alla conformità alla normativa vigente in materia di lotta alla mafia di cui al D.lgs. n. 159/2011, le dichiarazioni presentate in sede di gara dall’operatore economico sono state verificate tramite accertamento dell’effettiva iscrizione all’elenco aggiornato delle imprese iscritte alle White list della Prefettura competente;
- in ordine alla verifica circa le eventuali condanne definitive riportate nei relativi casellari giudiziari dai soggetti di cui all’art. 80, c. 3 e sulla moralità professionale sono state eseguite le verifiche, prevalentemente attraverso il portale AVCPass dell’Anac, e acquisiti tutti i relativi casellari giudiziari, nonché attraverso la sezione “Annotazioni” del Casellario dell’ANAC;
- in ordine alla verifica di eventuali sanzioni amministrative ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, è stato acquisito il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attraverso il portale AVCPass dell’ANAC;
- in ordine alla verifica sulla regolarità contributiva e fiscale, esse sono state verificate rispettivamente attraverso l’acquisizione del relativo D.U.R.C. attraverso il portale INAIL dedicato ed il documento dell’Agenzia delle Entrate attraverso il portale AVCPass dell’Anac;
- in ordine alla verifica relativa alla posizione circa le eventuali procedure concorsuali, sono stati acquisiti: Visura camerale aggiornata attraverso il portale Telemaco ed il Registro delle imprese attraverso il portale AVCPass dell’ANAC;
- in ordine agli obblighi di assunzione di personale con disabilità, è stato acquisito il certificato attestante l’ottemperanza agli obblighi occupazionali di cui alla L. n. 68/99;
- in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti di moralità professionale in capo ai soggetti dell’art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 sono state acquisite le dichiarazioni del concorrente; sono stati valutati i certificati dei carichi pendenti relativi al medesimo operatore economico ottenuti con riferimento all’analogha Procedura per l’affidamento in concessione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna - CIG 81454573C2, presso le Procure dei Tribunali competenti ed è stata svolta istruttoria sull’esistenza della causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. a) e c) D.lgs. 50/2016 il cui esito risulta da apposita Relazione, agli atti dell’Agenzia prot.

PG.AT/2021/0010347 del 12/11/2021 allegata alla presente e secretata al fine di tutelare i dati personali anche sensibili ivi riportati;

**dato atto che**

- l'istruttoria sulla sussistenza dei requisiti di moralità professionale in capo ai soggetti dell'art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 per taluni soggetti è tuttora in corso dal momento che non sono pervenuti tutti i certificati dei carichi pendenti richiesti alle Procure competenti, nonostante sia trascorso un termine superiore a 30 giorni dalle suddette richieste e siano stati inviati appositi solleciti;
- parimenti risulta essere tuttora in corso l'istruttoria sulla sussistenza dei requisiti di ordine speciale previsti al punto 1.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria lett. a. della Lettera I del Bando di gara non essendo ancora pervenute tutte le certificazioni degli importi fatturati che sono stati richiesti agli enti interessati e che dovranno dimostrare il requisito, pena l'impossibilità a rendere efficace l'aggiudicazione;

**ritenuto, pertanto:**

- di aggiudicare a favore del RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, il contratto di concessione per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino del territorio provinciale di Bologna (CIG: 81454573C2) per un importo pari a Euro 1.777.361.442,50;
- di pronunciare l'aggiudicazione della procedura di gara in oggetto nelle more della ricezione delle certificazioni mancanti e dell'eventuale conduzione del supplemento dell'istruttoria relativa alla moralità professionale in capo ai soggetti dell'art. 80 comma 3, laddove i certificati richiesti evidenziassero pendenze, con conseguente integrazione della sopra richiamata Relazione;
- di dichiarare che la presente aggiudicazione sarà resa efficace con apposito atto a seguito della eventuale ricezione delle certificazioni mancanti e dell'istruttoria richiamata al punto precedente ed in ogni caso, anche in mancanza di ricezione di tali documenti, in un termine non superiore a 30 giorni dall'adozione della presente;

**dato atto** che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per ATERSIR;

**dato atto** dell'assenza di qualsivoglia conflitto di interesse riguardante il sottoscritto rispetto agli operatori economici oggetto del presente atto

**ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

1. di approvare la Relazione sull'esistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. a) e c) D.lgs. 50/2016 con riferimento all'operatore economico RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l, allegata al presente atto come parte integrante dello stesso, di cui si omette la pubblicazione al fine di tutelare i dati personali anche sensibili ivi riportati;
2. di dare atto che l'istruttoria sulla sussistenza dei requisiti di moralità professionale in capo ai soggetti dell'art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 per taluni soggetti è tuttora in

- corso dal momento che non sono pervenuti tutti i certificati dei carichi pendenti già richiesti alle Procure competenti, nonostante sia trascorso un termine superiore a 30 giorni dalle suddette richieste e siano stati inviati plurimi solleciti;
3. di dare atto che risulta essere tuttora in corso l'istruttoria sulla sussistenza dei requisiti di ordine speciale previsti dal punto 1.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria lett. a. della Lettera I del Bando di gara non essendo ancora pervenute tutte le certificazioni degli importi fatturati che sono stati richiesti agli enti interessati e che dovranno dimostrare il requisito, pena l'impossibilità a rendere efficace l'aggiudicazione;
  4. di dare atto che l'istruttoria inerente alla verifica del possesso di tutti i restanti requisiti, generali e speciali, di partecipazione richiesti dal Bando integrale e capitolato d'oneri di cui alla procedura di affidamento *de qua*, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ha avuto esito positivo;
  5. di aggiudicare a favore del RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 il contratto di concessione per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna – CIG: 81454573C2 per un importo pari a Euro 1.777.361.442,50;
  6. di dare atto che l'aggiudicazione della procedura di gara in oggetto è pronunciata nelle more della ricezione delle certificazioni mancanti e dell'eventuale conduzione del supplemento dell'istruttoria relativa alla moralità professionale in capo ai soggetti dell'art. 80 comma 3, laddove i certificati richiesti evidenziassero pendenze, con conseguente integrazione della Relazione di cui al punto 1;
  7. di dichiarare che la presente aggiudicazione sarà resa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, con apposito atto a seguito della ricezione delle certificazioni mancanti e dell'istruttoria richiamata al punto precedente ed in ogni caso, anche in mancanza di ricezione di tali documenti, in un termine non superiore a 30 giorni dall'adozione della presente, purché risulti comprovato il requisito speciale attraverso la documentazione fino ad allora reperita;
  8. di prendere atto che la stipula del contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetta al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, poiché nell'ambito della procedura in oggetto è stata presentata una sola offerta come espressamente previsto dall'articolo 32, comma 10 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;
  9. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
  10. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Dirigente  
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani  
Dott. Paolo Carini  
(firmato digitalmente)

**DETERMINAZIONE n. 246 del 24 novembre 2021**

**Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani**

**Oggetto:** Procedura aperta per l'affidamento in concessione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna – CIG: 81454573C2. Esito positivo della verifica dei requisiti e conseguente dichiarazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione a favore del RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016.

## IL DIRIGENTE

### Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm., che detta le norme relative alla regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito denominata "Agenzia"), che esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale regionale;
- lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione dell'organigramma e del funzionigramma dell'Agenzia;
- la deliberazione n. 63/2017 del 27 settembre 2017 con la quale Consiglio d'Ambito ha confermato l'Ing. Vito Belladonna quale Direttore dell'Agenzia per cinque anni decorrenti dal 1° ottobre 2017;
- la determinazione n. 98 del 11 giugno 2020, con la quale il Direttore dell'Agenzia ha conferito al Dott. Paolo Carini, l'incarico di dirigente dell'Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani;

### premesse che:

- a seguito della scadenza, in data 19 dicembre 2011, delle due Convenzioni relative all'affidamento del servizio rifiuti nell'ambito provinciale di Bologna precedentemente in capo rispettivamente alle società COSEA Ambiente S.p.A. ed HERA S.p.A., sono state attivate le procedure per un nuovo affidamento della gestione del servizio, in conformità con quanto disposto dalla disciplina vigente;
- in data 24 maggio 2019 con deliberazione n. 44 il Consiglio d'Ambito ha approvato gli atti relativi alla procedura di gara ad evidenza pubblica ex art. 164 D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Bologna, nella vigenza del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 cd "Sblocca cantieri";
- a seguito della L. 14 giugno 2019 n. 55, di conversione del suddetto D.L. 32/2019, gli atti della procedura in oggetto sono stati adeguati alle modifiche normative disposte e nuovamente approvati con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 80 del 18 dicembre 2019;
- il Bando di gara - Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Bologna - CIG 81454573C2 è stato pubblicato in GU/S 2020/S 031-073586 del 13/02/2020;

### richiamate integralmente:

- la Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2021 con la quale è stato nominato il seggio di gara per la procedura *de qua*;
- determinazione n. 67 del 9 aprile 2021 con la quale è stata disposta l'ammissione dell'unico concorrente RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l, alle successive fasi della procedura di gara;

- le Determinazioni n. 71 del 19 aprile 2021 e n. 77 del 26 aprile 2021 con le quali è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di gara in oggetto;
- la Determinazione n. 210 del 11 ottobre 2021, avente ad oggetto “*Esito verifica di congruità dell’offerta e proposta di aggiudicazione ai sensi degli articoli 97, c. 6, 32 e 33 del D.lgs. n. 50/2016*”;

**richiamata** infine la determinazione n. 241 del 16 novembre 2021 recante “Aggiudicazione a favore di RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016”, con la quale si è determinato:

1. *di approvare la Relazione sull’esistenza della causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. a) e c) D.lgs. 50/2016 con riferimento all’operatore economico RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l. [...];*
2. *di dare atto che l’istruttoria sulla sussistenza dei requisiti di moralità professionale in capo ai soggetti dell’art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 per taluni soggetti è tuttora in corso dal momento che non sono pervenuti tutti i certificati dei carichi pendenti già richiesti alle Procure competenti, nonostante sia trascorso un termine superiore a 30 giorni dalle suddette richieste e siano stati inviati plurimi solleciti;*
3. *di dare atto che risulta essere tuttora in corso l’istruttoria sulla sussistenza dei requisiti di ordine speciale previsti dal punto 1.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria lett. a. della Lettera I del Bando di gara non essendo ancora pervenute tutte le certificazioni degli importi fatturati che sono stati richiesti agli enti interessati e che dovranno dimostrare il requisito, pena l’impossibilità a rendere efficace l’aggiudicazione;*
4. *di dare atto che l’istruttoria inerente alla verifica del possesso di tutti i restanti requisiti, generali e speciali, di partecipazione richiesti dal Bando integrale e capitolato d’oneri di cui alla procedura di affidamento de qua, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ha avuto esito positivo;*
5. *di aggiudicare a favore del RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 il contratto di concessione per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna – CIG: 81454573C2 per un importo pari a Euro 1.777.361.442,50;*
6. *di dare atto che l’aggiudicazione della procedura di gara in oggetto è pronunciata nelle more della ricezione delle certificazioni mancanti e dell’eventuale conduzione del supplemento dell’istruttoria relativa alla moralità professionale in capo ai soggetti dell’art. 80 comma 3, laddove i certificati richiesti evidenziassero pendenze, con conseguente integrazione della Relazione di cui al punto 1;*
7. *di dichiarare che la presente aggiudicazione sarà resa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, con apposito atto a seguito della ricezione delle certificazioni mancanti e dell’istruttoria richiamata al punto precedente ed in ogni caso, anche in mancanza di ricezione di tali documenti, in un termine non superiore a 30*

*giorni dall'adozione della presente, purché risulti comprovato il requisito speciale attraverso la documentazione fino ad allora reperita;*

8. *di prendere atto che la stipula del contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetta al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, poiché nell'ambito della procedura in oggetto è stata presentata una sola offerta come espressamente previsto dall'articolo 32, comma 10 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;*

**dato atto che**

- l'istruttoria sulla sussistenza dei requisiti di moralità professionale in capo ai soggetti dell'art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 si è conclusa positivamente con la ricezione di tutti i certificati dei carichi pendenti richiesti alle Procure competenti;
- parimenti con riferimento all'istruttoria sulla sussistenza dei requisiti di ordine speciale previsti al punto 1.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria lett. a. della Lettera I del Bando di gara sono pervenute le certificazioni degli importi fatturati richiesti agli enti interessati in numero ampiamente sufficiente a consentire la comprova del requisito speciale in analisi;
- non risulta dunque necessario attendere il decorso del termine di 30 giorni dall'adozione della suddetta determinazione n. 241 del 16 novembre 2021;

**ritenuto, pertanto:**

- di dare atto dell'esito positivo della verifica dei prescritti requisiti e, per l'effetto, dichiarare efficace – ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e della lett. S, punto 2, del Bando integrale di gara – l'aggiudicazione, già pronunciata con la determinazione n. 241 del 16 novembre 2021 a favore del RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, del contratto di concessione per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna – CIG: 81454573C2 per un importo pari a Euro 1.777.361.442,50;

**dato atto** che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per ATERSIR;

**dato atto** dell'assenza di qualsivoglia conflitto di interesse riguardante il sottoscritto rispetto agli operatori economici oggetto del presente atto

**ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**


- alla luce delle motivazioni che precedono di dare atto dell'esito positivo della verifica dei prescritti requisiti e, per l'effetto, dichiarare efficace – ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e della lett. S, punto 2, del Bando integrale di gara – l'aggiudicazione, già pronunciata con la determinazione n. 241 del 16 novembre 2021 a favore del RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, del contratto di concessione per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti



urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna – CIG: 81454573C2 per un importo pari a Euro 1.777.361.442,50;

9. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
10. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Dirigente  
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani  
Dott. Paolo Carini  
(firmato digitalmente)



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

## Atto notarile informatico

**Identificativo fascicolo:** 40617552

**Forma:** Atto Pubblico

**Numero repertorio:** 33374

**Numero raccolta:** 21481

**Data stipula:** 29/12/2021

**Notaio:** DOMENICO DAMASCELLI

**Codice fiscale:** DMSDNC67M23A662B

**Natura:**

CONTRATTO DI SERVIZIO - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL BACINO TERRITORIALE DI BOLOGNA

**Parti:**

1-Persona Giuridica: HERA S.p.A. - 04245520376

2-Persona Giuridica: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - 91342750378

**Annotazioni:**

1-REGISTRAZIONE

UFFICIO: BOLOGNA

DATA: 30/12/2021

NUMERO: 68053

SERIE: 1T

IMPORTO: € 245,00

## **GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL BACINO TERRITORIALE DI BOLOGNA**

Comuni di Alto Reno Terme, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Castello d'Argile, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Dozza, Firenzuola, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marradi, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Palazzuolo sul Senio, Pianoro, Pieve di Cento, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato, Zola Predosa

### **CONTRATTO DI SERVIZIO**

**C.I.G.: 81454573C2**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventinove dicembre duemilaventuno.

In Bologna, Via Galliera n. 8.

Davanti a me Domenico Damascelli, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,

sono comparsi

1) **BELLADONNA Vito**, nato a Cosenza (CS) il giorno 2 luglio 1960, domiciliato ove *infra* per la carica, il quale interviene al presente atto in qualità di Direttore dell'**Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti**, con sede in Bologna (BO), Via Cairoli n. 8/F, codice fiscale 91342750378, il quale interviene al presente atto in forza dei poteri attribuiti con deliberazione del Consiglio d'ambito n. 70 del 29 novembre 2021 e giusta determinazione del Dirigente dell'Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani n. 279 del 28 dicembre 2021, a cui si fa riferimento;

e

2) **FOGACCI Franco**, nato a Bologna (BO) il giorno 27 dicembre 1957, domiciliato ove *infra* per la carica, il

quale interviene al presente atto nella qualità di procuratore speciale della società "Hera S.p.A.", con sede in Bologna (BO), Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, con capitale sociale di euro 1.489.538.745,00 (unmiliardoquattrocentottantanovemilionicinquecentotrentottomilasettecentoquarantacinque virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 04245520376, partita I.V.A. di Gruppo 03819031208, R.E.A. numero BO-363550, quale società mandataria del **Raggruppamento Temporaneo di Imprese** costituito da "HERA S.p.A." (mandataria) – "GIACOMO BRODOLINI SOC. COOP a r.l." (mandante - con sede in Comacchio (FE), c.f. 00326860384) – "CONSORZIO STABILE ECOBI SOCIETA' CONSORTILE a r.l. – Impresa sociale" (mandante - con sede in Modena (MO), c.f. 03194231209), con atto a mio rogito in data 4 dicembre 2020, n. 29356/18890 di rep., registrato a Bologna in data 7 dicembre 2020 al n. 51410, Operatore economico risultato aggiudicatario, e giusta procura speciale conferita con atto a mio rogito in data 27 gennaio 2021, n. 29950/19225 di rep., registrato a Bologna in data 28 gennaio 2021 al n. 4195, a cui si fa riferimento e che il procuratore dichiara tuttora valida, efficace e non revocata.

Dette parti comparenti, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, composto di:

- sommario;
- n. 7 (sette) capi;
- n. 62 (sessantadue) articoli.

*[spazio lasciato intenzionalmente in bianco]*

## INDICE

|  |    |
|--|----|
| CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....   | 9  |
| Art. 1 - Definizioni.....  | 9  |
| Art. 2 - Oggetto .....   | 13 |
| Art. 3 - Competenze dell’Agenzia .....   | 15 |
| Art. 4 - Durata .....  | 15 |
| Art. 5 - Natura del Contratto e rischio del Gestore .....  | 16 |
| Art. 6 - Obblighi e responsabilità del Gestore .....   | 16 |
| Art. 7 - Pianificazione amministrativa e Piano annuale delle attività .....  | 17 |
| Art. 8 - Corrispettivo del Gestore.....  | 18 |
| Art. 9 -Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento .....               | 20 |
| Art. 10 -Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al recupero, trattamento, smaltimento e commercializzazione dei rifiuti differenziati ..... | 20 |
| Art. 11- Modalità di determinazione della tariffa e di pagamento del corrispettivo del Gestore .....   | 22 |
| Art. 12 - Imposte, tasse, canoni.....  | 23 |
| CAPO II - BENI STRUMENTALI, BANCHE DATI E PERSONALE .....  | 23 |
| Art. 13 - Dotazione patrimoniale del Gestore .....   | 23 |
| Art. 14 - Beni strumentali esistenti al momento dell’avvio del servizio.....   | 24 |
| Art. 15 – Regime dei beni strumentali dal precedente gestore .....   | 25 |
| Art. 16 - Presa in carico dei beni strumentali al momento del subentro .....   | 25 |
| Art. 17 - Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio durante l’affidamento.....  | 26 |
| Art. 18 - Cessazione della strumentalità dei beni.....   | 27 |
| Art. 19 - Inventari dei beni.....  | 27 |
| Art. 20 - Banca dati degli utenti serviti.....   | 28 |
| Art. 21 - Gestione dei beni utilizzati per l’espletamento del servizio .....   | 28 |
| Art. 22 - Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza o cessazione dell’affidamento .....  | 29 |
| Art. 23 - Canoni a carico del Gestore.....   | 30 |
| Art. 24 - Clausola di sostituzione.....  | 30 |
| Art. 25 - Trasferimento di personale e clausola sociale.....   | 30 |
| Art. 26 - Rapporto di lavoro del personale.....  | 31 |
| Art. 27 - Attività delle organizzazioni di volontariato .....  | 31 |

|  |           |
|--|-----------|
| Art. 28 - Diritti ed obblighi del Concessionario alla scadenza dell'affidamento.....   | 32        |
| <b>CAPO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO .....</b>   | <b>32</b> |
| Art. 29 - Raccolta differenziata.....  | 32        |
| Art. 30 - Commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi ANCI-CONAI.....  | 33        |
| Art. 31-Commercializzazione dei rifiuti differenziati diversi da quelli di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.lgs. n. 152 del 2006.....  | 33        |
| Art. 32- Raccolta e avvio allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati .....   | 33        |
| Art. 33- Gestione operativa di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti e gestione post operativa di discariche .....   | 34        |
| Art. 34 - Servizi di igiene urbana, spazzamento ed altri servizi .....   | 35        |
| Art. 35- Divieto di subconcessione .....   | 35        |
| Art. 36- Affidamento in subappalto a terzi di attività operative .....   | 36        |
| Art. 37 - Poteri e funzioni di indirizzo dell'Agenzia e dei Comuni.....  | 36        |
| <b>CAPO IV - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE.....</b>   | <b>37</b> |
| Art. 38 - Verifica dell'ammissibilità di modifiche al Contratto.....   | 37        |
| Art. 39- Adeguamento del corrispettivo e dei prezzi offerti.....   | 37        |
| Art. 40 - Modifiche derivanti da opzioni previste dal bando di gara, sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari e pianificatorie, ovvero derivanti da eventi imprevedibili non imputabili alle Parti ..... | 37        |
| Art. 41 - Divieto per il Gestore di disporre modifiche.....  | 38        |
| Art. 42 - Modifiche richieste dall'Agenzia .....   | 38        |
| Art. 43 - Variazione del corrispettivo a seguito delle modifiche previste agli articoli 40 e 42 .....  | 39        |
| <b>CAPO V - CONTROLLO E MONITORAGGIO.....</b>  | <b>41</b> |
| Art. 44 - Poteri di controllo dell'Agenzia e compiti del Direttore dell'esecuzione.....  | 41        |
| Art. 45 - Sistema informativo duale.....   | 41        |
| Art. 46 - Carta dei servizi.....   | 42        |
| Art. 47 - Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro .....  | 42        |
| Art. 48 - Certificazione di Qualità .....  | 42        |
| Art. 49 - Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e regolamento di gestione dei centri di raccolta comunali.....  | 42        |
| Art. 50 - Certificazione del bilancio.....   | 43        |
| <b>CAPO VI - MODIFICAZIONI SOGGETTIVE, RECESSO, RISOLUZIONE E DECADENZA ...</b>  | <b>44</b> |
| Art. 51 - Articolazione territoriale del Concessionario.....   | 44        |
| Art. 52 - Modificazioni soggettive.....  | 44        |
| Art. 53 - Contestazione degli inadempimenti del Gestore e risoluzione del Contratto .....  | 44        |

|  |    |
|--|----|
| Art. 54 - Decadenza della concessione .....                              | 46 |
| Art. 55 - Tutela della continuità del servizio .....                     | 47 |
| CAPO VII - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO .....                        | 47 |
| Art. 56 - Cauzione definitiva.....                                       | 47 |
| Art. 57 - Coperture assicurative .....                                   | 48 |
| Art. 58 - Penali e decurtazioni per mancata esecuzione del servizio..... | 49 |
| Art. 59 - Foro competente .....  | 50 |
| Art. 60 - Disposizioni finali .....                                      | 50 |
| Art. 61 - Oneri e spese contrattuali .....                               | 50 |
| Art. 62 - Allegati.....  | 50 |

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di dicembre, presso lo Studio Notarile Tassinari & Damascelli, in Bologna, via Galliera n. 8;

tra

3) ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito "ATERSIR"), in persona di Vito BELLADONNA, nato a Cosenza (CS) il giorno 2 luglio 1960, domiciliato ove infra per la carica, il quale interviene al presente atto in qualità di Direttore dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, con sede in Bologna, Via Cairoli n. 8/F, codice fiscale 91342750378, il quale interviene al presente atto in forza dei poteri attribuiti con deliberazione del Consiglio d'Ambito n.70 del 29/11/2021, a cui si fa riferimento;

e

4) RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, e Consorzio Stabile ECOBI Soc. Coop a r.l – Impresa Sociale, Operatore economico risultato aggiudicatario, in persona del legale rappresentante di HERA S.p.A. con sede in Bologna (BO), Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, FOGACCI Franco, come sopra costituito, presso la quale elegge domicilio ai fini del presente Contratto;

di seguito congiuntamente individuate anche come "le parti",

#### **PREMESSO**

Vista la Parte IV, Capo III, del D.Lgs. n. 152/2006 e, in particolare, il relativo art. 203, comma 2, che fissa in quindici anni la durata minima degli affidamenti in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visto l'art. 3-bis (organizzazione territoriale) del D.L. 138/2011, come successivamente modificato;

Vista la L.R. n. 25/1999 della Regione Emilia-Romagna, recante "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra Comuni e Province per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani*", come successivamente modificata;

Vista la L.R. n. 23/2011 della Regione Emilia Romagna, recante "*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*", con cui è stata istituita, a seguito della soppressione delle ATO, la nuova Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, ATERSIR;

Visto, in particolare, l'art. 4 della cit. L.R. n. 23/2011, che affida ad ATERSIR tutte le funzioni

relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani già esercitate in precedenza dalle Autorità d'Ambito, ivi comprese l'adozione delle necessarie misure di regolazione, l'individuazione delle modalità di affidamento dei servizi e la definizione dei rapporti con i gestori, anche per quanto concerne la relativa modifica o cessazione;

Visto l'art. 25, comma 4, del D.L. 1/2012 secondo cui *"Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO."*

Vista la l. r. n. 16/2015, recante *"Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riutilizzo dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla L.R. n. 31/1996"*;

Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con delibera di Assemblea Regionale n. 67/2016;

Vista la delibera n.40 del 29 maggio 2018 del Consiglio d'Ambito di approvazione del Piano d'Ambito di Bologna;

Vista la delibera n. 72 del 25 novembre 2019 del Consiglio d'Ambito di aggiornamento del Piano d'Ambito di Bologna;

Vista la delibera n. 6 del 4 maggio 2016 del Consiglio Locale di Bologna avente ad oggetto la proposta di individuazione del bacino di affidamento e della procedura ad evidenza pubblica quale modalità di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Viste le delibere n. 58 del 7 ottobre 2016 e n. 22 del 19 marzo 2018 del Consiglio d'Ambito con le quali è stato individuato il bacino di affidamento di Bologna relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è stato disposto di procedere con l'attività necessaria ad assicurare lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica;

Viste le determinazioni dirigenziali di definizione del valore di subentro n. 70 del 16 maggio 2019 e n. 71 del 17 maggio 2019 di aggiornamento dei valori di subentro e la determinazione dirigenziale n. 260 del 10 dicembre 2021 di definitivo aggiornamento del valore di subentro;

Vista la delibera n.80 del 18 dicembre 2019 del Consiglio d'Ambito con cui si è proceduto alla approvazione degli atti della di gara;

Vista la determinazione dirigenziale n. 241 del 16 novembre 2021 recante aggiudicazione a favore di RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, e Consorzio Stabile

ECOBI Soc. Coop a r.l – Impresa Sociale, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016;

Vista la determinazione dirigenziale n. 246 del 24 novembre 2021 relativa all’esito positivo della verifica dei requisiti e conseguente dichiarazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione;

Vista la deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 78 del 20 dicembre 2021 avente ad oggetto *“Servizio Gestione Rifiuti – Affidamento in concessione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nei bacini territoriali di Parma, Piacenza, “Pianura e Montagna Modenese” della provincia di Modena e Bologna. Linee di indirizzo in ordine agli adeguamenti degli atti negoziali stipulati”*;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Contratto di servizio e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nel Disciplinare Tecnico allegato al presente Contratto, anche ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 152/2006, si intende per:

- 1) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- 2) “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- 3) “riciclaggio” o “riciclo”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- 4) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 5) “rifiuti differenziati”: rifiuti separati in funzione delle relative tipologia e natura risultanti dalla raccolta differenziata (frazione umida/organica, carta e cartone, plastica e plastica/barattolame, vetro e vetro/barattolame, etc.);
- 6) “rifiuti indifferenziati”: rifiuti non oggetto di raccolta differenziata, cioè non separati per tipologia e natura;
- 7) “rifiuti urbani”:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per

natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs 152/2006;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e).

8) "rifiuti simili ai rifiuti domestici": i rifiuti individuati alla lettera b) del punto precedente.

9) "avvio a recupero": operazioni e trattamenti preliminari al riciclo;

10) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;

11) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

- a) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- b) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- c) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

12) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

13) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

- 14) “commercializzazione”: il complesso di attività amministrative e commerciali volte a collocare presso impianti/operatori economici, alle migliori condizioni economiche, le frazioni di rifiuti provenienti da raccolte differenziate, ivi compreso il ricorso ai sistemi consortili;
- 15) “bacino territoriale”: l’ambito geografico di riferimento per l’erogazione del servizio comprendente i Comuni di Alto Reno Terme, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d’Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Castello d’Argile, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Dozza, Firenzuola, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marradi, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell’Emilia, Palazzuolo sul Senio, Pianoro, Pieve di Cento, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato, Zola Predosa della Provincia di Bologna;
- 16) “Contraente” o “Concessionario” o “Gestore del servizio” o “Gestore”: l’Operatore economico incaricato da ATERSIR della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al presente Contratto;
- 17) “Amministrazione aggiudicatrice”, “Agenzia” o “Concedente”: l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - ATERSIR, istituita ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 23/2011, che svolge le funzioni di regolazione pubblica, affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per conto dei Comuni ricompresi nell’ambito regionale, nonché di controllo e monitoraggio;
- 18) “Contratto di servizio”: il Contratto di concessione di servizio pubblico stipulato tra l’Agenzia ed il soggetto Gestore (o Concessionario) e relativi allegati;
- 19) “Direttore dell’esecuzione del Contratto”: l’organo nominato dall’Agenzia ai fini del controllo dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal Gestore in virtù del Contratto di concessione;
- 20) “Disciplinare Tecnico”: documento, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, che insieme ai suoi allegati definisce le caratteristiche qualitative e quantitative minime e vincolanti dei servizi da espletare, secondo le modalità ivi previste;
- 21) “offerta economica”: l’importo economico offerto dal contraente in sede di gara per l’esecuzione del servizio;

- 22) “offerta tecnica”: le modalità di esecuzione del servizio offerte dal contraente in sede di gara;
- 23) “piano economico-industriale” o “PEI”: documento tecnico-contabile analitico, predisposto dal concessionario ai sensi dell’Allegato C al Bando di gara, rappresentativo delle componenti di costo e di ricavo del servizio, anche ai fini della determinazione delle voci tariffarie;
- 24) “piano economico-finanziario”: documento tecnico-contabile analitico, predisposto dal concessionario ed asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari o da una società di revisione, rappresentativo delle componenti di costo e di ricavo del servizio, nonché dei flussi finanziari relativi all’intero periodo di durata del Contratto;
- 25) “piano annuale delle attività” documento tecnico composto dalla Relazione illustrativa e dai piani operativi di lavoro di ogni singola attività suddivisi per Comune redatto secondo le modalità indicate nel Disciplinare Tecnico;
- 26) “referente dell’impresa”: il soggetto nominato dal contraente, avente il compito di rappresentare il concessionario nei rapporti con il Direttore dell’esecuzione del Contratto e con il concedente;
- 27) “servizi di base”: servizi affidati in concessione come descritti all’articolo 2, comma 4 del presente Contratto e all’articolo 5 del Disciplinare Tecnico.
- 28) “servizi integrativi”: servizi affidati in concessione come descritti all’articolo 6 del Disciplinare Tecnico, non previsti tra i servizi di base al momento dell’affidamento, attivabili durante la concessione su richiesta dei Comuni o dell’Agenzia;
- 29) “servizi integrativi programmabili”: servizi integrativi richiesti dai Comuni o dall’Agenzia a monte della pianificazione finanziaria annuale;
- 30) “servizi integrativi non programmabili”: servizi integrativi richiesti dai Comuni o dall’Agenzia in corso di anno, non ricompresi nella pianificazione finanziaria dell’anno corrente;
- 31) “servizio in concessione”: i “servizi di base” e i “servizi integrativi” come precedentemente definiti;
- 32) “periodo transitorio”: i primi due anni di affidamento, decorrenti dalla sottoscrizione e dall’affidamento del servizio formalizzato con verbale di consegna, durante i quali il servizio in concessione dovrà migliorare gli standard in essere al momento della presa in consegna della gestione

al fine di conseguire gli obiettivi offerti dal concessionario in sede di gara di cui all'Allegato A "Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune" e al Disciplinare Tecnico;

33) "servizio a regime": servizio in concessione da svolgere secondo gli standard prestazionali previsti dal Disciplinare Tecnico e dall'Allegato A dall'inizio del terzo anno di affidamento;

34) "abitanti equivalenti": rappresentazione dei soggetti che contribuiscono alla produzione dei rifiuti urbani, assumendo come unità di misura la produzione di un residente, tenendo conto degli apporti delle utenze domestiche non residenti, delle utenze non domestiche, dei flussi turistici e del pendolarismo universitario, ovvero di altri fattori, come stabiliti annualmente dall'Agenzia;

35) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

36) "centro del riuso": apposito spazio organizzato e strutturato per l'esposizione temporanea, finalizzato allo scambio tra privati, di beni usati suscettibili di riutilizzo;

37) "tariffa di natura corrispettiva" o "tariffa puntuale di natura corrispettiva": il prezzo commisurato al servizio rifiuti erogato agli utenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 667 e 668, legge n. 147/2013.

38) "data di effettivo subentro": data indicata all'art. 4 del contratto, da intendersi come avvio operativo dei servizi affidati al Gestore, individuata secondo quanto disposto dall'art. 7 del Disciplinare Tecnico.

## **Art. 2 - Oggetto**

1. Il presente Contratto di servizio disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna descritto in precedenza.

2. I rifiuti oggetto del servizio di cui al presente Contratto sono i rifiuti urbani ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

3. Con la sottoscrizione del presente Contratto di servizio, il Gestore accetta di effettuare la gestione in esclusiva del servizio in concessione, disciplinato dalla vigente normativa nazionale e regionale, secondo quanto previsto dal presente Contratto, dal Disciplinare Tecnico, dai documenti di gara, nonché dalla pianificazione e regolazione pubblica di settore.

4. I servizi di gestione dei rifiuti urbani affidati in base al presente Contratto comprendono i seguenti servizi di base, come meglio dettagliati all'art. 5 del Disciplinare Tecnico:

- la raccolta e trasporto di rifiuti urbani nella definizione di cui all'art. 184, comma 2, da lett. a) ad f), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- i servizi di igiene urbana e spazzamento delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o ad uso pubblico e di parcheggio e servizi annessi, nonché la pulizia delle rive fluviali e lacuali;
- il servizio di lavaggio dei contenitori stradali;
- la rimozione dei rifiuti urbani abbandonati di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private ad uso pubblico;
- l'attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti anche ai fini della prevenzione della produzione dei rifiuti;
- l'attivazione e gestione di un sistema di contabilizzazione e misurazione puntuale del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze, per almeno la frazione indifferenziata a trattamento/smaltimento, e dei conferimenti ai Centri di Raccolta;
- la gestione post operativa delle discariche di proprietà pubblica di cui all'art. 5 del Disciplinare Tecnico;
- l'attività di avvio a recupero delle frazioni differenziate;
- la commercializzazione dei rifiuti differenziati;
- il servizio di accertamento e contestazione delle violazioni ai divieti in materia di raccolta dei rifiuti mediante personale dipendente del soggetto Gestore;
- altri servizi eventualmente specificati dal Gestore.

5. Rientrano nel perimetro di affidamento anche i servizi integrativi intesi come servizi non previsti tra i servizi di base, attivabili durante la concessione su richiesta dei Comuni o dell'Agenzia con riferimento all'art. 6 del Disciplinare Tecnico.

6. Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni relative ai flussi dei rifiuti, alla individuazione degli impianti di smaltimento di destino, in applicazione dei criteri stabiliti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché degli ulteriori atti di pianificazione eventualmente adottati dall'Agenzia e dagli altri soggetti pubblici competenti. È altresì tenuto ad osservare le prescrizioni e gli obiettivi in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti, fissati dai medesimi atti, secondo le modalità indicate dal Disciplinare Tecnico e dal presente Contratto, nonché alla commercializzazione dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

7. Il servizio oggetto del presente Contratto costituisce un servizio pubblico di interesse generale di rilevanza economica e rappresenta, altresì, un servizio pubblico essenziale ai sensi degli artt. 1 e segg. della L. 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) e per nessuna ragione potrà essere sospeso, interrotto od abbandonato da parte del Gestore fino al momento dell'effettivo subentro da parte di un nuovo aggiudicatario.

8. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause imprevedibili di forza maggiore. In tali casi, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, il Gestore adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza. Il Gestore si impegna ad informare tempestivamente l'Agenzia di ogni circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.

### **Art. 3 - Competenze dell'Agenzia**

1. L'Agenzia, quale soggetto istituito per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal D.Lgs. n. 152/2006, titolare delle competenze indicate nelle leggi regionali n. 23/2011 e n. 16/2015 opera, ai fini del rapporto regolato dal presente Contratto, quale parte pubblica contraente, su un piano di parità con il Gestore selezionato con gara, ferme restando le funzioni pubblicistiche di controllo e di regolazione dei servizi, riservate all'Agenzia dalla vigente normativa.

### **Art. 4 - Durata**

1. Il presente Contratto di servizio decorre dalla data di sottoscrizione. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani oggetto del presente contratto ha durata pari a quindici anni, in conformità a quanto previsto dall'art. 203 del D.Lgs. n. 152/2006, decorrenti dalla data del 01/01/2022, individuata secondo quanto previsto all'art. 7 del Disciplinare Tecnico.

2. Il Gestore resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, nel rispetto del presente Contratto e delle condizioni ivi indicate, per tutto il periodo necessario per l'esperimento della procedura avente ad oggetto l'affidamento del servizio, fino al subentro del nuovo Gestore.

3. Nel periodo compreso tra la scadenza del presente Contratto e il subentro del nuovo Gestore, è consentita la realizzazione di nuovi investimenti ovvero la variazione del personale impiegato nella gestione del servizio esclusivamente previa apposita autorizzazione scritta, trasmessa via PEC da parte dell'Agenzia.

### **Art. 5 - Natura del Contratto e rischio del Gestore**

1. Il Gestore assume il rischio operativo e l'alea economico-finanziaria derivanti dall'esercizio delle attività oggetto del presente Contratto di concessione.

2. Il rischio operativo comprende l'alea economica derivante dallo scostamento dal limite quantitativo di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento nonché quella derivante dallo scostamento dagli standard inerenti all'avvio al recupero dei rifiuti differenziati, come meglio specificato agli artt. 9 e 10.

3. In caso di gestione della tariffa di natura corrispettiva, il rischio operativo comprenderà altresì il mancato recupero dei crediti all'utenza, così come previsto e disciplinato dall'art. 11 del presente Contratto.

### **Art. 6 - Obblighi e responsabilità del Gestore**

1. Il Gestore si obbliga a svolgere a regola d'arte le attività oggetto del presente Contratto e dei relativi allegati. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi, dovrà osservare la normativa vigente in materia ambientale ed adempiere a tutti gli obblighi posti a suo carico dal presente Contratto, dal Disciplinare Tecnico e relativi allegati.

Le Parti danno espressamente atto del fatto che, per semplicità di lettura, il Disciplinare Tecnico di gara e i relativi allegati sono stati integrati da Atersir con dati e informazioni tratte dall'offerta presentata dal Gestore e che, qualora dovessero essere accertate differenze tra tali documenti e l'offerta presentata dal gestore, le Parti procederanno entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto a rettificare conseguentemente il Disciplinare Tecnico e/o i relativi allegati al Contratto.

Il Gestore è inoltre tenuto a subentrare, nonché dare attuazione ed effettiva operatività a quanto contenuto in convenzioni/protocolli d'intesa/accordi intercorsi tra ATERSIR, Gestore uscente e Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile in ordine ad attività e oneri determinati dal verificarsi di eventi in situazioni di emergenza.

2. Costituisce obbligo del Gestore il rispetto degli standard minimi prestazionali e degli obiettivi di servizio indicati nell'Allegato A del presente Contratto, in conformità alle condizioni e alle modalità di svolgimento ed efficientamento del servizio indicate nell'offerta tecnica, anche in relazione agli obiettivi di prevenzione e di riduzione dei rifiuti, tenuto conto altresì degli obiettivi previsti dalle norme e dagli atti di pianificazione adottati dagli enti pubblici competenti in vigore *ratione temporis*.

3. Il Gestore è vincolato al rispetto delle condizioni economiche offerte in sede di gara come disciplinate dal presente Contratto, che costituiscono, al netto di servizi integrativi eventualmente richiesti, il limite massimo di corrispettivo, in base annuale, che può essere riconosciuto per la gestione del servizio in concessione. Il Gestore è altresì vincolato alla regolazione economica della fase di smaltimento del rifiuto indifferenziato e della commercializzazione dei rifiuti differenziati, come disciplinate rispettivamente dagli artt. 9 e 10.

4. Il Gestore dovrà garantire il permanere, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale come definiti nel bando di gara e dovrà, altresì, possedere i requisiti richiesti dalle norme vigenti occorrenti per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto. Nel caso in cui intenda avvalersi di imprese terze, il Gestore è tenuto a richiedere e garantire il possesso dei prescritti requisiti per le specifiche attività oggetto di affidamento.

5. Grava, inoltre, sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione dei beni strumentali di proprietà pubblica, affidati al medesimo, nonché di quelli acquistati e/o realizzati direttamente, comunque destinati all'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

6. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Agenzia e gli Enti Locali, nonché i collaboratori ed il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi stessi e con l'utilizzo dei beni strumentali.

7. Il Concessionario ha l'obbligo di costituire, entro sessanta giorni dalla stipula del presente Contratto, una propria sede operativa come meglio specificato all'art. 71 del Disciplinare Tecnico, localizzata all'interno del bacino territoriale di affidamento, quale presidio e riferimento nell'esecuzione delle attività oggetto di concessione, anche ai fini di cui al successivo articolo 51.

#### **Art. 7 - Pianificazione amministrativa e Piano annuale delle attività**

1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, la pianificazione d'ambito del bacino territoriale nonché gli eventuali ulteriori atti amministrativi a valenza pianificatoria o di programmazione, approvati dalle Amministrazioni competenti, *ratione temporis* vigenti durante l'intera gestione del servizio, obbligano il Gestore al raggiungimento degli obiettivi da questi indicati, nonché al rispetto dei vincoli derivanti dalla regolazione dei flussi dei rifiuti. Salvo quanto previsto dal Capo IV, il Gestore non avrà titolo ad avanzare eccezione, riserva o pretesa, neppure risarcitoria, alcuna.

2. Il Gestore è tenuto a predisporre e presentare il Piano annuale delle attività indicato nel Disciplinare Tecnico, con le modalità e i tempi ivi stabiliti, fermo restando il limite massimo di corrispettivo previsto dall'art. 6, comma 3.

### **Art. 8 - Corrispettivo del Gestore**

1. Il corrispettivo del Gestore per l'erogazione del servizio in concessione è determinato nel rispetto delle condizioni economiche offerte in sede di gara.

2. Il corrispettivo del Gestore è costituito dalle seguenti componenti:

a) proventi derivanti dall'erogazione dei servizi di base di cui all'art. 2, comma 4, del presente Contratto, determinati come segue:

- i. quanto ad € 113.073.392,74 per il primo anno di affidamento,
- ii. quanto ad € 116.083.042,32 per il secondo anno di affidamento,
- iii. quanto ad € 119.092.692,88 dall'inizio del terzo anno di affidamento e per ciascun anno fino alla conclusione del rapporto.

Per un importo contrattuale complessivo pari a € 1.777.361.442,50 oltre IVA ai sensi di legge.

b) proventi derivanti dall'erogazione dei servizi integrativi eventualmente attivati, in base ai prezzi offerti dal Gestore in sede di gara come desunti dal Piano Economico Industriale (Allegato K) ovvero, nel caso di prestazioni (servizi e/o forniture) non offerte in sede di gara, determinati applicando i prezzi unitari di cui all'Allegato B del presente Contratto. Tali servizi integrativi possono essere distinti in:

- servizi programmabili, inseriti a preventivo nel corrispettivo dell'anno di effettuazione;
- servizi non programmabili, inseriti a consuntivo nel corrispettivo del secondo anno successivo a quello di effettuazione.

Per gli anni successivi al terzo anno di affidamento il corrispettivo per i servizi di cui alle lettere a) e b) del presente comma sarà aggiornato in applicazione dell'art. 39 del presente Contratto.

3. Nessun altro compenso, né integrazione, potrà essere richiesto per la fornitura del servizio, salvo eventuali variazioni determinate da norme imperative di legge, dalle modificazioni della pianificazione di cui all'art. 7 e dalle varianti di cui al Capo IV ad opera dell'Agenzia.

4. Non concorrono alla determinazione del corrispettivo del Gestore le ulteriori componenti tariffarie relative:

- a) agli oneri di smaltimento dei rifiuti indifferenziati conferiti agli impianti di smaltimento, salvo quanto previsto dal successivo art. 9;
- b) ai ricavi e ai costi derivanti dal conferimento dei rifiuti differenziati come disciplinato dal successivo art. 10;
- c) ad eventuali canoni corrisposti ai soggetti proprietari degli *asset* di cui al successivo art. 14, comma 1 lettera b);
- d) agli oneri destinati al rimborso per i costi di gestione *post mortem* di discariche non comprese nell'elenco di cui al punto *vii.* dell'art.5 del Disciplinare Tecnico e la cui gestione *post mortem* non sia stata oggetto di affidamento nella forma di servizi integrativi di cui all'art. 6 del Disciplinare Tecnico;
- e) agli oneri destinati al rimborso per i costi di trasporto e smaltimento del percolato di discarica con riferimento alle discariche in gestione *post mortem* comprese nell'elenco di cui al punto *vii.* dell'art 5 del Disciplinare Tecnico o la cui gestione *post mortem* sia stata oggetto di affidamento nella forma di servizi integrativi di cui all'art. 6 del Disciplinare Tecnico;
- f) ai contributi destinati al funzionamento dell'Agenzia, ivi comprese le somme a disposizione per incentivi alle funzioni normativamente previste per il corretto espletamento della concessione;
- g) ai fondi solidaristici disciplinati previsti dal diritto *pro tempore* vigente;
- h) ad eventuali crediti inesigibili, vantati dal precedente titolare della tariffa, riconosciuti e quantificati dall'Agenzia;
- i) ad ogni altro onere eventualmente stabilito dall'Agenzia.

5. E' comunque fatto obbligo al concessionario di riscuotere le voci tariffarie di cui al precedente comma 4 eventualmente previste dalla pianificazione annuale approvata da parte dell'Agenzia e di versarle ai relativi destinatari, in conformità alle modalità definite dall'Agenzia.

### **Art. 9 -Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento**

1. Fermo restando che gli oneri per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati sono esclusi dal corrispettivo, con la precisazione di cui al comma 3 del presente articolo inerente l'eventuale gestione operativa del polo impiantistico di Gaggio Montano, al fine di incentivare il raggiungimento degli standard minimi prestazionali offerti in sede di gara, di cui all'Allegato A al presente Contratto, in applicazione degli obiettivi di riduzione della quantità di rifiuti prodotti e miglioramento dei fattori ambientali, il Gestore è assoggettato al rischio economico, secondo le modalità di imputazione definite nell'Allegato C "*Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati*" al presente Contratto, connesso all'eventuale scostamento della quantità di rifiuti indifferenziati effettivamente conferiti agli impianti di smaltimento rispetto a quella indicata nel predetto Allegato A.

2. L'Agenzia determinerà annualmente, sulla base della Pianificazione regionale, a quali impianti dovranno essere conferiti i rifiuti indifferenziati di ciascun Comune. L'Agenzia stabilirà altresì la tariffa unitaria applicata da ciascun impianto o polo impiantistico per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato effettivamente conferita a detti impianti da parte del Gestore.

3. Qualora nel corso della Concessione sia attivato, nell'ambito dei servizi integrativi di cui all'art. 8, comma 2 lett. b), il servizio di gestione operativa del polo impiantistico di Gaggio Montano (impianto di trattamento meccanico e settori di discarica in gestione operativa), la disciplina dei rapporti economici con il Concessionario inerenti il conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo dovrà essere coordinata con quanto inerente il riconoscimento dei proventi derivanti dall'erogazione del sopra menzionato servizio integrativo, secondo le modalità di imputazione definite nell'Allegato C "*Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati*" al presente Contratto.

### **Art. 10 -Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al recupero, trattamento, smaltimento e commercializzazione dei rifiuti differenziati**

1. Il Gestore è tenuto al rispetto degli standard quantitativi e qualitativi previsti dal presente Contratto in riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti, privilegiando il riciclaggio degli stessi ad ogni

altra forma di recupero e garantendone lo smaltimento in sicurezza qualora il recupero non risulti possibile. I rifiuti differenziati sono classificati nelle seguenti filiere/macrofilieri merceologiche:

a) rifiuti differenziati di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006:

- Carta (include carta e cartone);
- Vetro (include vetro e vetro/barattolame);
- Plastica (include plastica e plastica/barattolame);
- Legno;
- Acciaio;
- Alluminio;

b) rifiuti organici:

- Umido (scarti alimentari da cucine e mense, ecc.)
- Verde (sfalci e potature);

c) altre Raccolte Differenziate (inclusi rifiuti ingombranti e terre da spazzamento)

2. Ai fini del raggiungimento degli standard di cui al comma 1, in relazione ai rifiuti differenziati di cui al comma 1 lettera a), il Gestore ha la facoltà di effettuare tutte le operazioni e i trattamenti preliminari al riciclo ritenuti necessari, restando in ogni caso l'unico responsabile al raggiungimento di tali standard. Il Gestore potrà svolgere detta attività attraverso impianti propri o di società collegate o controllate, o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, salvo quanto previsto dal successivo art. 36, comma 2.

3. Fermo restando che i ricavi derivanti dall'attività di commercializzazione dei rifiuti di cui al comma 1 lettera a) sono esclusi dal corrispettivo, il Gestore è assoggettato al rischio economico dovuto al mancato rispetto delle soglie di ricavi corrispondenti agli standard di cui al comma 1, secondo le modalità di imputazione previste dall'Allegato D al presente Contratto.

4. Fermo restando il rispetto degli standard di cui al comma 1, gli oneri per le attività di recupero/smaltimento di tutte le frazioni merceologiche diverse da quelle di cui al comma 1 lettera a) sono disciplinati dall'Allegato E al presente Contratto.

5. Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Agenzia, con le modalità di cui all'art.45 del presente Contratto, gli atti e le informazioni relativi alle attività di cui al presente articolo.

6. Il Gestore è tenuto, altresì, ad acquisire le deleghe che si rendano necessarie ai fini delle attività di commercializzazione dei rifiuti di cui al presente articolo.

## **Art. 11- Modalità di determinazione della tariffa e di pagamento del corrispettivo del Gestore**

1. La tariffa, determinata ai sensi delle norme vigenti, costituisce il meccanismo di imputazione del corrispettivo del Gestore ai soggetti di cui ai commi successivi. L'Agenzia con proprio provvedimento definisce la ripartizione pro quota per ogni Comune, ovvero per bacini sovra comunali, del corrispettivo e delle ulteriori componenti tariffarie di cui all'articolo 8.
2. Qualora non si applichi la tariffa puntuale di natura corrispettiva, il Gestore ha diritto al pagamento degli importi come determinati ai sensi degli artt. 8, 9 e 10, da parte dei singoli Comuni afferenti al bacino territoriale di riferimento del presente Contratto. Il Gestore presenta regolare fattura a ciascun Comune con cadenza di norma mensile, salvo diverso accordo con la singola amministrazione comunale.
3. A seguito di apposita deliberazione comunale, il Gestore è obbligato ad espletare il servizio di gestione della tariffazione di natura corrispettiva, come previsto all'art. 5 della L.R. n. 16 del 2015, secondo le modalità indicate al Capo X del Disciplinare Tecnico.
4. Qualora sia avvenuto il passaggio a tariffa puntuale di natura corrispettiva, l'articolazione tariffaria, le modalità ed i termini di pagamento sono determinati dall'Agenzia o dai Comuni, in base alla normativa vigente.
5. Il corrispettivo per l'espletamento del servizio di cui al comma precedente è determinato in conformità all'Allegato B "Elenco prezzi unitari" del presente Contratto.
6. Il Gestore è tenuto ad esperire le azioni finalizzate al recupero, anche coattivo, dei crediti insoluti derivanti dall'applicazione della tariffa puntuale di natura corrispettiva nei confronti degli utenti, secondo le modalità previste dalle norme di legge e da atti dell'Agenzia *ratione temporis* vigenti. Il rischio inerente al mancato recupero dei crediti all'utenza grava sul Gestore nella misura eccedente una quota pari al 2% dell'importo del Piano Finanziario annuo. Tale quota pari al 2% è da ritenersi quale riconoscimento forfetario dei crediti divenuti inesigibili. Al Gestore non saranno riconosciute eventuali ulteriori voci di costo per i crediti inesigibili, fatta eccezione per quanto disciplinato dal comma successivo.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 5, nei casi di applicazione della tariffa di natura corrispettiva, qualora gli elementi di costo passanti di cui all'art. 8, comma 4 abbiano un valore complessivo positivo, il Gestore avrà diritto al riconoscimento dell'intera quota di crediti inesigibili maturati sulle poste suddette, secondo quanto disciplinato nell'Allegato F al presente contratto.

8. A prescindere dall'applicazione della tariffa puntuale avente natura corrispettiva, gli importi da corrispondersi al Gestore, in coerenza con quanto specificato nei precedenti commi del presente articolo, devono essere complessivamente coerenti con il Piano Economico Industriale (PEI) di cui all'Allegato K, come adeguato negli anni. Per quanto di competenza del Gestore e nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, di competenza dell'Agenzia, relative alla ripartizione pro quota per ogni Comune, il Gestore deve assicurare la coerenza complessiva sul bacino di affidamento tra:

- elementi economico-finanziari alla base del PEI;
- ulteriori elementi tecnico-economici regolati dal presente Contratto (quali relativi agli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati di cui all'Allegato C, ai ricavi per la commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui all'Allegato D, ai costi/ricavi per il recupero/smaltimento dei rifiuti differenziati di cui all'Allegato E);
- elementi tecnico-economici alla base dei Piani Economico Finanziari annualmente proposti in base agli atti normativi o regolativi ratione temporis vigenti.

#### **Art. 12 - Imposte, tasse, canoni**

1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative ai beni, anche immobili.

### **CAPO II - BENI STRUMENTALI, BANCHE DATI E PERSONALE**

#### **Art. 13 - Dotazione patrimoniale del Gestore**

1. Il Gestore espleta il servizio di gestione dei rifiuti urbani avvalendosi, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico, di due categorie di beni: beni strumentali al servizio e beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale.

2. Per beni strumentali al servizio si intendono quei beni funzionalmente connessi all'esercizio del servizio pubblico, quali, a titolo meramente esemplificativo, attrezzature, cassonetti, contenitori e mezzi, allocati nel bacino territoriale di riferimento. Si considerano altresì appartenenti a questa categoria i Centri di Raccolta e tutti i beni trasferiti dal precedente gestore secondo le modalità stabilite dall'art. 15. Tali beni sono destinati esclusivamente alla gestione del servizio nel bacino territoriale di riferimento, secondo criteri di continuità, economicità ed efficienza del servizio. I beni

suddetti restano nella disponibilità del Gestore per tutta la durata dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel presente Capo.

3. Per beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale si intendono quei beni mobili e immobili sui quali il Gestore vanta un diritto di proprietà ovvero altro diritto di godimento, quali, a titolo meramente esemplificativo, sedi amministrative, uffici e relativo mobilio e aree di deposito. Questi beni non sono funzionalmente connessi in via diretta all'esercizio del servizio, bensì alla struttura organizzativa del Gestore come soggetto imprenditoriale; pertanto, essi restano nella piena disponibilità del Gestore e non danno diritto ad alcun rimborso alla scadenza dell'affidamento.

#### **Art. 14 - Beni strumentali esistenti al momento dell'avvio del servizio**

1. Al momento dell'avvio del servizio, il Gestore si avvale delle seguenti categorie di beni strumentali all'espletamento del servizio:

- a) beni di proprietà dello stesso Gestore;
- b) beni di proprietà dell'Agenzia, di uno o più Comuni afferenti all'ambito territoriale, ovvero di loro forme associative o di altri enti pubblici;
- c) beni del precedente gestore (art. 15).

2. I beni strumentali all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di proprietà del Gestore di cui al precedente comma 1, lett. a) sono specificamente elencati nell'Allegato G del presente Contratto di servizio, che sarà compilato a conclusione del procedimento di inventario di cui all'art. 19.

3. I beni di cui al precedente comma 1, lett. b), individuati nell'Allegato H sono dati in uso dall'Agenzia al Gestore previa eventuale stipulazione di apposite convenzioni o accordi con i soggetti proprietari, che stabiliscono le condizioni e le modalità secondo le quali tali beni sono messi nella disponibilità del Gestore.

4. Il Gestore è tenuto ad utilizzare esclusivamente beni adeguati e conformi agli standard individuati nel Disciplinare Tecnico per l'espletamento del servizio.

5. Compatibilmente con la normativa vigente in materia, il Gestore terminerà il periodo di ammortamento dei beni di cui al precedente comma 1, lett. c), entro il termine di vigenza del presente Contratto.

### **Art. 15 – Regime dei beni strumentali dal precedente gestore**

Per quanto riguarda i beni strumentali al servizio, di cui alla art. 14, comma 1, lett. c), individuati nell'Allegato I, essendo il Gestore costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) nel quale la capogruppo-mandataria coincide con il gestore uscente e considerato che tali beni strumentali, in coerenza con la ripartizione dei compiti tra i componenti del RTI, continueranno a essere detenuti e utilizzati dalla sola capogruppo mandataria, le Parti riconoscono che il trasferimento di tali beni non interverrà secondo le previsioni della lex specialis e, in particolare, non vi sarà la corresponsione al Gestore uscente – che, per quanto occorrer possa, in questo caso, vi rinuncia – del valore netto contabile di tali beni come inizialmente definito nelle Determine dirigenziali, n. 70 del 16 maggio 2019 e n. 71 del 17 maggio 2019 ed aggiornato dalla Determina dirigenziale numero 260 del 10 dicembre 2021.

### **Art. 16 - Presa in carico dei beni strumentali al momento del subentro**

1. La presa in carico da parte del Gestore dei beni di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) e c), deve essere necessariamente preceduto da una dichiarazione con la quale il Gestore:

- a) accetta tali beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della stipula del presente Contratto;
- b) attesta l'adeguatezza e la conformità dei predetti beni per l'espletamento del servizio;
- c) dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e delle strutture, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio al momento dell'affidamento.

2. L'Agenzia si impegna a fornire al Gestore tutta la documentazione in proprio possesso riguardante i beni predetti.

3. Il Gestore si assume la piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni arrecati ai beni oggetto del presente Contratto durante l'espletamento del servizio. Il Gestore, per l'intera durata della concessione e fino alla restituzione dei beni strumentali al servizio secondo quanto disposto dall'art. 22, è, altresì, responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità.

4. Qualora i suddetti beni strumentali, oggetto presa in carico al momento del subentro, siano stati interessati da finanziamenti pubblici, il Gestore è tenuto a garantire il rispetto delle eventuali

prescrizioni associate ai finanziamenti già erogati, anche in relazione al mantenimento in uso dei suddetti beni.

### **Art. 17 - Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio durante l'affidamento**

1. L'acquisizione o la realizzazione di beni strumentali strettamente connessi ad esigenze di continuità, economicità ed efficienza del servizio medesimo, da parte del Gestore dovrà essere previamente comunicata per iscritto all'Agenzia che si riserva di esprimere eventuale dissenso entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

2. L'acquisizione o la realizzazione dei suddetti beni può essere finanziata:

- a) dall'Agenzia, da uno o più Comuni afferenti all'ambito territoriale o altri enti pubblici;
- b) da fondi o contributi pubblici;
- c) dallo stesso Gestore con risorse proprie.

3. I beni di cui al precedente comma 2, lett. a) e b), sono di proprietà dell'ente finanziatore e dati in uso al Gestore secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 3. La proprietà dei beni di cui al precedente comma 2, lett. c), al termine della gestione, è acquisita di diritto dall'Agenzia in ragione della quota di ammortamento degli investimenti riconosciuta in tariffa durante il periodo di vigenza del presente Contratto al netto di eventuali contributi pubblici.

4. Qualora l'acquisizione o realizzazione dei beni di cui al presente articolo non sia previamente comunicata per iscritto all'Agenzia, essa non dà diritto al riconoscimento dell'eventuale valore netto contabile ai sensi del successivo art.22, comma 4.

5. Nei casi di cui al comma precedente l'Agenzia si riserva la facoltà di:

- a) imporre al Gestore il ritorno allo *status quo ante*;
- b) richiedere il risarcimento dell'eventuale danno.

6. In ogni caso è prevista l'applicazione del regime sanzionatorio di cui al successivo art.58.

7. Compatibilmente con la normativa vigente in materia, il Gestore terminerà il periodo di ammortamento degli investimenti finanziati ai sensi del precedente comma 2, lett. c), entro il termine

di vigenza del presente Contratto, fatti salvi diversi accordi intercorsi con l'Agenzia in assenza dei quali il Gestore non avrà diritto a quanto previsto dall'art. 22, comma 4.

### **Art. 18 - Cessazione della strumentalità dei beni**

1. La strumentalità dei beni di cui all'art. 13, comma 2, cessa al termine del periodo di utilizzo del bene e comunque non oltre la vetustà massima del bene ai sensi del Capo VIII del Disciplinare Tecnico.
2. Una volta cessata la strumentalità dei beni, qualora siano stati finanziati ai sensi dell'art.17, comma 2, lett. c), il Gestore è obbligato ad esperire una procedura di vendita o altra procedura finalizzata alla dismissione avente ad oggetto tali beni, previa autorizzazione e delega da parte dell'Agenzia, nei modi prescritti dalla vigente disciplina in materia di contabilità pubblica.
3. Qualora la procedura di cui al comma precedente generi un ricavo, lo stesso è oggetto di compensazione ai fini della riduzione della tariffa, fatto salvo quanto previsto dagli eventuali accordi di cui all'art. 17, comma 7.
4. Qualora la procedura di cui al comma 2 generi un onere ovvero nel caso in cui vada deserta, il Gestore, su richiesta dell'Agenzia, provvede alla dismissione del bene senza oneri a carico della tariffa ovvero ad una sua diversa destinazione.

### **Art. 19 - Inventari dei beni**

1. Il Gestore è obbligato a redigere un inventario dei beni strumentali, da classificarsi secondo le tipologie previste dall'art. 14, comma 1 e dall'art. 17, comma 2, secondo criteri e modalità da concordare con l'Agenzia, entro sei mesi dalla stipula del presente Contratto.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma precedente, il Gestore è, altresì, obbligato a fornire ogni informazione, secondo criteri e modalità da concordare con l'Agenzia, relativa all'inventario dei beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale di cui all'art. 13, comma 3.
3. Gli inventari dovranno essere aggiornati e trasmessi all'Agenzia con cadenza annuale, con le modalità e le tempistiche indicate dall'Agenzia.
4. Il Gestore è altresì obbligato, con oneri a proprio carico, a dotarsi di strumenti informatici adeguati per l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie alla formazione e all'aggiornamento degli inventari.

## **Art. 20 - Banca dati degli utenti serviti**

1. L'Agenzia si impegna a mettere a disposizione del Gestore le informazioni contenute nella banca dati degli utenti serviti in possesso dei singoli Comuni appartenenti al bacino territoriale.

2. Il Gestore, qualora nell'espletamento del servizio dovesse riscontrare delle incongruità relativamente alle informazioni contenute nella banca dati degli utenti serviti, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia e al Comune interessato.

3. A partire dall'attivazione dei sistemi informatizzati di riconoscimento dell'utenza, il Gestore è obbligato a creare e gestire una propria banca dati degli utenti in conformità alle prescrizioni dell'art.55 del Disciplinare Tecnico.

4. Dal momento dell'attivazione della tariffazione puntuale corrispettivo di cui all'art.11 comma 3, il Gestore resta l'unico soggetto obbligato a tenere ed aggiornare la banca dati degli utenti serviti e diviene titolare responsabile del trattamento dei dati in essa contenuti.

5. Su richiesta per iscritto dell'Agenzia, il Gestore è tenuto a trasmettere copia della banca dati degli utenti serviti entro un termine adeguato indicato nella medesima richiesta.

6. Alla scadenza della concessione, il Gestore è tenuto a trasferire a titolo gratuito all'Agenzia la banca dati degli utenti serviti completa ed aggiornata in conformità alle prescrizioni dell'art.55 del Disciplinare Tecnico.

## **Art. 21 - Gestione dei beni utilizzati per l'espletamento del servizio**

1. La gestione dei beni strumentali al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui ai precedenti artt. 14 e 17 non può essere in alcun modo separata dall'espletamento del servizio di cui al presente Contratto.

2. Il Gestore è altresì obbligato ad adeguare la dotazione patrimoniale di cui all'art. 13 alle normative tecniche e di sicurezza vigenti *ratione temporis* nel corso dell'affidamento. I costi sostenuti per tali adeguamenti sono compresi nel corrispettivo indicato nell'offerta economica, fatta eccezione per quanto specificato nel Disciplinare Tecnico all'art. 27 relativamente ai Centri di Raccolta e all'art. 66 dello stesso Disciplinare Tecnico relativamente all'impiantistica di trattamento e smaltimento rifiuti affidata in gestione operativa e alle discariche affidate in gestione post-operativa.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni di cui all'art. 13 sono ad onere e cura del Gestore ed i relativi costi sono compresi nel corrispettivo indicato nell'offerta economica.

fatta eccezione per quanto specificato, per gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento e realizzazione, nel Disciplinare Tecnico all'art. 27 relativamente ai Centri di Raccolta e all'art. 66 dello stesso Disciplinare Tecnico relativamente all'impiantistica di trattamento e smaltimento rifiuti affidata in gestione operativa e alle discariche affidate in gestione post-operativa.

## **Art. 22 - Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza o cessazione dell'affidamento**

1. Alla scadenza della concessione, in caso di risoluzione del Contratto di servizio ai sensi dell'art.53 ovvero di decadenza ai sensi dell'art. 54 del presente Contratto, il Gestore è obbligato a restituire gratuitamente all'Agenzia ovvero a trasferire al nuovo gestore i beni strumentali di cui al presente Capo in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. Devono essere restituiti senza ulteriori oneri all'Agenzia:

- a) i beni strumentali dati in uso al Gestore al momento dell'affidamento ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b);
- b) i beni strumentali acquisiti o realizzati durante l'affidamento e finanziati dall'Agenzia o altro ente pubblico, dati in uso al Gestore ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a) e b);

e, senza ulteriori oneri, al gestore entrante:

- c) i beni strumentali finanziati tramite tariffa ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. c), ove completamente ammortizzati alla data di scadenza o cessazione dell'affidamento;
- d) i beni strumentali di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), ove completamente ammortizzati alla data di scadenza o cessazione dell'affidamento.

3. Ove non completamente ammortizzati, i beni strumentali finanziati tramite tariffa ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. c) e dell'art. 14, comma 1, lett. c), dovranno essere trasferiti al gestore entrante secondo le modalità indicate nel comma successivo.

4. Nei casi previsti dal precedente comma l'Agenzia provvederà a definire l'elenco dei beni non ammortizzati ed il loro valore netto contabile, nonché a porre in capo al nuovo gestore l'obbligo di corrispondere all'attuale Gestore il valore così individuato secondo le modalità previste dall'Agenzia con proprio atto.

5. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto del presente Contratto di servizio, fino al momento in cui la gestione sia effettivamente affidata al nuovo gestore.

### **Art. 23 - Canoni a carico del Gestore**

1. L'onere a carico del Gestore, come previsto dall'art. 8 comma 4, per la disponibilità dei beni strumentali di cui all'art. 14, comma 1, lett. b), è comprensivo del canone di rimborso dei mutui sostenuti dalle Amministrazioni comunali relativi alla realizzazione dei beni strumentali destinati all'esercizio del servizio.

2. Il Gestore è tenuto a versare entro il mese di giugno di ogni anno le somme relative ai canoni riferiti all'annualità in corso, come indicate dall'Agenzia ed inserite nei Piani Economici Finanziari dei Comuni. Il Gestore versa i canoni direttamente ai soggetti proprietari dei beni. Quanto sopra fatto salve diverse specifiche riportate nell'Allegato C al presente Contratto e nel Capo XI del Disciplinare Tecnico relative all'impiantistica di trattamento e smaltimento rifiuti affidata in gestione operativa.

### **Art. 24 - Clausola di sostituzione**

1. Al fine di garantire la continuità del servizio, tutte le convenzioni o gli accordi aventi ad oggetto i beni di cui all'art.14, comma 3 e all'art. 17, comma 2 lett a) e b), stipulati dal Gestore devono includere una clausola che, in caso di interruzione anticipata del rapporto, riservi ad un eventuale nuovo gestore individuato dall'Agenzia la facoltà di sostituirsi al primo.

### **Art. 25 - Trasferimento di personale e clausola sociale**

1. Per quanto riguarda il personale del gestore uscente le Parti, in coerenza con la *lex specialis* di gara, riconoscono espressamente che, essendo il Gestore costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) nel quale la capogruppo - mandataria coincide con il gestore uscente e considerato che tale personale sarà impiegato, in coerenza con la ripartizione dei compiti tra le componenti del RTI, dalla stessa capogruppo-mandataria, riconoscono che, conseguentemente, non vi sarà in questo caso il trasferimento di personale del gestore uscente al Gestore come previsto dalla *lex specialis*.

2. Il Gestore garantisce in ogni caso il mantenimento in capo al personale già previamente impiegato dal gestore uscente dello *status* giuridico ed il trattamento economico in essere alla data del trasferimento secondo il relativo Contratto collettivo nazionale di settore e gli accordi collettivi aziendali vigenti.

3. Al termine del presente Contratto, ovvero in caso di sua interruzione anticipata, il personale dipendente del Gestore da trasferire al nuovo gestore è unicamente quello adibito, in via esclusiva, al servizio di cui al presente Contratto. Il trasferimento del personale è, altresì, regolato dalla contrattazione collettiva vigente.

### **Art. 26 - Rapporto di lavoro del personale**

1. Il Gestore deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. Il Gestore deve applicare al proprio personale dipendente il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (FISE –UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE).

3. Il Gestore si impegna a garantire che al personale dipendente di imprese terze a qualsiasi titolo impiegate nello svolgimento delle attività operative del servizio sia applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del subaffidamento.

4. Fatti salvi gli obblighi di cui al c.1 del presente articolo, il Gestore è altresì obbligato ad eseguire quanto indicato in sede di gara nell'offerta tecnica, al Fascicolo 4 dedicato al Personale.

### **Art. 27 - Attività delle organizzazioni di volontariato**

1. È data facoltà alle Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri Regionale o Provinciale ai sensi dell'art. 7 della L. 266/91 e della L.R. 12/2005, di svolgere attività anche di carattere promozionale, integrative o di supporto alla gestione dei rifiuti urbani, previa stipula di apposita convenzione con il Comune territorialmente competente ed il Gestore, e previa approvazione dell'Agenzia.

2. Le attività di cui al comma precedente devono essere compatibili con la natura e le finalità del volontariato, non arrecare pregiudizio all'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche ambientale, e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art.49.

### **Art. 28 - Diritti ed obblighi del Concessionario alla scadenza dell'affidamento**

1. Alla scadenza della concessione oggetto del presente Contratto, in caso di risoluzione ai sensi dell'art.53 ovvero di decadenza ai sensi dell'art.54 del presente Contratto, il Concessionario ha diritto di ricevere dall'operatore economico risultante gestore del servizio nel successivo periodo di affidamento una somma, a titolo di valore di subentro, come determinata e con modalità previste dall'Agenzia con proprio atto. L'Agenzia si impegna a condizionare l'efficacia del Contratto di servizio relativo al successivo affidamento alla corresponsione da parte del nuovo gestore di tale somma.

2. Il valore di subentro di cui al comma precedente si compone del valore netto contabile dei beni strumentali al servizio secondo quanto previsto all'art. 22, comma 4, del presente Contratto. Gli eventuali conguagli relativi alle ultime due annualità dell'affidamento sono disciplinati secondo quanto stabilito agli allegati C, D, E ed F del presente Contratto.

3. Il trasferimento dei beni e dei crediti di cui al comma 1 non costituisce trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.. Non concorrono a formare il valore di subentro i crediti vantati dal Concessionario nei confronti degli utenti del servizio, né i crediti vantati dal Concessionario a qualunque titolo nei confronti dell'Agenzia o di terzi.

4. Il Concessionario trasferisce all'operatore economico risultante gestore del servizio nel successivo periodo di affidamento il proprio personale dipendente adibito, in via esclusiva, al servizio secondo quanto previsto all'art. 25 del presente Contratto.

5. Il Concessionario è obbligato a trasferire a titolo gratuito all'Agenzia la banca dati degli utenti serviti, secondo quanto previsto all'art. 20 del presente Contratto.

## **CAPO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO**

### **Art. 29 - Raccolta differenziata**

1. Il Gestore è tenuto a mettere in atto tutti gli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata secondo le modalità ed i tempi indicati nell'offerta presentata in sede di gara, nonché di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico. Il mancato rispetto delle predette condizioni, qualora non costituisca più grave inadempimento, dà luogo all'applicazione delle penali di cui all'art.58.

2. Il Gestore è obbligato a comunicare annualmente all'Agenzia i dati necessari alla verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni di cui al comma precedente, secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico, entro e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Agenzia.

### **Art. 30 - Commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi ANCI-CONAI.**

1. Il Gestore è obbligato ad avviare al recupero i rifiuti differenziati di cui agli accordi ANCI-CONAI, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza, di quanto stabilito all'art. 10 e al fine della massima valorizzazione in termini economici ed ambientali dei suddetti rifiuti.

2. Il Gestore è, altresì, obbligato a trasmettere all'Agenzia copia dei contratti stipulati con gli acquirenti, nonché i dati analitici relativi alle quantità, qualità ed importi dei rifiuti ceduti ai sensi dei commi precedenti, entro e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Agenzia.

### **Art. 31-Commercializzazione dei rifiuti differenziati diversi da quelli di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.lgs. n. 152 del 2006**

1. Il Gestore è obbligato ad avviare al recupero, ovvero allo smaltimento laddove il recupero non sia possibile, i rifiuti differenziati di cui all'Allegato E al presente Contratto, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza e garantendo la minimizzazione dei costi di trattamento. Il Gestore è tenuto ad adempiere ai predetti obblighi secondo regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascuna categoria merceologica dei rifiuti di cui al presente articolo.

2. Rimane in capo al Gestore la responsabilità della collocazione a recupero del materiale raccolto.

3. Il Gestore è, altresì, obbligato a trasmettere all'Agenzia copia dei contratti stipulati con gli acquirenti, nonché i dati analitici relativi alle quantità, qualità ed importi dei rifiuti ceduti ai sensi dei commi precedenti, entro e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Agenzia.

### **Art. 32- Raccolta e avvio allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati**

1. Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni relative alle quantità, ai flussi dei rifiuti, alla individuazione degli impianti di smaltimento di destinazione, secondo quanto previsto dal Piano

regionale di gestione dei rifiuti e dagli atti di pianificazione adottati dall'Agenzia e dagli altri soggetti pubblici eventualmente competenti, *ratione temporis* vigenti. Tale obbligo comprende anche il trasporto dei rifiuti suddetti franco impianto secondo quanto previsto dall'allegato C al presente contratto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, il Gestore è, in ogni caso, obbligato ad avviare a smaltimento tutti i rifiuti indifferenziati prodotti e raccolti nel bacino territoriale di riferimento.

3. Il Gestore è altresì obbligato a fornire all'Agenzia i dati relativi ai quantitativi raccolti e avviati allo smaltimento, nonché i costi sostenuti per lo smaltimento entro e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Agenzia, fatte salve ulteriori eventuali diverse specifiche riportate nel Disciplinare Tecnico inerenti l'impiantistica di trattamento e smaltimento rifiuti affidata in gestione operativa.

### **Art. 33- Gestione operativa di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti e gestione post operativa di discariche**

1. Il servizio di gestione operativa di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti (con riferimento in particolare al polo impiantistico di Gaggio Montano, inclusivo di trattamento meccanico e settori di discarica in gestione operativa) e di gestione post operativa delle discariche di proprietà degli enti locali è regolato dal presente articolo e, per quanto ivi non espressamente previsto, dalle vigenti specifiche disposizioni legislative nonché da quanto previsto nell'Allegato C al presente Contratto e nel Capo XI "*Prescrizioni tecniche e modalità di esecuzione dei servizi di gestione operativa di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti e gestione post operativa di discariche*" del Disciplinare Tecnico.

2. I servizi oggetto del presente articolo, come puntualmente declinati nel Disciplinare Tecnico, sono da considerarsi ad ogni effetto "servizi pubblici essenziali" regolati a norma di legge. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, non adeguatamente motivati da fatti eccezionali e imprevedibili e fatta salva ogni più grave conseguenza, l'Agenzia sarà libera di provvedere all'esecuzione dei servizi nelle forme che riterrà più opportune e per la durata necessaria, in sostituzione del Gestore, cui saranno addebitati gli oneri conseguenti nonché gli eventuali maggiori oneri derivanti dai comportamenti sopra richiamati.

3. Il Gestore è tenuto ad adempiere alle prestazioni inerenti il servizio in oggetto adottando tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni

pubblici e privati. Il Gestore è, altresì, obbligato a dotarsi di apposita polizza assicurativa, secondo quanto previsto dall'art.57 del presente Contratto.

4. L'Agenzia può effettuare controlli sull'operato del Gestore, anche mediante sopralluogo, in qualunque momento senza che il Gestore possa opporsi. È inoltre facoltà dell'Agenzia adottare tutti i metodi che riterrà opportuni per verificare la veridicità delle attestazioni e per monitorare in ogni modo e luogo i servizi svolti.

5. Il Gestore è obbligato a provvedere al trasporto a impianti autorizzati con avvio allo smaltimento del percolato originato nelle discariche la cui gestione in fase operativa o *post mortem* è stata allo stesso affidata, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza e garantendo la minimizzazione dei costi di trasporto e smaltimento. A tal fine, il Gestore annualmente invia all'Agenzia, per ciascun sito di discarica gestito, specifica rendicontazione dalla quale si evincano i costi effettivamente sostenuti di trasporto e di trattamento del suddetto percolato, producendo opportuna documentazione utile alla comprova della rendicontazione, al fine della validazione e riconoscimento di tali costi da parte dell'Agenzia all'interno dei piani finanziari.

6. Il Gestore è obbligato a provvedere al trasporto a impianti autorizzati, come determinati annualmente dall'Agenzia, sulla base della Pianificazione regionale, dei rifiuti derivanti dal trattamento meccanico di rifiuti urbani effettuato presso il polo impiantistico di Gaggio Montano, con riferimento alle tipologie e quantità di rifiuti derivanti dal trattamento che non siano destinati, secondo le disposizioni dettate annualmente dalla stessa Agenzia, a smaltimento presso la stessa discarica di Gaggio Montano.

#### **Art. 34 - Servizi di igiene urbana, spazzamento ed altri servizi**

1. Il Gestore è obbligato a svolgere le attività di igiene urbana, spazzamento e gli ulteriori servizi secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico e come da offerta presentata in sede di gara, nel rispetto delle norme vigenti e delle regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascuna tipologia di servizio.

#### **Art. 35- Divieto di subconcessione**

1. È fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere, anche parzialmente, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani oggetto del presente Contratto di servizio, sotto pena dell'immediata risoluzione del medesimo, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte della Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore.

### **Art. 36- Affidamento in subappalto a terzi di attività operative**

1. Ferma restando la sua piena responsabilità in ordine all'organizzazione e all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Gestore può affidare l'esecuzione di attività operative in subaffidamento a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti morali, tecnici ed economico-finanziari.
2. Il concessionario può svolgere l'attività di avvio al recupero delle frazioni differenziate di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 attraverso impianti propri o di società collegate o controllate, o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, ovvero attraverso subaffidamento ad operatori economici individuati a seguito di procedura competitiva. In ogni caso l'attività di avvio di una quota di rifiuti non inferiore al 30% del quantitativo per tipologia delle frazioni di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006, raccolte separatamente, deve essere gestita in subaffidamento da un soggetto economico selezionato dal concessionario con procedura competitiva alla quale non possono partecipare le società controllate o collegate al concessionario del servizio pubblico o ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio.
3. In ogni caso, il valore complessivo annuale delle attività operative affidate a terzi ai sensi del comma 1 non può superare il limite del quarantacinque per cento (45%) dell'importo annuale del corrispettivo come descritto all'art. 8. A tal fine, non sono computati gli affidamenti infra-gruppo, per tali intendendosi quelli nei confronti di imprese i cui conti annuali siano consolidati con quelli del Gestore, ai sensi della normativa vigente. La sopraindicata percentuale comprende anche le quote di cui al precedente comma 2.
4. Le procedure di affidamento di cui al comma 1 aventi ad oggetto attività ad alta intensità di manodopera devono prevedere specifiche clausole sociali, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato, nei limiti e nel rispetto dei principi comunitari in materia.
5. Il Gestore è tenuto a trasmettere tempestivamente all'Agenzia, mediante il sistema informativo duale di cui all'art. 45, i documenti contrattuali sottoscritti aventi ad oggetto gli affidamenti di cui al presente articolo.

### **Art. 37 - Poteri e funzioni di indirizzo dell'Agenzia e dei Comuni**

1. L'Agenzia può intervenire con atti di indirizzo per regolare aspetti organizzativi di dettaglio nell'esecuzione operativa del servizio, che non comportano un'alterazione dei costi o modifiche contrattuali ai sensi del Capo IV.

2. I Comuni hanno facoltà, comunque previo assenso dell'Agazia, di regolare aspetti organizzativi di dettaglio nell'esecuzione operativa del servizio che si riferiscano esclusivamente al proprio territorio di riferimento e che non comportino alterazioni dei costi o modifiche contrattuali ai sensi del Capo IV, secondo quanto specificamente indicato nel Disciplinare Tecnico.

## **CAPO IV - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE**

### **Art. 38 - Verifica dell'ammissibilità di modifiche al Contratto**

1. Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione al presente Contratto previste dalle norme *ratione temporis* vigenti, si applica quanto di seguito previsto.

### **Art. 39- Adeguamento del corrispettivo e dei prezzi offerti**

1. Il Gestore non può pretendere, in nessun caso, l'adeguamento del corrispettivo e dei prezzi offerti in sede di gara, al di fuori delle ipotesi previste dal presente articolo.

2. Dal quarto anno di affidamento, il corrispettivo per i servizi di base sarà aggiornato secondo la disciplina di cui all'Allegato F "*Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base*" al presente Contratto dove è riportato il relativo schema algoritmico di dettaglio che tiene conto del PEI offerto dal concessionario nella busta D di gara di cui all'Allegato K "*PEI*" al presente Contratto.

3. Fatta salva la disciplina del corrispettivo per i servizi base di cui ai precedenti commi, i prezzi unitari offerti in sede di gara e quelli dell'Allegato B "Elenco prezzi unitari" sono annualmente rideterminati a partire dal quarto anno di affidamento e fino a scadenza del Contratto in ragione del 75% dell'indice inflativo FOI al 30 settembre dell'anno n-1 calcolato come variazione percentuale allo stesso mese dell'anno precedente.

### **Art. 40 - Modifiche derivanti da opzioni previste dal bando di gara, sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari e pianificatorie, ovvero derivanti da eventi imprevedibili non imputabili alle Parti**

1. Il presente Contratto di concessione, in ottemperanza a quanto previsto dalla lettera G-bis del Bando di gara integrale e capitolato d'oneri e con le modalità ivi descritte, potrà essere modificato al verificarsi di una delle seguenti condizioni, esclusivamente su un territorio servito fino ad un massimo pari a 50.000 abitanti equivalenti:

- a) trasformazione del servizio di raccolta da modalità “porta a porta” a modalità con contenitori stradali;
- b) trasformazione del servizio da modalità con contenitori stradali a modalità “porta a porta”.

2. Fermo restando l’esercizio dell’opzione di cui al comma 1, il presente Contratto ed i relativi allegati sono automaticamente adeguati alle prescrizioni che modificano le modalità di esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al presente Contratto, qualora disposte:

- a) da norme legislative e regolamentari *ratione temporis* vigenti;
- b) da atti amministrativi di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge.

3. Al presente Contratto ed ai relativi allegati sono, altresì, apportate le modifiche rese necessarie a seguito del verificarsi di eventi imprevedibili non imputabili ad alcuna delle Parti, diversi rispetto a quelli di cui al comma precedente.

4. Ogni altra modifica o variazione contrattuale è disciplinata nei termini e nelle condizioni contenute all’art. 175 del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 50/2016.

5. L’Agenzia comunica per iscritto al Gestore le modifiche, variazioni di cui ai commi precedenti e procede all’aggiornamento del presente contratto secondo quanto disposto dal successivo art. 43.

#### **Art. 41 - Divieto per il Gestore di disporre modifiche**

1. È fatto divieto al Gestore di disporre qualsivoglia modifica o variante ai vincoli derivanti dal presente Contratto e relativi allegati in merito all’esecuzione del servizio senza la preventiva esplicita autorizzazione scritta dell’Agenzia.

2. L’eventuale esecuzione di varianti o di modifiche comunque denominate, non autorizzate ai sensi del comma precedente, comporta l’obbligo per il Gestore, oltre al risarcimento del danno eventualmente cagionato, di eliminare le stesse a sua esclusiva cura e spese, senza che quest’ultimo possa pretendere alcun rimborso, né avanzare alcuna pretesa di sorta.

#### **Art. 42 - Modifiche richieste dall’Agenzia**

1. È facoltà dell’Agenzia, anche per il tramite del Direttore dell’esecuzione, richiedere modifiche alle modalità di esecuzione del servizio, diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui all’art.40, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, qualora la variazione sia di importo inferiore alla soglia

comunitaria e avvenga nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.175 del Codice dei contratti pubblici del D.lgs n.50/2016.

2. La medesima facoltà è riconosciuta all'Agenzia anche per variazioni di importo superiore alla soglia comunitaria, al ricorrere dei seguenti casi:

a) mancato raggiungimento degli obiettivi di pianificazione, nonostante l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali,

b) sopravvenienza di nuove tecnologie migliorative dell'esecuzione dei servizi.

3. L'Agenzia comunica per iscritto al Gestore le modifiche, variazioni ed integrazioni di cui al comma 2 e procede all'aggiornamento del presente contratto secondo quanto disposto dal successivo art. 43.

#### **Art. 43 - Variazione del corrispettivo a seguito delle modifiche previste agli articoli 40 e 42**

1. Al verificarsi delle ipotesi di cui ai precedenti artt.40 e 42, si procede all'adeguamento del corrispettivo del Gestore secondo quanto di seguito previsto.

2. Se le modifiche determinano mere variazioni delle quantità delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si applicano i prezzi offerti in sede di gara alle nuove quantità.

3. Se le modifiche di cui agli artt. 40 e 42 determinano una variazione complessiva in diminuzione o in aumento non superiore al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale complessivo di cui all'art. 8, comma 2, il Gestore è obbligato ad adeguare il servizio a tali modifiche, senza che possa sollevare eccezione alcuna. Se le modifiche suddette determinano una variazione in diminuzione o in aumento superiore alla soglia predetta, il Gestore può recedere dal presente contratto.

4. Nel caso in cui le modifiche si riferiscano a prestazioni non offerte in sede di gara ai fini della formazione dei nuovi prezzi si applica quanto previsto all'art. 8 comma 2 lettera b).

5. Qualora le modifiche siano tali da richiedere nuovi prezzi non quantificabili sulla base dei prezzi offerti in sede di gara e non riscontrabili nell'Allegato B "*Elenco prezzi unitari*", l'Agenzia comunica al Gestore una proposta di modifica, concordando con esso i necessari adeguamenti del Piano Economico Industriale.

6. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, il Gestore è tenuto ad adeguare il servizio secondo le modalità indicate dall'Agenzia, anche qualora non sia raggiunto un accordo sulle

correzioni al Piano Economico Industriale, ovvero decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni non comporta la facoltà del Gestore di interrompere o ritardare l'adeguamento del servizio richiesto dall'Agenzia.

7. La possibilità di procedere alla revisione delle condizioni economiche è in ogni caso esclusa nell'ipotesi in cui detta alterazione sia dovuta a cause o fattori rientranti nei rischi operativi, organizzativi e di impresa comunque assunti dal Gestore.

8. Le modifiche apportate ai sensi dei precedenti artt.40 e 42 possono determinare un incremento ovvero un decremento del corrispettivo dovuto al Gestore per l'espletamento dei servizi oggetto del presente Contratto.

## **CAPO V - CONTROLLO E MONITORAGGIO**

### **Art. 44 - Poteri di controllo dell'Agenzia e compiti del Direttore dell'esecuzione**

1. L'Agenzia espleta la sua funzione di controllo sull'attività del Gestore al fine di:

- assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi, dei livelli di servizio e il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto e relativi allegati.

2. L'Agenzia approva, inoltre, il Piano annuale delle attività di cui al Disciplinare Tecnico.

3. L'Agenzia nomina il Direttore dell'esecuzione del Contratto ed eventuali assistenti, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo.

4. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto o suoi assistenti o delegati esercitano, senza preavviso, il controllo sull'attività del Gestore per mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi. A tal proposito, il Gestore è obbligato a consentire, in ogni momento, al Direttore dell'esecuzione del Contratto l'accesso ai luoghi, opere ed impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente Contratto.

### **Art. 45 - Sistema informativo duale**

1. Entro un anno dall'avvio operativo del servizio, il Gestore è obbligato a dotarsi di un sistema informativo duale di gestione dei dati, come specificato al Capo IX del Disciplinare Tecnico, per consentire al Direttore dell'esecuzione o a suoi eventuali assistenti l'espletamento del controllo in continuo dell'andamento del servizio.

2. Il Gestore è altresì obbligato a consentire in qualsiasi momento l'accesso in remoto al predetto sistema al Direttore dell'esecuzione o a suoi eventuali assistenti, per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati.

3. L'insieme delle informazioni da rendere disponibili all'Agenzia dovrà essere aggiornato da parte del Gestore sulla base di eventuali modifiche di tipo normativo cogenti a livello nazionale e/o regionale.

#### **Art. 46 - Carta dei servizi**

1. Entro un mese dalla stipula del presente Contratto, il Gestore deve sottoporre all'approvazione dell'Agenzia una Carta dei Servizi redatta sulla base dello schema deliberato dal Consiglio di ambito ai sensi dell'art. 6, comma 5, lett. I), della L.R. n. 23/2011.

2. La Carta dei Servizi è vincolante per il Gestore in tutte le sue parti ivi incluse quelle contenenti indennizzi a favore dell'utenza.

#### **Art. 47 - Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro**

1. Fermo l'obbligo di osservare la vigente normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, il Gestore è obbligato ad adottare un sistema certificato di miglioramento continuo della gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, previa approvazione da parte dell'Agenzia e in conformità con tutti gli obblighi normativi vigenti riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, anche in relazione a quanto indicato nel Fascicolo 4 dell'offerta tecnica, presentata in sede di gara.

2. I dati statistici relativi agli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti sono trasmessi periodicamente dal Gestore all'Agenzia, secondo le modalità indicate all'art.45 del presente Contratto.

#### **Art. 48 - Certificazione di Qualità**

1. Il Gestore si impegna a mantenere il proprio sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI/EN/ISO 9001 ed a trasmettere annualmente all'Agenzia copia del relativo certificato di qualità, secondo le modalità indicate all'art.45 del presente Contratto.

2. Il Gestore si impegna a mantenere il proprio sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI/EN/ISO 14001 o, in alternativa, secondo il regolamento EMAS.

3. Il Gestore è tenuto, altresì a consentire all'Agenzia l'accesso alla documentazione del Sistema Qualità e Ambiente aziendale per le parti relative all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

#### **Art. 49 - Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e regolamento di gestione dei centri di raccolta comunali**

1. Il Gestore è tenuto ad applicare il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché il Regolamento di gestione dei centri di raccolta comunali vigenti sul territorio.

### **Art. 50 - Certificazione del bilancio**

1. Il Gestore è obbligato a proprie spese a far certificare il bilancio di esercizio da parte di un revisore contabile abilitato ai sensi di legge.

## **CAPO VI - MODIFICAZIONI SOGGETTIVE, RECESSO, RISOLUZIONE E DECADENZA**

### **Art. 51 - Articolazione territoriale del Concessionario**

1. Entro 60 giorni dalla stipula del presente Contratto, il Concessionario dovrà costituire una propria sede operativa, come meglio specificato all'art. 71 del Disciplinare Tecnico, localizzata all'interno del bacino territoriale di affidamento, quale presidio e riferimento, nell'esecuzione delle attività oggetto di concessione, per l'Agenzia.

### **Art. 52 - Modificazioni soggettive**

1. Qualora l'aggiudicatario sia interessato da modificazioni soggettive derivanti da scorporo o cessione di azienda o rami di essa, ovvero da trasformazione, fusione, incorporazione e scissione, ovvero da altre operazioni che comportino, a qualsiasi titolo, la successione, in via universale o parziale, di nuovo Operatore economico all'aggiudicatario stesso, quest'ultimo è obbligato a darne comunicazione ad ATERSIR entro trenta giorni dall'operazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'Agenzia verifica in capo al nuovo Operatore economico la permanenza dei requisiti generali e di idoneità e di qualificazione inizialmente stabiliti, nonché il rispetto della normativa vigente. La mancanza dei suddetti requisiti determina le conseguenze e gli effetti di cui al successivo art.54.

3. In ogni caso, le modificazioni soggettive di cui al precedente comma 1 non possono determinare variazioni alle condizioni contrattuali originariamente stabilite e non debbono costituire forme di elusione della normativa disciplinante l'affidamento del servizio pubblico oggetto del presente Contratto.

### **Art. 53 - Contestazione degli inadempimenti del Gestore e risoluzione del Contratto**

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 176 D.Lgs. 50/2016, in caso di grave inadempimento del Gestore alle obbligazioni assunte in forza del presente Contratto e dei relativi allegati, l'Agenzia contesta tali inadempimenti mediante l'invio, tramite PEC o raccomandata a.r., di una lettera di addebito e, se necessario, di intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della lettera di addebito, il Gestore può inviare all'Agenzia le proprie osservazioni. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, ovvero in caso di loro mancato invio entro il termine di cui sopra, l'Agenzia diffida il Gestore a provvedere, ai

sensi dell'art. 1454 c.c., a tal fine concedendo allo stesso Gestore un termine di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, l'Agenzia comunica al Gestore la risoluzione del Contratto ed il Contratto si intende risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.

2. Le Parti concordemente pattuiscono che le seguenti evenienze configurano, in ogni caso, grave inadempimento anche ai sensi dell'art. 1455 c.c.:

- a) la violazione del divieto di cui all'art.41 del presente Contratto;
- b) il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione di cui agli artt.30, 31 e 36 del presente Contratto nei modi e nei termini ivi disciplinati;
- c) l'omissione di comunicazioni di informazioni tale da impedire di fatto il controllo da parte dell'Agenzia e dei Comuni;
- d) mancata costituzione, entro il termine di 60 giorni dalla stipula del presente Contratto, della articolazione territoriale di cui all'articolo 51;
- e) il mancato e/o parziale adempimento di quanto indicato nel Fascicolo 4 dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, quanto al personale.

Nei casi di cui al presente comma l'Agenzia diffida il Gestore a provvedere ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tal fine concedendo allo stesso Gestore un termine massimo di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine l'Agenzia comunica al Gestore la risoluzione del Contratto ed il Contratto si intende risolto di diritto, salvo in ogni caso il diritto in capo all'Agenzia al risarcimento del danno anche per semplice ritardo.

3. Le Parti concordemente pattuiscono, altresì, che le evenienze di seguito indicate costituiscono causa di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza necessità di previa diffida e messa in mora:

- a) la subconcessione del servizio in violazione dell'art. 35;
- b) la mancata comunicazione delle modificazioni soggettive di cui all'art. 52;
- c) il verificarsi di quanto previsto dall'art. 58, comma 8.

La dichiarazione con cui l'Agenzia intende valersi della clausola risolutiva espressa, è effettuata mediante invio di comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a.r..

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Gestore ha diritto al solo pagamento dei servizi effettivamente e regolarmente erogati, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto. A tal fine, l'Agenzia escute la cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti, salvo maggior danno.

#### **Art. 54 - Decadenza della concessione**

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 176 D.Lgs. 50/2016, l'Agenzia dichiara la decadenza della concessione nei confronti del Gestore, in caso di:

- a) fallimento o ammissione ad altre procedure concorsuali, ad esclusione del concordato di continuità aziendale di cui alle norme vigenti in materia, ovvero scioglimento della società;
- b) revoca o decadenza dell'attestazione di qualificazione necessaria ai fini dello svolgimento del servizio pubblico in oggetto, da parte dell'ente competente;
- c) perdita degli ulteriori requisiti soggettivi e professionali necessari allo svolgimento del servizio pubblico oggetto del presente Contratto;
- d) mancato avvio del servizio entro il termine di cui all'articolo 4 del presente contratto

2. L'Agenzia dichiara, altresì, la decadenza al verificarsi, nei confronti del Gestore, di una delle fattispecie di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 80, commi 3 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. La comunicazione al Gestore dell'avvio del procedimento di decadenza è trasmessa dall'Agenzia tramite PEC o raccomandata a.r.. Entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il Gestore può inviare all'Agenzia le proprie osservazioni. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, ovvero in caso di loro mancato invio entro il termine di cui sopra, l'Agenzia dichiara la decadenza dalla concessione.

4. In caso di dichiarazione di decadenza della concessione il Contratto si intende conseguentemente risolto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni. Il Gestore ha diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente erogati, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione di diritto del Contratto. A tal fine, l'Agenzia escute la cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti, salvo maggior danno.

### **Art. 55 - Tutela della continuità del servizio**

1. A tutela della continuità del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani, è facoltà dell'Agenzia richiedere al Gestore di continuare ad espletare lo stesso servizio nel rispetto del presente Contratto, fino ad un massimo di dodici mesi decorrenti dall'operare della risoluzione o, comunque, dello scioglimento del presente rapporto contrattuale nelle ipotesi di cui al presente Capo. In tale ipotesi, è fatto obbligo al Gestore di continuare ad erogare il predetto servizio secondo le modalità ed alle condizioni previste dal presente Contratto.

## **CAPO VII - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO**

### **Art. 56 - Cauzione definitiva**

1. Il Gestore è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere completa di firma del fideiussore ed intestata all'Agenzia, quale Ente garantito, e deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno dieci giorni prima della stipula del Contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, il Gestore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria di valore incrementato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; detto incremento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

2. Il Gestore ha facoltà di ridurre l'importo individuato ai sensi del comma 1, nelle ipotesi previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. La garanzia copre l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Gestore nonché le ulteriori ipotesi previste dal presente Contratto, e cessa di avere effetto solo alla conclusione della concessione.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

5. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualunque causa. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sul corrispettivo del Gestore di cui all'art. 8.

### **Art. 57 - Coperture assicurative**

1. Il Gestore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni cagionati all'Agenzia o ai terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi fatto in relazione all'esecuzione dei servizi affidati o a cause agli stessi collegati.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il Gestore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa con un intermediario iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), avente ad oggetto:

- a) le normali coperture assicurative RC per automezzi per massimali non inferiori, per ciascun automezzo a:
  - € 6.070.000,00 per danni a persone,
  - € 1.220.000,00 per danni a cose;
- b) la copertura assicurativa a favore dell'Agenzia, degli enti locali e dei soggetti titolari dei beni strumentali all'espletamento del servizio di cui agli artt. 14 e 17 del presente Contratto, per danni da qualunque causa determinati a detti beni, con massimale per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo non inferiore a € 1.000.000,00;
- c) la copertura assicurativa di responsabilità civile verso l'Agenzia, gli enti locali, i terzi in generale (estesa anche alla responsabilità civile per inquinamento) ed i prestatori di lavoro (RCT – RCO), per i rischi inerenti la propria attività, inclusa la concessione in oggetto, con massimale per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo non inferiore a € 5.000.000,00.

Si richiamano inoltre gli ulteriori obblighi di cui all'art. 60 del Disciplinare Tecnico inerenti al polo impiantistico di Gaggio Montano.

3. Il Gestore è obbligato a trasmettere annualmente all'Agenzia la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi e la permanenza dell'efficacia dei relativi contratti. Qualora il Contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Agenzia.

4. In caso di evento causativo di danno il Gestore è obbligato a dare comunicazione scritta all'Agenzia ed all'intermediario assicurativo.

5. La stipulazione del Contratto di assicurazione non esime il Gestore da responsabilità per i danni di cui al comma 1 durante tutto il periodo di validità della concessione. In ogni caso la copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale per eventuali danni riconducibili al periodo di validità della concessione.

### **Art. 58 - Penali e decurtazioni per mancata esecuzione del servizio**

1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente Contratto di servizio o di comportamento omissivo o commissivo del Gestore, suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi ed il raggiungimento degli obiettivi o di cagionare un danno all'Agenzia o agli Enti locali associati, al Gestore sono applicate le penali di cui all'Allegato J.

2. In ogni caso di mancata esecuzione del servizio, in aggiunta alla escussione della penale prevista al comma 1, verrà applicata la decurtazione della valorizzazione della prestazione non eseguita, determinata in base ai prezzi offerti dal Gestore in sede di gara ovvero, nel caso di prestazioni non offerte in sede di gara, in base all'Allegato B al presente Contratto "*Elenco dei prezzi unitari*".

3. Qualora ricorra una delle ipotesi previste dal comma precedente l'Agenzia, a seguito dell'istruttoria condotta anche in collaborazione con gli Enti Locali interessati, notifica al Gestore formale lettera di contestazione prevedendo un congruo termine per le controdeduzioni e indicando il termine perentorio entro cui il Gestore deve avviare all'inadempimento.

4. L'Agenzia procede all'applicazione della penale in caso di accertamento positivo di un inadempimento ovvero in caso di mancata produzione delle controdeduzioni da parte del Gestore entro il termine di cui al comma precedente ovvero in caso di rigetto delle stesse da parte dell'Agenzia.

5. Il Gestore resta comunque obbligato ad avviare all'inadempimento rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine indicato dall'Agenzia nella lettera di contestazione.

6. L'ammontare delle penali e della valorizzazione della prestazione non eseguita sarà detratto dal corrispettivo per il servizio di cui all'art. 8. L'Agenzia potrà definire ulteriori specifiche in merito alle modalità di effettuazione di tali detrazioni, anche in relazione all'attivazione della tariffa puntuale di natura corrispettiva.

7. Qualora il Gestore incorra nell'applicazione di tre inadempimenti gravi ai sensi dell'Allegato J nel corso di un anno di esecuzione del Contratto, l'Agenzia può procedere alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 53, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.

8. Qualora l'importo delle penali, applicate anche in corrispondenza di differenti inadempienze, superi cumulativamente il 5% dell'importo contrattuale, il presente Contratto si riterrà risolto di diritto.

9. È comunque fatta salva la facoltà per l'Agenzia di agire in giudizio per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

#### **Art. 59 - Foro competente**

1. Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connessa allo stesso, è competente il Foro di Bologna.

#### **Art. 60 - Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto, si rimanda alla disciplina sulla contrattualistica pubblica e alle disposizioni del codice civile ove applicabili e ad ogni altra normativa vigente in materia.

#### **Art. 61 - Oneri e spese contrattuali**

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del presente contratto di servizio.

#### **Art. 62 - Allegati**

1. Formano parte integrante del presente Contratto i seguenti allegati:

- Disciplinare Tecnico;
- Allegato A "Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune e per il bacino territoriale";
- Allegato B "Elenco dei prezzi unitari";

- Allegato C “Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati”;
- Allegato D “Regolazione economica dei ricavi per la commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui all’Art 10, comma 1, lett. a)”;
- Allegato E “Regolazione economica dei costi/ricavi per il recupero/smaltimento dei rifiuti differenziati di cui all’Art 10, comma 1, lett. b) e c)”;
- Allegato F “Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base”;
- Allegato G “Beni strumentali di cui all’art. 14, c.1, lett. a)”;
- Allegato H “Beni strumentali di cui all’art. 14, c.1, lett. b)”;
- Allegato I “Beni strumentali di cui all’art. 14, c.1, lett. c)”;
- Allegato J “Penali”;
- Allegato K “Piano Economico Industriale”.

Le parti comparenti mi dispensano dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura alle parti comparenti che lo approvano e confermano.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su cinquantuno facciate, viene sottoscritto mediante sottoscrizione grafometrica a mezzo dell'applicativo iStrumentum di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato.

*U. Pellerano*

*Giuseppe*





**HERA S.p.A.**

**Holding Energia Risorse Ambiente**

Sede legale: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

tel. 051.287111 fax 051.287525

[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Spettabili

Giacomo Brodolini Soc. Coop. a r.l.

[coopbrodolini@legalmail.it](mailto:coopbrodolini@legalmail.it);

Consorzio Stabile Ecobi Società Consortile a r.l.

[ecobi@postalegale.org](mailto:ecobi@postalegale.org);

Bologna, 26 giugno 2023

Prot.n. 0059464

**Oggetto: Concessione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna (C.I.G: 81454573C2). – Richiesta inserimento imprese esecutrici.**

Si trasmette, in allegato, lettera ns. prot. nr. 0058749 del 23 giugno 2023 di pari oggetto, ricevuta da Atersir.

Distinti saluti.

**Il Direttore Centrale Servizi Ambientali e Flotte**

dott. Giulio Renato

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giulio Renato", written over a horizontal line.

Allegati: nr. 1



AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

SS/LR

Spett.le

HERA S.p.A. - Capogruppo mandataria

R.T.I. Hera Spa (mandataria) – Giacomo Brodolini

Soc. Coop (mandante) – Consorzio Stabile EcoBi (mandante)

c.a. Direttore Servizi Ambientali e Flotte

Dott. Giulio Renato

Via PEC [heraspa@pec.gruppohera.it](mailto:heraspa@pec.gruppohera.it)

**Oggetto: Concessione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna (C.I.G: 81454573C2). – Richiesta inserimento imprese esecutrici.**

Con riferimento alla vostra nota prot. 0051861 del 1° giugno 2023 acquisita al protocollo dell'Agenzia PG. AT.\_n. 5468 del 1° giugno 2023, alla luce delle autodichiarazioni e della documentazione fornita, si ritiene che l'operatore economico possa procedere all'inserimento delle due esecutrici COM.I.L. Cooperativa Sociale Onlus e PROGETTO AMBIENTE Società Cooperativa Sociale, consorziate della mandante Consorzio Stabile Ecobi Società Consortile a r.l. all'interno del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che eroga il servizio di cui alla concessione in oggetto, nelle more del completamento delle verifiche da parte della stazione appaltante.

Distinti saluti

Il Responsabile Unico del

Procedimento

Dott. Paolo Carini

Spett. le

**Com.i.I Cooperativa Sociale Onlus**  
Piazza Scalelle, 8 Marradi (FI)

**OGGETTO: ATERSIR\_Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del territorio provinciale di Bologna (CIG: 81454573C2)**

|                          |                             |                     |            |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| CONTRATTO n.             | Rep.33374                   | Del                 | 20/01/2022 |
| Data di avvio            | 01/01/2022                  | Data di conclusione | 31/12/2037 |
| Rinnovabile:             | NON TACITAMENTE RINNOVABILE |                     |            |
| Referente<br>committente | Delegato Area<br>Bologna:   | Francesco Tonelli   |            |
|                          | Referente<br>Cliente Hera:  | Massimo Rosso       |            |

premesse che:

- Il Consorzio Stabile ecoBi s.c.a r.l. – Impresa sociale, di seguito ecoBi, ha partecipato alla gara specificata in oggetto;
- La Stazione appaltante ha aggiudicato alla scrivente la procedura ad evidenza pubblica, pertanto, la scrivente risultata affidataria del servizio di cui in oggetto;
- La scrivente intende affidare il servizio in quota parte alle consorziate;
- Le consorziate

**Cooperativa per Attività Produttive Sociali Società Cooperativa "Co.PA.P.S.",  
La Città Verde Società Cooperativa Sociale a r.l.,  
La Fraternità Società Cooperativa Sociale a r.l.,  
Cooperativa Sociale Solcotalenti S.C.S.  
Com.i.I Cooperativa Sociale Onlus  
Progetto Ambiente Società Cooperativa Sociale**

hanno manifestato il proprio interesse all'affidamento;

- Le stesse, sulla base dei requisiti dichiarati e certificati sono risultate idonee al servizio affidato. con la presente il ecoBi, affida alla consorziate, **Com.i.I Cooperativa Sociale Onlus**

| COMUNE              | SERVIZIO AFFIDATO  |
|---------------------|--|
| Marradi             | <p><b>CdR</b><br/> presidio CDR</p> <p><b>Raccolta</b><br/> carico posteriore per cass. Smarty<br/> Organico Stradale informatizzato<br/> ingombranti (gru-scarrabili)<br/> ingombranti e RAEE a chiamata<br/> ingombranti (Vasca-Furgone)<br/> ingombranti e RAEE a chiamata</p> <p><b>PAP</b><br/> Carta/Cartone PAP<br/> Verde PAP</p> <p>piccole raccolte<br/> Farmaci Presso rivenditori/aree indicate dall'Agenzia<br/> Organico Autocompostaggio<br/> Pile e Batterie Presso rivenditori/aree indicate dall'Agenzia<br/> Raccolta Toner</p> <p>piccole utenze target<br/> Cartone selettivo TARGET<br/> Imballaggi misti TARGET GU<br/> Organico TARGET<br/> Plastica e metalli TARGET<br/> Vetro TARGET</p> <p><b>Spazzamento</b><br/> rifiuti abbandonati (gru-scarrabili)<br/> Rifiuti Abbandonati<br/> rifiuti abbandonati (Vasca-Furgone)<br/> Rifiuti Abbandonati</p> <p>spazzamento<br/> Spazzamento Manuale<br/> spazzamento feste e mercati<br/> Manifestazioni, sagre, fiere Spazzamento<br/> Mercati spazzamento</p> |
| Palazuolo sul Senio | <p><b>Raccolta</b><br/> ecomobile<br/> Presidio Centro di Raccolta Itinerante<br/> ingombranti (gru-scarrabili)<br/> ingombranti e RAEE a chiamata<br/> ingombranti (Vasca-Furgone)<br/> ingombranti e RAEE a chiamata</p> <p><b>PAP</b><br/> Carta/Cartone PAP</p> <p>piccole raccolte</p>  |

| COMUNE | SERVIZIO AFFIDATO   |
|--------|---|
|        | Farmaci Presso rivenditori/aree indicate dall'Agenzia<br>Organico Autocompostaggio<br>Pile e Batterie Presso rivenditori/aree indicate dall'Agenzia<br>Raccolta Toner<br>piccole utenze target<br>Cartone selettivo TARGET<br>Imballaggi misti TARGET GU<br>Organico TARGET<br>Plastica e metalli TARGET<br><b>Spazzamento</b><br>rifiuti abbandonati (gru-scarribili)<br>Rifiuti Abbandonati<br>rifiuti abbandonati (Vasca-Furgone)<br>Rifiuti Abbandonati |

I servizi verranno remunerati secondo quanto indicato nel capitolato d'appalto.

L'importo contrattuale complessivo indicato (Importo pro-quota in fase di definizione in quanto in corso periodo transitorio) 1.777.361.442,50 verrà fatturato direttamente ad ecoBi, che provvederà a rifatturare alla committente l'importo relativo ai servizi svolti.

La consorziata ha dichiarato di essere edotta circa la normativa applicabile in materia e si deve impegnare altresì ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste dal servizio nonché agli obblighi derivanti dallo statuto di ecoBi, dai patti parasociali e da ogni altro atto ivi richiamato.

La consorziata dovrà assumere l'obbligo di eseguire i servizi direttamente, fatti salvi i servizi subappaltabili nei limiti e secondo le modalità previste dal bando e dalla normativa vigente.

La consorziata inoltre, sarà pienamente autonoma, nel rispetto di ogni disposizione e di ogni condizione prevista dal contratto assunto da ecoBi, salvo il diritto di controllo della medesima. La consorziata eseguirà i servizi a mezzo della propria organizzazione, approntando e mantenendo le idonee strutture e mezzi per il completo e regolare adempimento degli impegni assunti, obbligandosi ad eseguire i servizi e le prestazioni ad essa assegnate a perfetta regola d'arte, rispettando i termini di esecuzione, ogni modalità senza alcuna esclusione, ogni condizione e prescrizione posta dal contratto e/o dagli atti integrativi di questo, in maniera perfettamente conforme ai programmi, ai progetti ed ai disciplinari tecnici. La consorziata affidataria assume ogni responsabilità comunque connessa allo svolgimento dei servizi ad essa assegnate dalla società consortile, negli stessi termini in cui tale responsabilità è stata assunta dalla stessa, sia nei confronti del committente, sia dei terzi, obbligandosi a manlevare la Società Consortile per ogni eventuale conseguenza che quest'ultima dovesse subire dal committente o da terzi.

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii, l'affidamento del servizio di cui sopra, ed il pagamento delle relative fatture, è subordinato alla restituzione di copia della presente comunicazione di affidamento, sottoscritta per accettazione, e della dichiarazione allegata alla presente, debitamente compilata e sottoscritta in originale, nonché della formale comunicazione (utilizzando l'allegata modulistica predisposta dalla committente (ove presente) o da ecoBi) degli estremi identificativi del conto corrente bancario sul quale transitano somme relative ad appalti con la Pubblica Amministrazione, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ed all'effettivo adempimento di quanto disposto dalla suddetta normativa.

È, in ogni caso, facoltà di ecoBi sovrintendere ai lavori assegnati alle consorziate, verificandone l'andamento e la conformità alle prescrizioni del bando e ai patti parasociali a mezzo di personale tecnico anche non dipendente ma allo scopo specificatamente incaricato, e di adottare i provvedimenti risultanti opportuni.

In caso di contestazioni della Stazione Appaltante riconducibili all'operato colpevole della consorziata rimane in capo ad ecoBi la facoltà di procedere alla revoca dell'affidamento.

Per quanto non richiamato nel presente documento si rimanda al contratto di appalto nonché allo statuto e ai patti parasociali di ecoBi.

Modena lì, 14/07/2023

Firma per Accettazione


Com.i.l. Coop. Soc. Onlus



**COM.I.L.**  
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.  
P.zza Scallelle, 8  
50034 MARRADI (FI)  
c.f. e p.IVA 0457790 048 5

Consorzio Ecobi

Il presidente



**Consorzio Stabile ecoBI**  
Società consortile a r.l. - Impresa Sociale  
Via Alberto Brascioli n. 91 - 41122 Modena (MO)  
REA MO - 411546 - C.F. e P.I. 03194231209